

STATO DELL'ARTE SITUAZIONE AMIANTO

MARITTIMI

Allo stato delle cose il riconoscimento dei benefici amianto ai marittimi, di cui alle oltre 30.000 richieste giacenti presso l'IPSEMA/INAIL, è ancora in alto mare per la mancata definizione delle problematiche legate all'accertamento della c. d. "esposizione qualificata" e del rilascio del famigerato *curriculum lavorativo* da parte degli armatori e/o – in forma sostitutiva – dalle Direzioni Provinciali del Lavoro nei casi di legge previsti.

La problematica ci riporta quindi direttamente ai contenuti dell'art. 3 del **DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 27 ottobre 2004**. Infatti, al di là di alcune oggettive difficoltà di ordine legale, legate più che altro all'accavallarsi di errati provvedimenti legislativi con il balletto delle competenze suddivise tra INAIL, IPSEMA e Direzioni Provinciali del Lavoro e adottati senza una ponderata analisi di settore, accompagnata viepiù da una inesistente verifica preventiva degli strumenti tecnici a disposizione degli affidatari, è parere un'attenta lettura dell'articolato di legge consenta, da una parte individuare delle precise e perseguibili responsabilità di "omissione" degli Enti chiamati a vario titolo ad applicare la validazione del processo, dall'altra, individuare una possibile escamotage che sblocchi l'intero sistema.

Vale pertanto ripercorrere i contenuti dei commi 1 – 3 – 4- 5 – 6 del succitato art. 3 Decreto 27 ottobre 2004 che, per pronta visione, si riporta integralmente a margine di questo contributo:

Dalla lettura del comma 1 – (*La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL*), emerge chiaramente la responsabilità dell'Inail in capo al quale era ed è affidato il preciso compito di accertare e certificare la sussistenza dell'esposizione c. d. "qualificata" all'amianto. Ciò assume senso compiuto a maggior ragione dopo l'accompagnamento di fatto dei due Enti in forza del Decreto Legge n. 78/2010 e pertanto, a carico degli stessi non possono tollerarsi ulteriori alibi, così come avanti meglio evidenziato.

Il contenuto del comma 3 – (*L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo,rilasciato dal datore di lavoro....*) – rappresenta, senza ombra di dubbio alcuno la dolente nota di stallo in cui ci ritroviamo. Il suo contenuto continua ad essere inapplicato a causa della perdurante l'inefficienza ed inaffidabilità delle Direzioni Provinciali del Lavoro ed il rifiuto – nella generalità dei casi – degli armatori a

all'IPSEMA/INAIL, sindacare la validità o meno dello stesso. Contro ogni ulteriore dilazione dell'esame delle pratiche giacenti, pare auspicabile inondare l'ipsema/Inail di relative diffide e successivi ricorsi alla magistratura ordinaria e penale, per tutti i danni derivanti ai marittimi per ritardato e/o mancato riconoscimento dei benefici amianto;

3. Attesa l'incorporazione dell'IPSEMA nell'INAIL di cui al Decreto Legge n. 78/2010 e preso atto che l'INAIL, per stabilire l'"esposizione qualificata" alle polveri di amianto, nel campo terrestre si richiama alla banca dati "DATAMYANT", ben potrebbe per analogia applicare nel campo marittimo gli stessi parametri usati per differenti tipologie di lavoratori. Non a caso, proprio accedendo a detta banca dati, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.4826/2011 ha riconosciuto il beneficio amianto a ben 18 marittimi. .

Concludendo, si ritiene che- fermo restante la continuazione delle pressioni sugli organismi politici-istituzionali al fine della validazione dell'estratto di matricola come curricula lavorativo - la situazione di stallo attuale possa essere superata solo con una class action collettiva o anche l'inondazione di una serie di ricorsi singoli alla magistratura, come sopra rappresentato, in modo da esporre l'Istituto IPSEMA/INAIL ad un forte incremento esponenziale del contenzioso, al fine di indurlo a diverso atteggiamento. Non si può oltre tollerare che i marittimi vengano ulteriormente presi per i fondelli. A tal fine, l'associazionismo di categoria ed i sindacati dovrebbero farsi promotori di opera di sensibilizzazione e di raccordo con i lavoratori del mare, al fine di coordinare eventuali class action.

Infine, a margine delle suddette considerazioni, pare opportuno evidenziare che qualche risultato si sta ottenendo solamente con il pronunciamento dei Giudici. E' il caso della sentenza su citata n. 4826/2011 della Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato e quindi solamente da applicare. Detta sentenza ha stabilito a favore dei marittimi alcuni aspetti innovativi rispetto ad altre sentenze favorevoli ai lavoratori del mare e che pare utile qui evidenziare. In primo luogo, così come confermato anche dalla Corte di Cassazione Sezione (ad esempio Sentenza Sezione Lavoro n. 10437/2009), ai fini dell'esposizione decennale e fermo restante il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, va considerato per ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento a nulla rilevando che gli anni di esposizione qualificata siano o meno consecutivi. In secondo luogo, la suddetta sentenza - in ossequio ad un principio consolidato della Suprema Corte - ha pure riconosciuto che ai periodi di esposizione qualificata accertata vanno aggiunte le c.d. *pause fisiologiche*, ovvero il computo dei riposi compensativi, ferie e festività trascorsi in navigazione e che per la diversa specificità dei contratti di lavoro, rispetto agli altri lavoratori, i marittimi usufruiscono di dette pause in periodo successivo allo sbarco e che pertanto sugli estratti matricolari non compaiono.

Genova, 21 marzo 2012

Capitano sup. macchina Vincenzo

Vitiello

(Presidente Nazionale UNCDiM)

**ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
27 ottobre 2004**

Procedura:

1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.

1 lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.

3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.

4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini.

6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

procedimento di accertamento dell'INAIL, è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo,..." posto che tale condizione appare ampiamente soddisfatta dal rilascio del *curricula sostitutivo* da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro (in aggiunta a quello eventuale dell'armatore), non appare più giustificabile e tollerabile alcun ritardo frapposto da IPSEMA/INAIL, all'esame delle pratiche in giacenza. Tanto più che il contenuto del comma 5 (afferrito alle Direzioni Provinciali del Lavoro) del Decreto di cui è parola - a differenza del *curricula* di parte armatore di cui al comma 4 - non specifica il "merito" e "tipologia" del *curricula* e pertanto, **non è dato a chicchessia e tampoco all'IPSEMA/INAIL sindacare la validità o meno dello stesso.** Contro ogni ulteriore dilazione dell'esame delle pratiche giacenti, pare auspicabile inondare l'ipsema/inail di relative diffide e successivi ricorsi alla magistratura ordinaria e penale, per tutti i danni derivanti ai marittimi per ritardato e/o mancato riconoscimento dei benefici amianto:

3- **Attesa l'incorporazione dell'IPSEMA nell'INAIL di cui al Decreto Legge n. 78/2010 e presa atto che l'INAIL, per stabilire l'"esposizione qualificata" alle polveri di amianto, nel campo terrestre si richiama alla banca dati "DATAMYANT", ben potrebbe per analogia applicare nel campo marittimo gli stessi parametri usati per differenti tipologie di lavoratori. Non a caso, proprio accedendo a detta banca dati, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.4526/2011 ha riconosciuto il beneficio amianto a ben 15 marittimi.** Concludendo, si ritiene che - ferma restando la continuazione delle pressioni sugli organismi pubblici-istituzionali al fine della validazione dell'esito di accertato danno causato ai lavoratori - la mancanza di scelta rituale possa essere superata solo con una chiara volontà dell'INAIL, o anche l'insediamento di una serie di ricorsi singoli alla magistratura, come sopra rappresentato, in modo da esporre l'istituto IPSEMA/INAIL ad un forte incremento esponenziale del contenzioso, al fine di indurre a diverso atteggiamento. Non si può oltre tollerare che i marittimi vengano ulteriormente penalizzati. A tal fine, l'assottigliamento di categoria, nei confronti dovrebbero farsi promotori di opere di sensibilizzazione e di accordi con i lavoratori del mare, al fine di coordinare eventuali classifiche.

Infine, a margine della anzidetta sensibilizzazione, pare opportuno avvertire che qualche risultato si sta ottenendo sovente con il pronunciamento dei Giudici. E' il caso della sentenza su citata n. 4826/2011 della Corte di Appello di Napoli, a cui è lo stabilito a favore dei marittimi alcuni aspetti innovativi. Esposto ad altre sentenze pure favorevoli ai lavoratori del mare e che pare utile qui evidenziare. In primo luogo, così come confermato anche da la Corte di Cassazione Sezione (ad esempio Sentenza Sezione Lavoro n. 10431/2009), ai fini dell'esposizione decennale e ferma costante il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, va considerato per ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento **in Italia rilevando che gli anni di esposizione qualificata siano o meno consecutivi.** In secondo luogo, la suddetta sentenza in ossequio ad un principio consolidato della Suprema Corte - ha pure riconosciuto che ai periodi di esposizione qualificata accertata vanno aggiunte le c.d. *pause fisiologiche*, ovvero il computo dei riposi compensativi, ferie e festività trascorsi in navigazione e che per la diversa specificità dei contratti di lavoro, rispetto agli altri lavoratori, i marittimi usufruiscono di dette pause in periodo successivo allo sbarco e che pertanto sugli estratti matricolari non compaiono.

Genova, 23 marzo 2012

Capitano sup. macchima Vincenzo Vitiello
(Presidente Nazionale UNCDIM)

AMIANTO

- 26.1.2009 INTERROGAZIONE N. 4/02116 ON.LE ETTORE ROSATO
- 23.3.2009 INTERROGAZIONE N. 4-02611 ON.LI ROSATO, CODURELLI, MONAI, VELO, BOSSA, MONDELLO, VICO, MOTTA, MARAN, MIGLIOLI, MARGIOTTA, CRISTALDI, GIULIETTI, LENZI, DE BIASI, BOFFA, SIRAGUSA, GNECCHI, VIOLA, FIANO, SCHIRRU, VILLECCO CALIPARI, MASTROMAURO, LOVELLI, MOSELLA, PIFFARI, TULLO, ENZO CARRA, CASTAGNETTI, TRAPPOLINO, SBROLLINI, STRIZZOLO e ROSSA. -
- 24.6.2009 INTERROGAZIONE N. 5/01548 ON.LE MASSIMILIANO FEDRIGA
- 7.7.2009 RISPOSTA XI COMMISSIONE A INTERROGAZIONE ON.LE MASSIMILIANO FEDRIGA
- 24.6.2009 INTERROGAZIONE N. 4-03334 ON.LE OLGA MONDELLO
- 8.7.2009 SOLLECITO AD INTERROGAZIONE 4-03334 ON.LE OLGA MONDELLO
- 31.07.2009 LETTERA USCLAC-UNCDIM A ON.LE BURLANDO CON OSSERVAZIONI IN MERITO A DIRETTIVA MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI DEL 14.7.2009
- 5 OTTOBRE 2009 PROPOSTA USCLAC-UNCDIM EMENDAMENTO DECRETO 27.10.2004
- DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 27.10.2004 Nr. 16179.
- CIRCOLARE CONFITARMA N. 12 DEL 15/01/2009.
- 5.10.2009 LETTERA DELL'ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO ALESSIA ROOLEN ALL'ON.LE MAURIZIO SACCONI
- 13.10.2009 ON.LE GABRIELLA MONDELLO SOLLECITA LA RISPOSTA SCRITTA A DUE INTERROGAZIONI
- 19.10.2009 INCONTRO CON GOVERNATORE DELLA REGIONE LIGURIA ON.LE BURLANDO E PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI ERRANI: CHIESTA MODIFICA DEL DECRETO 27/10/2004 AFFINCHE' VENGA RICONOSCIUTA VALIDA LA PRESENTAZIONE DELL'ESTRATTO MATRICOLA MARINA MERCANTILE AL POSTO DEL CURRICULUM VITAE OGGI PREVISTO
- 28.10.2009 INCONTRO DEL PRES. ANTONINO NOBILE CON L'ON.LE ALESSIA ROOLEN E CONSEGNA DEI DOCUMENTI SOPRA MENZIONATI
- 10.11.2009 INCONTRO DEL PRES. ANTONINO NOBILE E DEL CONSIGLIERE FRANCESCO GIUSEPPE D'ANNIBALLE COL DOTT. ANTONINO PURPURA, SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONE SICILIA E COL DOTT. ANTONINO SCIMENI, CAPO GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA.
- 6.11.2009 LETTERA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI A ON.LE G. MONDELLO
- 10/16/20.11.09 CORRISPONDENZA CON ON.LE ROOLEN E MINISTRO M.SACCONI
- 26.11.2009 LETTERA ON.LE BURLANDO A PRESIDENTE CONFERENZA DELLE REGIONI ON.LE VASCO ERRANI
- 30.11.2009 LETTERA USCLAC-UNCDIM A MINISTRO SACCONI
- 16.12.2009 INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 5/02257 DA AMICI SESA GRUPPO PD

- 16.12.2009 DECISIONE COMMISSIONE SALUTE
- 18.12.2009 LETTERA USCLAC-UNCDIM A IPSEMA DOTT.SSA PETROCELLI
- 21.1.2010 LETTERA ON.LE BURLANDO A ON.LE GIANNI LETTA
- 28.1.2010 LETTERA DELL'ON.LE VASCO ERRANI AL MINISTRO SACCONI
- 4.2.2010 RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DELL'ON.LE AMICI
- 19.2.2010 NS. LETTERA AL GOVERNATORE DELLA REGIONE LIGURIA A CUI E' ACCLUSA COPIA DELLA CIRCOLARE IPSEMA 25.01.2010
- 24.2.2010 ORDINE DEL GIORNO N. 9/3210/48 DELL'ON.LE ROSATO
- 24.2.2010 ORDINE DEL GIORNO N. 9/3210/40 DELL'ON.LE MONDELLO, ON.LE DELFINO E ON.LE POLI
- 24.2.2010 ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI SUMMENZIONATI
- 2.3.2010 NS. LETTERA A ON.LE BURLANDO
- 4.3.2010 NS. COMUNICATO STAMPA
- 8.3.2010 NS ARTICOLO SU SHIP2SHORE
- 11.3.2010 NOSTRA INSERZIONE SU "LA REPUBBLICA"
- 18.3.2010 INTERROGAZIONE ON.LE ANTONIO BORGHESI
- 31.5.2010 LETTERA DELL'ASSESSORE A.ROSOLEN AL SEN. M. SACCONI
- 31.5.2010 COMUNICATO STAMPA USCLAC-UNCDIM
- LUGLIO 2010 INCONTRO CON ASSESSORE VESCO PER SOLLECITO INTERVENTO PRESSO CONFERENZA DELLE REGIONI E PRESSIONE SU GOVERNO IN MERITO AL DECRETO 27.10.2004.
- 7.9.2010 INCONTRO A GENOVA CON L'ASSESSORE ENRICO VESCO. SI SOLLECITA NUOVAMENTE INTERVENTO ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI AFFINCHE' VENGA RIPRESENTATA AL GOVERNO LA NECESSITA' DI PORTARE AVANTI IL DISCORSO DELLA LEGISLAZIONE A FAVORE DEL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI AMIANTO AI MARITTIMI.
- 4.10.2010 INCONTRO CON L'ASSESSORATO AI LAVORI DI TRIESTE PER SOLLECITARE UNA RISPOSTA ALLA LETTERA SCRITTA IL 31.5.2010 DALL'EX ASSESSORE RO SOLEN AL MINISTRO SACCONI.
- 12.10.2010 LETTERA DELL'ASSESSORE REGIONE FRIULI ANGELA BRANDI A ON.LE SACCONI.
- 20.11.2010 LETTERA A SUA EMINENZA GIANPAOLO CREPALDI VESCOVO DI TRIESTE
- 23.11.2010 LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ON.LE GIORGIO NAPOLITANO
- 10.12.2010 LETTERA A SUA EMINENZA CARD. ANGELO BAGNASCO ARCIVESCOVO DI GENOVA
- 21.12.2010 LETTERA ALL'ON.LE SILVANO MOFFA PRESIDENTE XI COMMISSIONE LAVORO
- 20.01.2011 OTTAVA COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
- 10.2.2011 CONSEGNA COPIA SEGRETERIA MINISTRO SVILUPPO ECONOMICO

- 2.3.2011 CONSEGNA COPIA AL SENATORE FRANCESCO CASOLI, VICE PRESIDENTE GRUPPO PARLAMENTARE PDL AL SENATO DELLA REPUBBLICA.
- 3.3.2011 CONSEGNA COPIA ALL'ON.LE FABRIZIO CICCHITTO, PRESIDENTE GRUPPO PDL ALLA CAMERA.
- 1.3.2011 DECRETO MILLEPROROGHE – PARTE RELATIVA ALL'AMIANTO
- 2.3.2011 RELAZIONE USCLAC-UNCDIM SUL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI AI LAVORATORI MARITTIMI ESPOSTI ALL'AMIANTO
- 4.3.2011 CONSEGNA COPIA ALL'ON.LE GIORGIA MELONI, DOPO BREVE INCONTRO.
- 14.3.2011 INVIATA LETTERA A ON.LE RENATO SCHIFANI, PRESIDENTE DEL SENATO, CON ELENCO NOSTRE ATTIVITA' IN MERITO ALL'AMIANTO E RICHIESTA DI INCONTRO.
- 5.4.2011 ARTICOLO APPARSO SU "LA REPUBBLICA" CON INTERVISTA AL PRESIDENTE ANTONINO NOBILE.
- 6.5.2011 CONSEGNA COPIA ALL'ON.LE CARLO GIOVANARDI, SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DELLA DROGA, E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.
- 7.5.2011 CONSEGNA COPIA ALL'ON.LE ROBERTO ANTONIONE, CANDIDATO SINDACO DI TRIESTE, CHE HA PROMESSO UN APPOGGIO ALLA RISOLUZIONE DELLA PROBLEMATICA DEI MARITTIMI.
- 12.5.2011 INCONTRO CON IL MINISTRO ROBERTO CALDEROLI E L'ON.LE MASSIMILIANO FEDRIGA. CONSEGNA DI UNA COPIA DEL NOSTRO ARCHIVIO AL MINISTRO.
- 26.5.2011 INCONTRO CON L'ON.LE MASSIMILIANO FEDRIGA E CONSEGNA DI COPIA DEL NOSTRO ARCHIVIO. L'ONOREVOLE FEDRIGA HA PROMESSO UN EMENDAMENTO.
- 27.5.2011 COMUNICATO STAMPA DELL'ON.LE FEDRIGA PER EMENDAMENTO, COME PROMESSO DURANTE COLLOQUIO CON PRESIDENTE USCLAC-UNCDIM.
- 16.6.2011 COMUNICATO STAMPA DEL CONVEGNO AMIANTO A LA MADDALENA
- 27.6.2011 CRONISTORIA AMIANTO AD OGGI.
- 18.07.2011 INCONTRO CON IL SEN. FERRUCCIO SARO (PDL) PER CONSEGNA ARCHIVIO AMIANTO E COLLOQUIO PER ILLUSTRARE L'ARGOMENTO-
- 02.08.2011 INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA DEL SEN. GIUSEPPE FERRUCCIO SARO DEL PDL AL SENATO, UFFICIO LEGISLATIVO.
- 03.08.2011 COMUNICATO STAMPA USCLAC-UNCDIM "AMIANTO: UNA STORIA INFINITA"
- 13.02.2012 ARTICOLO APPARSO SU SHIP2SHORE "USCLAC CHIAMA IL NUOVO GOVERNO"
- 21.02.2012 LETTERA USCLAC-UNCDIM ALLA PROF.SSA ELSA FORNERO MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON PROPOSTA MODIFICA ARTT. 29 E 31 L. 413/84.

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02116

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 120 del 26/01/2009

Firmatari

Primo firmatario: ROSATO ETTORE

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 26/01/2009

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/01/2009

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02116
presentata da

ETTORE ROSATO

lunedì 26 gennaio 2009, seduta n.120

ROSATO. -

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

malgrado da circa un ventennio ne sia stato bandito l'uso a bordo e le bonifiche siano iniziate ad essere effettuate più frequentemente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che rappresenta la prima forma di tutela legislativa del personale della navigazione marittima, ancora oggi i lavoratori marittimi non riescono ad essere destinatari delle tutele legislative per esposizione all'amianto;

il motivo di questo stallo è correlato alla impossibilità materiale per i marittimi di disporre di un appropriato curriculum lavorativo, compilato dalle aziende, a causa soprattutto dell'atipicità del lavoro a natura precaria, per cui nel corso della sua vita lavorativa al marittimo accade di cambiare spesso datore di lavoro, e in quanto molte navi su cui erano certamente presenti manufatti di amianto sono state ormai demolite e non è quindi possibile effettuare alcuna indagine retrospettiva se non affidandosi ad eventuali ricognizioni dei piani di costruzione esistenti presso il RINA, relativamente rappresentativi;

una soluzione di continuità rispetto a questa situazione è intervenuta il 13 aprile 2005, con l'approvazione di una risoluzione delle Commissioni IX ed XI della Camera dei Deputati, che ha impegnato il Governo ad emanare una circolare esplicativa ad integrazione del decreto attuativo del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2004 che stabilisca per i lavoratori marittimi e per il personale della Marina militare la possibilità di presentare, in sostituzione del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, copia dell'estratto matricola mercantile regolarmente rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto ovvero fotocopia autenticata del libretto di navigazione e che chiarisca come il termine del 3 ottobre 2003 per la presentazione delle domande ai fini di rientrare nella vecchia normativa sia riferito anche a chi ha presentato domanda al proprio ente assicurativo competente;

in sintonia con la sopra richiamata risoluzione, il 3 maggio dello stesso 2005, il messaggio n. 17274 dell'INPS precisa che per il settore marittimo il termine del 15 giugno 2005, previsto dal decreto attuativo del Ministero del lavoro del 27 ottobre 2004, è da intendersi solo per la presentazione della domanda e non anche per il curriculum lavorativo per cui si è in attesa di conclusive determinazioni circa le problematiche relative alla procedura di accertamento dell'esposizione all'amianto;

la legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006) all'articolo 1, comma 567, recita: «Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Ipsema. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004»;

trattando del trasferimento da Inail ad Ipsema della competenza sulla procedura di accertamento dei requisiti per la concessione ai lavoratori marittimi che risultano essere stati esposti all'amianto (legge 23 dicembre 2005, articolo 1, comma 567), il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ipsema, con la deliberazione n. 91 del 2006 della seduta del 10 febbraio 2006, ha posto l'interrogativo (al comma 6) se il curriculum lavorativo fornito dal datore di lavoro possa essere sostituito da altre forme di dichiarazioni e (al comma 9) se per il curriculum lavorativo, la cui compilazione è posta a carico dell'azienda, possa considerarsi l'opportunità di prevedere un intervento di natura tecnico amministrativa dell'Istituto stesso diretto al completamento dell'istruttoria delle domande presentate dai lavoratori marittimi;

con un ordine dei giorno del 13 dicembre 2006, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ipsema ha rilevato che «nonostante le reiterate sollecitazioni rivolte al Ministero del lavoro, la proposta di utilizzare l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di navigazione, quale documento probante di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo, non registra alcun passo avanti»;

nello stesso ordine del giorno, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ipsema ha denunciato «tale situazione che impedisce di poter dare una risposta concreta alle attese dell'utenza marittima» ed ha auspicato che «vengano trovate delle soluzioni, amministrative o legislative, alle problematiche sollevate»;

ancora, nel citato ordine del giorno, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ipsema rende noto che, qualora il quadro normativo vigente, dovesse rimanere invariato, l'Istituto «si troverebbe in forte difficoltà e sarebbe costretto a declinare qualsiasi responsabilità anche di fronte al rischio di un contenzioso, con conseguenti notevoli oneri, stante le aspettative dei marittimi che quotidianamente reclamano il rilascio della certificazione» -:

se, al fine di sciogliere gli ultimi ostacoli che ancora si frappongono fra i lavoratori marittimi e il legittimo l'ottenimento dei benefici previsti dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il Ministro del lavoro, della salute e politiche sociali ritenga di dare piena attuazione alla risoluzione approvata il 13 aprile 2005 dalle Commissioni IX ed XI della Camera dei Deputati, in particolare autorizzando l'Ipsema a considerare quale documento probante di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo, in sostituzione del curriculum rilasciato dal datore di lavoro, l'estratto matricolare regolarmente rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, ovvero la fotocopia autenticata del libretto di navigazione.(4-02116)

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02611

presentata da

ETTORE ROSATO

lunedì 23 marzo 2009, seduta n.150

ROSATO, CODURELLI, MONAI, VELO, BOSSA, MONDELLO, VICO, MOTTA, MARAN, MIGLIOLI, MARGIOTTA, CRISTALDI, GIULIETTI, LENZI, DE BIASI, BOFFA, SIRAGUSA, GNECCHI, VIOLA, FIANO, SCHIRRU, VILLECCO CALIPARI, MASTROMAURO, LOVELLI, MOSELLA, PIFFARI, TULLO, ENZO CARRA, CASTAGNETTI, TRAPPOLINO, SBROLLINI, STRIZZOLO e ROSSA. -

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

non sembra ancora profilarsi una soluzione all'umiliante situazione dei circa trentamila marittimi i quali, sia pur avendo atteso più degli altri lavoratori, erano giunti ad un passo dalla concessione dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto;

ricependo lo spirito della risoluzione approvata il 13 aprile 2005 dalle Commissioni IX ed XI della Camera dei Deputati, la legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006) all'articolo 1, comma 567, aveva stabilito che: «per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Ipsema. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004»;

in seguito, trattando del trasferimento da INAIL ad IPSEMA della competenza sulla procedura di accertamento dei requisiti per la concessione ai lavoratori marittimi che risultano essere stati esposti all'amianto (Legge 23 dicembre 2005, articolo 1, comma 567), il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Ipsema, con la deliberazione n. 91/2006 della seduta del 10 febbraio 2006, ha posto l'interrogativo (al comma 6) se il curriculum lavorativo fornito dal datore di lavoro possa essere sostituito da altre forme di dichiarazioni e (al comma 9) se per il curriculum lavorativo, la cui compilazione è posta a carico dell'azienda, possa considerarsi l'opportunità di prevedere un intervento di natura tecnico amministrativo dell'Istituto stesso diretto al completamento dell'istruttoria delle domande presentate dai lavoratori marittimi;

con un ordine del giorno del 13 dicembre 2006, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Ipsema ha rilevato che «nonostante le reiterate sollecitazioni rivolte al Ministero del Lavoro, la proposta di utilizzare l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di navigazione, quale documento probante di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo, non registra alcun passo avanti», denunciando che «tale situazione che impedisce di poter dare una risposta concreta alle attese dell'utenza marittima» ed ha auspicato che «vengano trovate delle soluzioni, amministrative o legislative, alle problematiche sollevate»;

in particolare, nel citato ordine del giorno, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Ipsema rende noto che, qualora il quadro normativo vigente, dovesse rimanere invariato, l'Istituto «si troverebbe in forte difficoltà e sarebbe costretto a declinare qualsiasi responsabilità anche di fronte al rischio di un contenzioso, con conseguenti notevoli oneri, stante le aspettative dei marittimi che

quotidianamente reclamano il rilascio della certificazione»;

a distanza di quasi due anni, in data 7 novembre 2008 l'Ipsema ha inviato la lettera CED 172237 a tutti i lavoratori marittimi che, nelle forme e con i metodi di rito, hanno chiesto certificazione per esposizione all'amianto, invitandoli a integrare la domanda con il curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, in quanto «l'Istituto non potrà avviare il procedimento amministrativo diretto alla emanazione del provvedimento di certificazione, attesa la mancanza di un documento indispensabile a tal fine»;

riscontrando una nota della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, l'Ipsema, con lettera dell'11 febbraio 2009, prot. n. DCAPSI/929/09, ha sostenuto di essere «perfettamente a conoscenza delle difficoltà che i marittimi hanno nel reperire il curriculum lavorativo, nonché delle iniziative parlamentari che sono state assunte nel passato per risolvere alcune delle problematiche che l'applicazione della disciplina vigente comporta»;

nella stessa lettera l'Ipsema, che ricorda di essersi «fatto promotore, presso le sedi competenti, di iniziative volte alla soluzione di tali difficoltà, nella speranza di risolvere almeno quelle di carattere procedurale», ribadisce come «la normativa vigente (...) non consente di poter avviare il procedimento allorché le domande stesse siano prive del curriculum»;

la lettera dell'Istituto si conclude ribadendo di essere «in attesa di una possibile ed auspicata modifica della disciplina contenuta nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004» -:

se il Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali intenda por fine all'odissea di tanti marittimi e, compiendo un atto di giustizia, provvedere con la massima urgenza a modificare la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004, stabilendo l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di navigazione quale documento probante di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo.(4-02611)

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01548

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 192 del 24/06/2009

Firmatari

Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 24/06/2009

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/06/2009

Stato iter:

IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01548
presentata da
MASSIMILIANO FEDRIGA
mercoledì 24 giugno 2009, seduta n.192

FEDRIGA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

è stato riconosciuto che l'esposizione all'amianto è fortemente nociva in quanto provoca tumori maligni della pleura e del peritoneo e, per tanto, con la legge 27 marzo 1992, n. 257 si è disciplinata la cessazione dell'impiego di amianto nelle attività produttive di qualsiasi tipo;

con il decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 è stato riconosciuto anche a personale marittimo esposto a fibre di amianto per un decennio il diritto alla concessione dei benefici previdenziali;

tuttavia, pur avendo incluso la categoria dei marittimi nel decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, gli stessi non riescono ad essere ancora oggi destinatari delle forme di tutela legislativa per esposizione all'amianto e ciò a causa delle oggettive difficoltà a reperire la documentazione necessaria attestante l'esposizione, soprattutto perché molte vecchie compagnie sono oramai sparite dal mercato, ma anche perché le attività lavorative elencate nel decreto ministeriale (l'articolo 2 al comma d), e), f)

del decreto ministeriale 27 ottobre 2004 individua chiaramente le attività lavorative svolte dal personale di macchina a bordo delle navi come comportanti esposizione all'amianto, in relazione alle tecniche di costruzione largamente impiegate in passato nella cantieristica navale) non sono riconducibili al lavoro svolto a bordo delle navi, nonostante l'esposizione all'amianto sia stata altamente probabile, anche se ovviamente da accertare, in relazione alle tecniche di costruzione largamente impiegate in passato nella cantieristica navale;

il predetto decreto, infatti, nell'individuare la documentazione da produrre a corredo della domanda, ai fini dell'avvio dell'attività istruttoria, prevede, fra l'altro, che le domande medesime siano corredate dall'elenco delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto, nonché dal curriculum lavorativo del marittimo e dalla dichiarazione del/dei datori di lavoro attestante la reale adibizione ad un'attività lavorativa comportante l'esposizione all'amianto in modo diretto ed abituale per un periodo non inferiore ad otto ore continuative e giornaliere;

l'articolo 1, comma 567, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) ha trasferito all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) la competenza relativa all'accertamento ed alla conseguente certificazione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi ai fini della concessione del beneficio previdenziale di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge 326 del 2003. Detta legge precisa, altresì, che restano valide le richieste di certificazione presentate dai marittimi all'INAIL in ottemperanza al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004; pertanto l'INAIL ha conseguentemente trasferito le domande presentate - circa 30 mila - per il riconoscimento dell'esposizione all'IPSEMA;

da tempo l'IPSEMA ha segnalato la difficoltà di applicare al settore marittimo la disciplina generale dettata dal citato decreto ministeriale 27 ottobre 2004 e ciò non solo ai fini dell'avvio dell'istruttoria (tutte le domande sono prive del curriculum lavorativo rilasciato dagli armatori che attesti l'adibizione ad attività comportanti l'esposizione all'amianto), ma anche dell'accertamento tecnico concreto e in più occasioni il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto ha denunciato tale situazione di stallo, che impedisce di poter concretamente chiudere la questione relativa al riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto ai lavoratori marittimi;

lo stesso Istituto, peraltro, ha fatto presente che «qualora il quadro normativo vigente, dovesse rimanere invariato, l'Istituto si troverebbe in forte difficoltà e sarebbe costretto a declinare qualsiasi responsabilità anche di fronte al rischio di un contenzioso, con conseguenti notevoli oneri, stante le aspettative dei marittimi che quotidianamente reclamano il rilascio della certificazione» -;

se il Ministro interrogato non ritenga doveroso, per porre fine all'odissea dei circa trentamila lavoratori marittimi interessati dalla problematica esposta in premessa, emanare con urgenza atti di propria competenza che modificano la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004 citato in premessa, riconoscendo l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di navigazione, quale documento probante di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo.

(5-01548)

ALLEGATO 2

5-01548 Fedriga: Problemi connessi all'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Fedriga, nell'atto che passo a discutere, richiama le modalità applicative della normativa concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, evidenziando le difficoltà operative, fin qui emerse, per i lavoratori del settore marittimo.

Numerose domande volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici medesimi non hanno, infatti, finora, avuto esito; ciò in quanto il decreto 27 ottobre 2004 dei Ministri del lavoro e dell'economia, attuativo dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, prevede che l'avvio del procedimento di accertamento sia subordinato alla presentazione di documentazione, risultata alla prova dei fatti, non facilmente reperibile, quale il *curriculum* lavorativo del marittimo che attesti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad un'attività lavorativa comportante l'esposizione all'amianto, in conformità alle previsioni del citato articolo 47.

Il procedimento di accertamento e il conseguente rilascio della certificazione, competenza prima dell'INAIL ed oggi dell'IPSEMA (articolo 1, comma 567, legge n. 266/2005), presenta, quindi, effettivamente, notevoli difficoltà per i marittimi dovute, in primo luogo, alla circostanza che tale categoria di lavoratori è spesso legata a diversi armatori che si succedono anche per brevi periodi di lavoro; che la sede di residenza della società armatrice spesso non corrisponde alla zona di residenza del lavoratore; che numerose società di navigazione hanno cessato la propria attività.

I marittimi spesso, quindi, non hanno la possibilità di ottenere tale certificazione, con la conseguenza che le istanze presentate vengono considerate improcedibili.

Il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, dà, comunque, una prima risposta alle difficoltà applicative evidenziate prevedendo, all'articolo 3, comma 5, che «Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il *curriculum* lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini».

Mi sembra opportuno, a questo punto, fare presente che la possibilità, auspicata dall'onorevole interrogante, di utilizzare - nei soli casi relativi a compagnie di navigazione cessate o fallite - l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di lavoro come documento probante dell'esposizione all'amianto va, comunque, subordinata ad un'istruttoria tecnica che consenta di ricavare, dai predetti documenti, la certezza del possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso ai benefici previdenziali di che trattasi.

Ciò premesso, il Ministero che rappresento ha fornito, al fine di individuare possibili soluzioni alle difficoltà evidenziate, con nota del 20 aprile scorso, indicazioni

operative alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro per la ricostruzione del *curriculum* lavorativo, attraverso l'estratto matricolare, quando non sia possibile effettuarla sulla base di elementi

Pag. 148

derivanti da accertamenti ispettivi, mancando riscontri oggettivi sia di natura documentale che testimoniale.

Sono, inoltre, allo studio ulteriori misure, sulla base della vigente normativa, volte a consentire la prosecuzione dell'*iter* di accertamento all'esposizione da parte dell'IPSEMA, competente, come già ricordato, relativamente ai periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'accertamento dell'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, secondo le modalità previste nel citato decreto 27 ottobre 2004, in particolare avvalendosi dei dati di cui all'articolo 3, comma 7, nonché di criteri tecnico-scientifici elaborati sulla base dei predetti dati.

In conclusione mi sembra di poter affermare che, attraverso il percorso intrapreso potranno, concretamente, essere, finalmente, risolte le difficoltà applicative della normativa in parola per il settore marittimo.

Pag. 149

nto.



CAMERA DEI DEPUTATI

A:	CON. TE ANTONINO NOBILE	Da:	ON. GABRIELLA MONDELLO
Fax:	06/6760 8539	Pag.:	03 compr.copertina
rel.:	06/67608678	Data:	25/06/09
cell.			
Ogg.:	Interrogazione	CC:	

Urgente Da approvare Vs. commenti RSVP Da inoltrare

sponsabilità anche di fronte al rischio di un contenzioso, con conseguenti notevoli oneri, stante le aspettative dei marittimi che quotidianamente reclamano il rilascio della certificazione » -:

se il Ministro interrogato non ritenga doveroso, per porre fine all'odissea dei circa trentamila lavoratori marittimi interessati dalla problematica esposta in premessa, emanare con urgenza atti di propria competenza che modifichino la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004 citato in premessa, riconoscendo l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di navigazione, quale documento probante di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo.

(5-01548)

Interrogazioni a risposta scritta:

MANCUSO e LO PRESTI. - *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

gli enti previdenziali professionali privati, istituiti con il decreto legislativo n. 103 del 1996, non possono modificare l'aliquota del contributo integrativo fissata nella misura del 2 per cento dall'articolo 8, comma 3, del citato decreto;

detti enti a differenza degli enti previdenziali professionali privatizzati a norma del decreto legislativo n. 509 del 1994 non hanno una propria legge istitutiva, se non il decreto legislativo n. 103 del 1996;

sebbene i regolamenti previdenziali degli enti istituiti dal decreto legislativo n. 103 del 1996 prevedano la possibilità di variare la percentuale dei contributi (soggettivo ed integrativo) in considerazione della risulanza dei bilanci consuntivi e delle verifiche tecnico-attuariali, previa delibera dell'assemblea nazionale, di fatto tale facoltà non può essere esercitata in mancanza di una fonte normativa di rango primario, che preveda tale possibilità:

la legge finanziaria per il 2007 richiede all'intero comparto delle casse dei professionisti di garantire la sostenibilità economica per almeno trent'anni, testando l'evoluzione anche a cinquant'anni -:

quali iniziative intenda adottare il Governo per rimuovere questa evidente disparità tra Enti di previdenza dei professionisti regolati dal decreto legislativo n. 509 del 1994 rispetto a quelli regolati dal n. 103 del 1996. (4-03333)

MONDELLO. - *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* - Per sapere - premesso che:

non sembra ancora profilarsi una soluzione alla problematica del riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori marittimi per esposizione all'amianto, nonostante che la legge n. 326 del 24 novembre 2003 riconosca anche al personale marittimo esposto a fibre di amianto per un decennio, il diritto alla concessione dei benefici previdenziali;

l'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2006, n. 266 del 2005 ha trasferito all'IPSEMA la competenza relativa all'accertamento ed alla conseguente certificazione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi ai fini della concessione del beneficio previdenziale ex decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003;

è in tal modo avvenuto il trasferimento delle istanze che ammontano a 29.550, da INAIL ad IPSEMA, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo a cui compete il riconoscimento dei benefici. Di tutte queste istanze presentate al novembre 2008 solo 300 erano munite di curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, indispensabile per il riconoscimento, e la stragrande maggioranza delle domande risulta improcedibile perché manca la documentazione curricolare richiesta alla categoria. Ai lavoratori marittimi, che sono stati i più esposti all'amianto, vengono rigettate le domande perché hanno difficoltà a ricostruire la

propria vita lavorativa a causa dei particolari ambiente di lavoro (ad esempio il luogo e il rapporto di lavoro spesso cambia, la residenza è diversa dal compartimento marittimo e alcune compagnie non esistono o sono estese e pertanto difficili da contattare). Si tratta secondo l'interrogante di una vera ingiustizia poiché ad oggi non hanno avuto alcun tipo di riconoscimento, né alcun diritto alla concessione dei benefici previdenziali. Dall'incontro avuto con i Dirigenti dell'associazione U.S.C.L.A.C. (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando) nella persona del Comandante Antonino Nobile l'interrogante ha appreso le difficoltà che i marittimi hanno nel ricostruire il *curriculum* lavorativo, ed ha altresì avuto notizia delle iniziative parlamentari che sono state assunte nel passato per risolvere alcune delle problematiche che l'applicazione della disciplina vigente comporta -:

se il Governo intenda assumere urgentemente iniziative normative dirette a modificare la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004, stabilendo che possano essere considerati l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di navigazione, documenti probanti di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo. (4-03334)

MURER. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Per sapere - premesso che:

in Italia secondo gli ultimi dati resi disponibili dell'Istat sono 2.615.000 le persone non autosufficienti. Si tratta di donne e uomini che riferiscono una totale mancanza di autonomia per almeno una delle funzioni che permettono di condurre una vita quotidiana normale;

se si considerano anche le persone che hanno bisogno di aiuto parziale per svolgere attività essenziali come alzarsi da un letto o da una sedia, lavarsi o vestirsi, il numero sale di molto fino a quasi sette milioni (circa il 13 per cento dell'intera popolazione);

a fronte di questa situazione appare insufficiente la dotazione del Fondo nazionale per la non autosufficienza, che permette di ripartire annualmente alle regioni, sulla base dei dati relativi alla popolazione non autosufficiente e residente, nonché di altri indicatori demografici e socio economici, le risorse;

il Fondo è stato istituito dal Governo Prodi, con la legge Finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti. La Finanziaria 2007 aveva assegnato, come stanziamenti per il Fondo, 100 milioni di euro per il 2007 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La successiva Finanziaria 2008 (l'ultima del Governo Prodi) aveva poi incrementato gli stanziamenti di 100 milioni per il 2008 e di 200 milioni per il 2009. I fondi ripartiti con questo decreto sono stati dunque complessivamente 700 milioni di euro: 300 milioni per il 2008 e 400 milioni per il 2009;

alla prova dei fatti le cifre si sono dimostrate insufficienti a fare fronte ai bisogni crescenti da quei segmenti di popolazione per le quali bisogna attivare interventi e servizi;

per fare fronte all'insufficienza della dotazione del Fondo nazionale gli enti locali, in particolar modo i comuni e le regioni, hanno dovuto attingere da risorse proprie, sempre più limitate, per riuscire a garantire un livello adeguato dei servizi;

la regione Veneto, che conta circa 90 mila anziani non autosufficienti e 30 mila disabili ha chiesto una riunione urgente della Conferenza Stato-regioni per scongiurare il pericolo paventato di tagli al già non adeguato Fondo nazionale per la non autosufficienza chiedendo, contemporaneamente, al Governo di investire di più sui temi dei servizi sociali e sanitari e della loro domiciliazione -:

se corrisponda al vero che sia nelle intenzioni del Governo di procedere a tagli

GIOVANNI DIMA. Signor Presidente, vorrei dire che dopo l'intervento del relatore sono più sicuro e più sereno, per cui va benissimo.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta del relatore, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori (ore 18,15).

SANDRA ZAMPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRA ZAMPA. Signor Presidente, magari se potessimo chiedere un po' più di silenzio...

PRESIDENTE. Onorevole Zampa, a fine seduta si corre sempre un po' questo rischio. I colleghi sono pregati di lasciare l'Aula in silenzio.

SANDRA ZAMPA. Intanto proverò ad alzare un po' la voce, così magari si sente.

Vorrei richiamare l'attenzione di quest'Aula nel giorno in cui si apre a L'Aquila il G8 degli otto grandi della Terra. Credo sia doveroso per noi accogliere l'appello per l'infanzia che una grande organizzazione indipendente internazionale ha rivolto, appunto, ai potenti della Terra. Tra le tante violazioni dei diritti ed i crimini che affliggono l'umanità e che interpellano le nostre coscienze...si può avere un po' di silenzio?

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Prego, onorevole Zampa.

SANDRA ZAMPA. Credo che, tra i tanti crimini che interpellano le nostre coscienze e la violazione dei diritti umani, particolarmente grave sia quello che riguarda l'infanzia. *Save the Children* ci ricorda che, nei giorni del G8, moriranno circa 75 mila bambini e chiede al G8 ed ai potenti della Terra di fare in modo che vengano garantite le condizioni per la loro sopravvivenza. Sono 40 milioni i bambini

che non hanno ancora accesso all'istruzione a causa della guerra; per mantenere le promesse fatte, e cioè ridurre la mortalità infantile di due terzi entro il 2015, occorre che gli otto grandi della Terra e gli altri Paesi che concorrono agli aiuti internazionali raddoppino le somme stanziare, fino a raggiungere almeno 7 miliardi di dollari entro il 2012; se il trend degli aiuti all'infanzia resta quello attuale, l'obiettivo verrà raggiunto soltanto nel 2045.

Credo che da qui oggi potremmo, dovremmo e siamo chiamati ad appoggiare e a condividere l'appello che viene rivolto a quanti, in questo momento, hanno aperto i loro lavori a L'Aquila per salvare i bambini nel mondo, i figli di tutti. Grazie (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*)

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 18,18).

GABRIELLA MONDELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELLA MONDELLO. Signor Presidente, intervengo unicamente per sollecitare la risposta alla mia interrogazione a risposta scritta n. 4-03334 riguardante il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto alla categoria dei marittimi.

PRESIDENTE. Onorevole Mondello, non mancherò di sollecitare il Governo in proposito.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 9 luglio 2009, alle 10:

Svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta termina alle 18,20.

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via Cesarea 2/23 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 39.950

Genova, lì 31 luglio 2009

Onorevole
Claudio Burlando
Presidente della Regione Liguria
G E N O V A

Facendo riferimento alla Sua pregiatissima del 29 luglio 2009, non conoscendo l'esatta portata della direttiva emanata dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, così come Le ha esposto il Ministro Maurizio Sacconi con propria lettera del 23 luglio 2009, osserviamo quanto segue :

1° - nella lettera si legge che il Ministero ha stabilito con propria direttiva per tutti i casi in cui il lavoratore marittimo è impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo, che le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio dovranno rilasciarlo tramite validazione dell'estratto matricola mercantile rilasciato dalle Capitanerie di Porto oppure delle copie del libretto di navigazione autenticate dalle medesime Capitanerie.

Nessuno metterà mai in discussione che il riferimento è per gli imbarchi su navi appartenenti a Società di Navigazione cessate di esistere. Riteniamo che il concetto della <impossibilità a reperire il curriculum lavorativo> debba includere anche il caso della prescrizione temporale per cui una data Società di Navigazione non è più tenuta a nessun atto a favore dell'ex marittimo dipendente. L'articolo 373, comma 1, del Codice della Navigazione stabilisce in anni due la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di arruolamento. Ciò significa per tutti i marittimi che hanno interrotto il proprio rapporto di lavoro da oltre due anni con una Società di Navigazione ancora esistente non potere ottenere il canonico curriculum lavorativo ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004. Il fatto assume rilevanza notevole per la nota atipicità del lavoro marittimo a natura precaria, per cui nel corso della propria vita lavorativa finisce con il cambiare spesso il datore di lavoro.

2° - negli estratti matricola mercantile e nei libretti di navigazione non sono annotate le prestazioni lavorative in posizione di comandata in navi in disarmo per lavori o in allestimento perché appena varate. Tali periodi sono pure assoggettati ad assicurazione con IPSEMA e l'avviamento al lavoro avviene per il tramite dell'Ufficio di Collocamento Gente di Mare delle Capitanerie di Porto. In sintesi, le posizioni lavorative in argomento non sono rilevabili né attraverso l'estratto matricola mercantile né attraverso il libretto di navigazione e nemmeno attraverso l'ipotetico libretto di lavoro di cui possa disporre un marittimo. Sono rilevabili, invece, esclusivamente attraverso gli estratti conto INPS, dove si leggono le matricole aziendali denuncianti il tipo di rapporto di lavoro, o attraverso eventuali dichiarazioni rese all'epoca dagli Armatori per lavoro di comandata prestato. Occorre quindi


individuare un correttivo anche per questi casi che per molte categorie di marittimi costituiscono rilevante importanza per la valutazione temporale.

3° - la consolidata giurisprudenza ha dato all'estratto matricola mercantile valenza di curriculum lavorativo ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004 per gli imbarchi su navi costruite anteriormente al 1985 ed effettuati sino al mese di gennaio 2000. Le decisioni dei Giudici in tale direzione sono state sentenziate a seguito di ricorso ai C.T.U. che hanno accertato quanto segue :

- a) – nelle navi costruite dal 1985 in poi la legge ha proibito l'uso dell'amianto;
- b) – la presenza di amianto sulle navi costruite anteriormente al 1985 in concentrazione tale da permettere l'applicazione del criterio di <presunzione di rischio>;
- c) – che il D.L. 271/99 ha imposto la bonifica dall'amianto su tutte le navi entro il mese di gennaio 2000.

Nel concludere, ringraziando anticipatamente per il tempo accordatomi, porgo i miei più distinti saluti.

USCLAC/UNCDIM
Il Presidente



(A. Nobile)

DM 27/10/2004 n. 16179 (testo vigente)

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 27 ottobre 2004 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 295). - Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Preambolo

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;

Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992;

Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione;

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;

Ritenuta l'opportunità di delineare un efficace raccordo tra le citate disposizioni, ai fini della razionale operatività delle modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;

Decreta:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Art. 1.

1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2

Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento

Art. 2.

1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

2. Per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;

g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

Articolo 3

Procedura

Art. 3.

1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.

I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.

3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.

4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini.

6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le

organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.

8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto.

Articolo 4

Disposizioni finali

Art. 4.

1. L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto.

L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Allo Sede INAIL di _____ Via/Piazza _____ Cap. _____ Prov. _____

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali (articolo 47, decreto-legge n. 269/2003 e norme di attuazione)

_____ sottoscritt _____

Codice Fiscale:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

nat ____ a _____ (Prov. _____) il ____ / ____ / _____, Sesso M [] F []

e residente in _____, (Prov. _____), Via/P.zza _____ N°

chiede il rilascio del certificato di riconoscimento del periodo lavorativo di esposizione all'amianto.

A tal fine:

1) dichiara di aver prestato la propria attività lavorativa presso le seguenti aziende:

	AZIENDA	SEDE DELLO STABILIMENTO		PERIODO LAVORATIVO
		Inizio		Fine
1				
2				
3				
4				
5				

6				
7				
8				

2) allega il curriculum professionale rilasciato dalle seguenti aziende con l'indicazione, per ogni periodo lavorativo, dei reparti e delle mansioni effettivamente svolte:

3) allega la seguente documentazione integrativa:

4) chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate al seguente indirizzo [*]:

Presso: _____

Via/P.zza _____ N° _____

C.A.P. _____ Città _____ (_____)

5) (facoltativo) dichiara di volersi avvalere del seguente Patronato ed allega la relativa delega:

Patronato: _____

Via/P.zza _____ N° _____

C.A.P. _____ Città _____ (_____)

_____, li ____ / ____ / _____

(firma)

[*] indicare solo se diverso da quello di residenza

— / — / —	— / — / —		
— / — / —	— / — / —		
— / — / —	— / — / —		

(Firma)



CONFITARMA
Confederazione Italiana Armatori

Circolare N. 12 del 15/01/2009

- Benefici previdenziali per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto.
- Rilascio al marittimo del curriculum (stato di servizio) da parte delle Aziende.

Abbiamo ricevuto dalle Aziende associate numerose richieste di chiarimento in merito alle dichiarazioni che i marittimi stanno richiedendo per il completamento delle pratiche, giacenti presso l'IPSEMA, per il riconoscimento dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto.

La Confitarma ha sempre consigliato, alle Aziende che ne facevano richiesta, di rilasciare esclusivamente un curriculum contenente lo stato di servizio del marittimo ovvero: nome, cognome, matricola, qualifica, nome della nave e periodo di imbarco.


Confermiamo pertanto quanto sopra riportato consigliando altresì di non utilizzare i modelli predefiniti che riportano dichiarazioni di esposizione all'amianto.

Il Ministero del Lavoro è stato da tempo sollecitato per autorizzare l'utilizzo, da parte dei marittimi, dell'estratto matricolare in luogo dei singoli stati di servizio, in considerazione dei frequenti casi di imbarchi con Aziende cessate o che hanno modificato la ragione sociale.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento ed inviamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gennaro Fiore





L'Assessore regionale al Lavoro, Università e Ricerca, delegato alle pari opportunità e politiche giovanili
Segreteria Particolare

FAX

TRIESTE, 25 SETTEMBRE 2009

DA – Marco Zala - Segreteria dell'Assessore Alessia Rosolen

fax 010 5535129

c.a. Presidente A. Nobile


Si invia per conoscenza copia della lettera al Ministro Sacconi a riguardo i benefici previdenziali da esposizione all'amianto ai lavoratori marittimi.
Cordiali saluti

Il nostro numero di fax è 0039- 040/3775176

In caso di ricezione difettosa telefonare allo 0039- 040/3775174

34133 Trieste – Via S.Francesco, 37

e-mail: ass.lav.univ@regione.fvg.it



protocollo n. 226/ass - 09/ MZ

Trieste, 5 ottobre 2009

Sen. Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
via Vittorio Veneto, 56
00187 Roma

OGGETTO: accertamento e certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi

Gent.mo Ministro,

vorrei sottoporle all'attenzione la questione relativa al benefici previdenziali da esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi. In data 30/07/2009 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha accolto la mozione affinché, al fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi, sia riconosciuto sufficiente il foglio matricolare, diversamente da quanto previsto nel Decreto del 12/03/2008 contenente "Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2007 n. 274, concernenti la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale".

Il Decreto citato, prevedendo la necessità per il rilascio della certificazione di esposizione all'amianto di produrre il curriculum professionale del lavoratore fornito dal datore di lavoro (oltre alla comunicazione da parte dell'ASL competenti della data di avvio delle bonifiche delle navi su cui è stato imbarcato il lavoratore) esclude gran parte dei marittimi nell'impossibilità di disporre di un proprio curriculum lavorativo a causa dell'atipicità del mestiere a natura precaria.

Tale atipicità trova riscontro nel continuo cambio del datore di lavoro per i suddetti lavoratori, e dall'impossibilità degli stessi di ottenere curriculum professionali da compagnie armatrici spesso sparse per il mondo o addirittura fallite.

Il riconoscimento del foglio matricolare contenente i dati relativi ai periodi di imbarco del marittimo sulle navi identificate, soluzione auspicata nella deliberazione del CIV - IPSEMA del 10/02/2006, nel sollecito al governo da parte di Confitarma all'inizio dell'anno e ancor prima dalla risoluzione delle Commissioni IX e XI della Camera dei Deputati nel 2005, garantirebbe, attraverso la presunzione di rischio, il riconoscimento del beneficio previdenziale da esposizione dall'amianto alla categoria, che in Friuli Venezia Giulia conta più di 700 marittimi aventi diritto.

GIANNI MANCUSO. Signor Presidente, anch'io desidero sollecitare una risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 4-00983, annunciata nella seduta del 5 settembre 2008 e rivolta al Ministero dell'interno. Questa interrogazione è relativa alla caserma dei Carabinieri di Trecate. Brevemente, nel merito, credo sia importante sollecitare perlomeno una risposta su questo intervento perché si tratta del secondo o terzo comune più popolato della provincia, che ha parecchi problemi di sicurezza e che ha oggettivamente bisogno che venga messa mano a questa importante infrastruttura. Faccio mie le parole del collega Zacchera che ha puntualmente richiamato la lentezza con cui riceviamo la risposta alle interrogazioni - anche io sono tra quelli che ne presentano solo qualcuna, non moltissime, credo 40-50 dall'inizio della legislatura - e registriamo ritardi veramente abissali. Questa interrogazione in particolare risale a più di un anno fa e richiedeva semplicemente una risposta scritta. Mi appello alla sensibilità della Presidenza.

IVANO STRIZZOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IVANO STRIZZOLO. Signor Presidente, intervengo anch'io per sollecitare una risposta alla mia interrogazione a risposta scritta n. 4-02671, del 27 marzo di quest'anno. Potrei quasi dire «mal comune mezzo gaudio» visto che anche i colleghi della maggioranza lamentano i lunghi e gravi ritardi del Governo nel rispondere alle interrogazioni. Con questa interrogazione chiedevo di avere precisazioni e chiarimenti sul viaggio inaugurale del treno *Frecciarossa* Milano-Roma presentato in pompa magna.

Approfitto della richiesta di sollecito, volta ad ottenere risposta a questa interrogazione, per preannunciare che domani ne presenterò un'altra per segnalare un fatto vergognoso accaduto oggi (e purtroppo non è un fatto isolato), quando questa mattina, assieme a tanti altri cittadini di questo Paese, dovevo prendere il

trenino che dall'aeroporto di Fiumicino conduce al centro di Roma. Ebbene, vi è stato un ritardo di un'ora e non è la prima volta che ciò capita, ma la cosa veramente inaccettabile è che, quando sono andato a chiedere spiegazioni, un addetto mi ha risposto che l'annuncio del ritardo veniva comunicato di quarto d'ora in quarto d'ora. Allora gli ho domandato perché non avessero annunciato che era prevista un'ora di ritardo e mi è stata data la risposta «ordini superiori», per non creare malcontento negli utenti (mentre così il malcontento diventa ancora più forte).

Il treno, tra l'altro, era di una sporcizia assolutamente incredibile ed allora ai vertici delle Ferrovie e di Trenitalia dico di vergognarsi di presentare al Paese un servizio di questo tipo, con cittadini stranieri che salivano sul treno inorriditi per le condizioni del treno ed anche per il grave ritardo (che, qualora annunciato da subito, avrebbe consentito alle persone di potersi organizzare diversamente).

Non so da chi sono stati nominati questi mega *manager*, questi grandi dirigenti delle Ferrovie dello Stato (non mi interessa se dal centrodestra o dal centrosinistra); mi auguro solo che al prossimo rinnovo non vengano confermati.

GABRIELLA MONDELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELLA MONDELLO. Signor Presidente, chiedo l'attenzione unicamente per sollecitare la risposta scritta a due interrogazioni a risposta scritta. La prima, che porta la firma di parecchi deputati (ho presentato oggi anche il sollecito per iscritto), è la n. 4-02611 presentata il 23 marzo 2009 a prima firma dell'onorevole Ettore Rosato (sottoscritta anche da me e da molti altri colleghi). La seconda interrogazione, sempre a risposta scritta, è la n. 4-03334 presentata il 24 giugno 2009, concernente il riconoscimento per la prevenzione e i diritti dovuti all'esposizione

all'amianto della categoria dei marittimi. Abbiamo necessità di una risposta perché le categorie interessate ce la sollecitano.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, solo pochissime parole semplicemente per corrispondere a quanto detto nell'intervento del collega Migliori. Non conosco e non conoscevo l'episodio, però posso garantire che il mio gruppo ed io personalmente siamo assolutamente solidali; soprattutto, in qualunque occasione intervenga la violenza a sostituire il confronto e le parole ciò non può che essere condannato da un partito che si chiama democratico (ma, credo, da qualunque soggetto politico che si trovi dentro o fuori di qui).

Purtroppo quello che è accaduto a Livorno succede in tante altre realtà. Parlo della mia città, dove ciò spesso accade e dove in non poche occasioni mi sono trovato ad esprimere solidarietà anche a parti avverse, così come parti a noi vicine, che sono state colpite. Ma credo che debba unirvi — tanto più alla luce di fenomeni ben più gravi che in questo momento stanno colpendo il nostro Paese — la convinzione che di fronte alla violenza vi debba essere un coro unanime di contrarietà e di respingimento al mittente di qualunque iniziativa che voglia mettere in discussione la libertà di ciascuno. Non conosco la dinamica, ripeto, ma non posso che unirvi alle parole del collega intervenuto.

GIUSEPPE GIULIETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GIULIETTI. Signor Presidente, vorrei associarmi alle ultime parole dell'onorevole Giachetti perché, al di là del merito dell'episodio, ogni qual volta un qualsiasi elemento di contrapposizione

sfocia nella violenza e nell'aggressione non può trovare nessuna forma di copertura da parte di alcuno, e quindi su questo mi pare che non ci possa essere distinzione.

Invece, signor Presidente, conoscendo la sua sensibilità e quella dell'Assemblea, voglio richiamare la sua attenzione sul tema delle morti sul lavoro. Lei sa che domenica c'è stata la Giornata nazionale organizzata con grande passione civile, come sempre, dall'Associazione degli invalidi sul lavoro. Purtroppo il contatore della morte continua a salire. Sono circa 850 i morti e, attenzione, parliamo soltanto dei morti compresi nelle statistiche, non di quelli che derivano da malattie di lungo raggio derivanti dagli infortuni (pensi al tema dell'amianto). Ieri vi sono stati altri tre morti, Presidente, due tra l'altro — se non ricordo male — nella provincia di Latina.

Dico tutto questo per porle una questione delicata. Noi votammo all'unanimità una risoluzione che chiedeva una campagna di informazione ossessiva su questi temi (« ossessiva » nel senso migliore): non la commozione derivante dal funerale, ma la prevenzione, la capacità di informare, di far conoscere le norme, di farle arrivare soprattutto nei cantieri dell'edilizia, laddove ci sono i subappalti, e in particolare nei confronti di quei cosiddetti extracomunitari i quali (non possiamo dimenticarli) spesso sono portatori di ricchezza e pagano un prezzo altissimo di morti e sono quelli più esclusi talvolta dalla prevenzione. Quindi, le chiederei di risollecitare alla stessa Commissione parlamentare di vigilanza l'attenzione su questi temi.

Concluderò con una battuta così è più comprensibile. Se si dedicasse al tema della prevenzione la stessa attenzione che si è dedicata a tre delitti privati (si pensi ad esempio ai tempi dedicati al caso di Garlasco), legittimamente, sarebbe possibile organizzare una grande campagna civile sul tema delle morti sul lavoro. Le chiederei di rappresentarlo anche alla Commissione di vigilanza con la passione che so le è propria su questi temi.

FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via Cesarea 2/23 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA II.

AMIANTO MARITTIMI – PROPOSTA EMENDAMENTO DECRETO 27.10.2004

"per i lavoratori marittimi l'estratto matricolare rilasciato dalle capitanerie di porto e/o dalle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro sostituisce quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del Decreto 27.10.2004".

COMUNICATO STAMPA

FEDERMANAGER: I RAPPRESENTANTI DEI
COMANDANTI DI LUNGO CORSO COINVOLGONO
LA CONFERENZA STATO-REGIONI SUL TEMA
DELL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO PER I MARITTIMI

Roma 21 ottobre 2009:

Una delegazione dell'USCLAC/UNCDiM - Unione Sindacale dei Capitani di lungo Corso al Comando e dei Direttori di Macchina - aderente a Federmanager, composta dal Presidente, Comandante Antonino Nobile, e dal Vice Presidente, Comandante Claudio Tomei, ha incontrato il 19 Ottobre il Governatore della Regione Liguria, On.le Claudio Burlando, e il Presidente della Conferenza Stato-Regioni, On. Vasco Errani, per sensibilizzarli all'annosa questione del riconoscimento delle tutele previdenziali da esposizione all'amianto per i marittimi.

In particolar modo, si è segnalata la difficoltà di applicazione al settore marittimo della disciplina generale posta dal decreto ministeriale 27/10/2004, che regola la materia, e della necessità di una modifica di tale normativa, affinché per la certificazione del rischio da esposizione all'amianto venga riconosciuta valida la presentazione dell'estratto matricola Marina Mercantile anziché del curriculum vitae, come oggi previsto.

Entrambi gli interlocutori politici hanno dato piena disponibilità a sostenere le richieste dell'USCLAC/UNCDiM, impegnandosi a presentare la suddetta tematica nella prossima riunione dei Presidenti delle Regioni, in modo da riproporla anche presso il Governo.

USCLAC-UNCDiM
Via Cesarea 2/23
16121 GENOVA
Tel. 010-5761424
Fax 010-5535129
www.usclac.it

F E D E R M A N A G E R

Via, Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI di MACCHINA

Segreteria Nazionale

16121 GENOVA - Via Cesarea 2/23 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

COMUNICATO STAMPA

I RAPPRESENTANTI dei COMANDANTI e DIRETTORI di MACCHINA TROVANO PIENA DISPONIBILITA' IN SICILIA SUL TEMA DELLA CERTIFICAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO PER I MARITTIMI

Palermo, lì 12 novembre 2009

Una delegazione dell'USCLAC/UNCDiM – Unione Sindacale dei Capitani di lungo Corso al Comando e dei Capitani Direttori di Macchina - aderente a Federmanager, composta dal Presidente, Comandante Antonino Nobile, e dal Direttore di Macchina Francesco Giuseppe D'Anniballe, membro della Segreteria Nazionale, in data 10 novembre 2009 ha incontrato il dott. Antonino Scimemi, Capo di Gabinetto del Governatore della Sicilia On.le Raffaele Lombardo, ed il dott. Antonino Purpura, Dirigente dell'Assemblea Regionale Siciliana, per sensibilizzarli all'annosa questione del riconoscimento delle tutele previdenziali da esposizione all'amianto per i marittimi.

In particolar modo, si è segnalata la difficoltà di applicazione al settore marittimo della disciplina generale posta del decreto ministeriale 27/10/2004, che regola la materia, e della necessità di una modifica di tale normativa, affinché per la certificazione del rischio da esposizione all'amianto venga riconosciuta valida la presentazione dell'estratto matricola Marina Mercantile anziché del curriculum vitae, come oggi previsto.

Entrambi gli interlocutori hanno dato piena disponibilità alle richieste dell'USCLAC/UNCDiM, impegnandosi perché anche i rappresentanti della Regione Sicilia sostengano la suddetta tematica nelle Sedi opportune.


USCLAC/UNCDiM

USCLAC/UNCDiM
Via Cesarea n. 2/23
16121 – GENOVA
Tel. 0105761424
Fax 0105535129
usclac@libero.it



Camera dei Deputati
Assemblea

Il Consigliere Capo del Servizio



Oggetto: Sollecito atto

significabile on. Mondello,

La informo che da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 3 novembre 2009, è giunta comunicazione circa l'avvenuto intervento, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la risposta al suo atto di sindacato ispettivo n. 4-3334 del 24 giugno 2009.

Con i migliori saluti.

Cordiali saluti,

(Giacomo Lasorella)

On. Gabriella MONDELLO
SEDE

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03334

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 192 del 24/06/2009

Firmatari

Primo firmatario: MONDELLO GABRIELLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 24/06/2009

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Stato iter: IN CORSO

Fasi iter:

SOLLECITO IL 08/07/2009
SOLLECITO IL 13/10/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03334
presentata da
GABRIELLA MONDELLO
mercoledì 24 giugno 2009, seduta n.192

MONDELLO. -

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

non sembra ancora profilarsi una soluzione alla problematica del riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori marittimi per esposizione all'amianto, nonostante che la legge n. 326 del 24 novembre 2003 riconosca anche al personale marittimo esposto a fibre di amianto per un decennio, il diritto alla concessione dei benefici previdenziali;

l'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2006, n. 266 del 2005 ha trasferito all'IPSEMA la competenza relativa all'accertamento ed alla conseguente certificazione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi ai fini della concessione del beneficio previdenziale ex decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003;

è in tal modo avvenuto il trasferimento delle istanze che ammontano a 29.550, da INAIL ad IPSEMA, l'istituto di previdenza per il settore marittimo a cui compete il riconoscimento dei benefici. Di tutte queste istanze presentate al novembre 2008 solo 300 erano munite di curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, indispensabile per il riconoscimento, e la stragrande maggioranza delle domande risulta improcedibile perché manca la documentazione curricolare

richiesta alla categoria. Ai lavoratori marittimi, che sono stati i più esposti all'amianto, vengono rigettate le domande perché hanno difficoltà a ricostruire la propria vita lavorativa a causa del particolare ambiente di lavoro (ad esempio il luogo e il rapporto di lavoro spesso cambia, la residenza è diversa dal compartimento marittimo e alcune compagnie non esistono o sono estese e pertanto difficili da contattare). Si tratta secondo l'interrogante di una vera ingiustizia poiché ad oggi non hanno avuto alcun tipo di riconoscimento, né alcun diritto alla concessione dei benefici previdenziali. Dall'incontro avuto con i Dirigenti dell'associazione U.S.C.L.A.C. (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando) nella persona del Comandante Antonino Nobile l'interrogante ha appreso le difficoltà che i marittimi hanno nel ricostruire il curriculum lavorativo, ed ha altresì avuto notizia delle iniziative parlamentari che sono state assunte nel passato per risolvere alcune delle problematiche che l'applicazione della disciplina vigente comporta -:

se il Governo intenda assumere urgentemente iniziative normative dirette a modificare la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 27 ottobre 2004, stabilendo che possano essere considerati l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di navigazione, documenti probanti di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo.(4-03334)


Classificazione EUROVOC:

CONCETTUALE:

ambiente di lavoro, amianto, associazione, contratto di lavoro, datore di lavoro, personale di bordo, residenza, sanità del lavoro, sicurezza del lavoro, sostanza pericolosa, vita lavorativa

SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2003 0326

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Assessore regionale al lavoro, università e ricerca, delegato alle pari opportunità e politiche giovanili	
tel. +39 0432 377 5172 fax +39 0432 377 5176	ass.lavoro@regione.fvg.it I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

protocollo n. 251/ass - 09/MS

Trieste, 10 novembre 2009

U.S.C.L.A.C./U.N.C.D.I.M
Via Cesareà, 2/23
16121 GENOVA


c.a. Presidente Antonino Nobile

OGGETTO: accertamento e certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione
all'amianto per i lavoratori marittimi

Caro Presidente Nobile,

in merito alla questione relativa ai benefici previdenziali da esposizione all'amianto per i
lavoratori marittimi, Le invio la risposta dell'Onorevole Ministro Sacconi.

L'occasione mi è gradita per inviarLe i miei più cordiali saluti.

Alessia Rosolen




*Il Ministro del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali*

Cari signori,

facendo seguito alla Sua nota relativa alla necessità di semplificare le modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori marittimi. Le rappresento che la questione è stata già affrontata da questo Ministero insieme all'Ente previdenziale interessato, l'IPSEMA, e l'approfondimento svolto ha condotto, come Le è noto, all'emanazione della direttiva del 14 luglio 2009.

Con essa, proprio nella direzione auspicata dalla mozione adottata lo scorso 30 luglio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, è stato chiarito, facendo leva su quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 del decreto 27 ottobre 2004, che in tutti i casi in cui il lavoratore marittimo sia impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo, la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio provvederà comunque, sostituendosi al datore di lavoro, al rilascio del curriculum stesso, tramite validazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto oppure del libretto di navigazione autenticato dalla Capitaneria medesima.

Come indicato nella direttiva, la Direzione provinciale del lavoro provvederà, inoltre, a trasmettere alla sede compartimentale IPSEMA competente il curriculum lavorativo, dandone comunicazione all'interessato, al fine di integrare la domanda già presentata e di consentire così l'avvio della procedura di accertamento della sussistenza e della durata di esposizione all'amianto da parte del predetto Istituto.

Mi cordialmente saluto Maurizio Sacconi

Maurizio Sacconi

Alessia Rosolan
Assessore regionale al lavoro, università e ricerca,
delegato alle pari opportunità e politiche giovanili
Via San Francesco 37
34133 Trieste

Genova, 26 novembre 2009
Prot. PG/2009/170863

Loro Vasa.

come ben sai, il riconoscimento dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto per i marittimi sta assumendo una rilevanza notevole per numero di lavoratori coinvolti, oltre 30.000, e per disagio sociale.

Sto seguendo da tempo la vicenda e ho già scritto una lettera al Ministro Sacconi la cui risposta pensavo avesse risolto il problema.

Purtroppo devo constatare che non è stato così, ad oggi rimane la rigidità dell'applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16179 del 27 Ottobre 2004 che malgrado ricomprenda anche i marittimi fra le categorie a rischio di esposizione, prevede, nell'ambito della certificazione del rischio, la produzione, da parte del richiedente, del curriculum lavorativo. Una richiesta logica per i lavoratori delle fabbriche, ma non per quelli del mare, che a causa dell'atipicità del lavoro a natura precaria e considerato l'alto numero di datori di lavoro avuti in carriera e l'altrettanto elevato numero di navi battenti bandiere estere, è un documento pressoché improducibile.


A tal fine sarebbe necessario proporre una modifica a tale decreto con la quale, per i lavoratori marittimi l'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto sostituisca quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del citato decreto.

Convinto che questo problema sia di comune interesse per molte Regioni, credo sia utile ed opportuno che diventi argomento di discussione all'ordine del giorno della Conferenza da Te presieduta e la cui soluzione venga rapidamente richiesta al Governo.

Certo del Tuo interessamento, invio cordiali saluti.

Claudio Burlando
Claudio Burlando

*Al Signor Presidente
Conferenza dei Presidenti
delle Regioni
Vasco Errani
ROMA*



Regione Liguria

Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova - Tel. 010 5488680/8681 - Fax 010 5488050
E-mail presidente.giunta@regione.liguria.it

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via Cesarea 2/23 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33075

Genova, 30 Novembre 2009

On.le MAURIZIO SACCONI
Ministro del Lavoro Salute
e Politiche Sociali
Via Veneto n° 56
00192 ROMA

Pregiatissimo Signor Ministro,

con riferimento alla Sua risposta del 29/10 alla nota inviataLe dall'Assessore regionale università e ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia, Sig.ra Alessia Rosolen, relativamente alla necessità di semplificare le modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori marittimi, devo purtroppo rilevare come la Sua Direttiva del 14 luglio scorso risolva solo in una bassa proporzione la problematica in oggetto.

In tale direttiva, infatti, "si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del citato decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previa apposite indagini, il curriculum lavorativo, sostituendosi al datore di lavoro". Queste speciali circostanze sono così individuate e circostanziate dal comma 5, art 3 del suddetto decreto: "Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile...".

Orbene, esiste ancora un gran numero di lavoratori del comparto cui la Sua Direttiva non può applicarsi, perché le compagnie marittime datrici di lavoro risultano ancora in esercizio, e che, ciononostante, si trovano nell'impossibilità di produrre il proprio curriculum lavorativo – e di certificare così sussistenza e durata dell'esposizione all'amianto, accedendo ai relativi benefici previdenziali per essi previsti – a causa della riluttanza (per non dire rifiuto) di suddette compagnie – certo su suggerimento della propria associazione di categoria Confitarma – nel fornire documenti che certifichino l'esposizione all'amianto, nel timore che possa derivarne per esse qualche onere previdenziale.


Quali che siano le ragioni di tale situazione, comunque, mi preme comunicarLe l'estrema parzialità della risoluzione fornita dalla Sua Direttiva del 14 luglio e l'inaccettabile e pluriennale perpetuarsi di una lapalissiana ingiustizia, che richiederebbe un intervento pronto e deciso del Suo Dicastero, nella direzione di un emendamento al decreto in questione che consentisse a **tutti** i lavoratori marittimi di sostituire quanto previsto dall'art. 3 comma 3 dello stesso con l'estratto matricolare rilasciato dalle capitanerie di porto e/o dalle competenti Direzioni del Lavoro provinciali.

Ciò anche alla luce delle numerose richieste al riguardo presentate da parlamentari di opposti schieramenti (nel solo 2009 mi risultano presentate un'interrogazione a risposta scritta dall'On. Ettore Rosato in data 26 gennaio, un'interrogazione a risposta scritta dall'On. Ettore Rosato in data 23 marzo, un'interrogazione a risposta in commissione dall'On. Massimiliano Fedriga, un'interrogazione a risposta scritta dall'On. Gabriella Mondello), senza dimenticare la risoluzione del 13 aprile 2005 delle Commissioni IX e XI della Camera, che impegnava il Governo ad emanare una circolare esplicativa ad integrazione del DM 27/10/2004.

La ringrazio per l'attenzione che vorrà nuovamente prestare a questa tematica e colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti.

USCLAC-UNCDIM

Il Presidente



(Com.te Antonino Nobile)

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

Segreteria Nazionale
16121 GENOVA - Via Cesarea 2/23 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129
USCLAC@libero.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA

Genova, lì 16 novembre 2009

Prot. 33071/09

Onorevole
Alessia Rosolen
Assessore regionale al lavoro, università e ricerca,
delegato alle pari opportunità e politiche giovanili
Via San Francesco n. 37
34133 – TRIESTE

OGGETTO : accertamento e certificazione della sussistenza e della durata
dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi.
Vostro prot. 251/ass-09/MS del 10.11.2009.

Nell'accusare ricevuta della Sua gentilissima richiamata in oggetto, in via preliminare ritengo di doverLa esclusivamente ringraziare a nome mio personale e di tutta la Categoria che rappresento.

Entrando nel merito della risposta che il Ministro On.le Maurizio Sacconi Le ha fornito, ritengo necessario ribadire la necessità di una maggiore, quanto elementare, chiarezza con cui istruire le Direzioni provinciali del lavoro e che di seguito sintetizzo. A nostro giudizio occorre che il Ministro con una nuova direttiva specifichi che nel significato di <in tutti i casi in cui il lavoratore marittimo sia impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo> è compreso anche quello in cui l'armatore rifiuti il rilascio del canonico curriculum o non prenda nemmeno in considerazione la richiesta del lavoratore marittimo così come spessissimo accade. Tale nostra eccezione deriva dalla realtà operativa riscontrata a seguito della emanazione della direttiva 14 luglio 2009 emanata dal Ministro. E' quello appena delineato l'ultimo tassello necessario perché possa considerarsi conclusa la vicenda che ha discriminato, oltre che mortificato, i lavoratori del comparto e che tante energie sta richiedendo.

Certo di avere circostanziato in maniera appropriata il fatto, nel ringraziare ulteriormente, porgo i miei più distinti saluti.

Il Presidente
USCLAC/UNCDiM
(Com.te Antonino Nobile)

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02257

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 259 del 16/12/2009

Firmatari

Primo firmatario: AMICI SESA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/12/2009

Commissione assegnataria

Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/12/2009

Stato iter:

IN CORSO

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/12/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02257
presentata da
SESA AMICI
mercoledì 16 dicembre 2009, seduta n.259

AMICI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che modifica la legge n. 257 del 1992, ha riconosciuto anche al personale marittimo esposto a fibre di amianto per un decennio, il diritto alla concessione dei benefici previdenziali;

il decreto del Ministro del lavoro del 27 ottobre 2004, che dà attuazione alla legge 326 del 2003 stabilisce le modalità per la presentazione dei benefici previdenziali (articolo 3 comma 3), stabilisce che il procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione di un curriculum lavorativo che deve essere rilasciato al datore di lavoro;

l'articolo 1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ha disposto il passaggio di competenza dall'INAIL all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) relativamente al rilascio delle certificazioni di esposizione per i lavoratori marittimi assicurati presso l'IPSEMA stesso;

l'applicazione della normativa generale presenta delle difficoltà per i lavoratori del settore marittimo in quanto è spesso difficile, se non impossibile, ricostruire la loro vita lavorativa a causa della peculiarità della attività svolta, caratterizzata da frequenti cambiamenti di luogo e di rapporto di lavoro; la residenza del lavoratore non coincide con il compartimento marittimo in cui è iscritta la società armatoriale;

per i lavoratori marittimi, con atto del 14 luglio 2009 pervenuto ad IPSEMA il 20 luglio 2009, il Ministro del lavoro aveva ravvisato «l'esigenza di trovare adeguata soluzione, allo scopo di rendere completamente fruibile anche in favore dei lavoratori del settore marittimo il diritto al beneficio previdenziale, riconosciuto dalle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito (...) dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, si ritiene di poter applicare (...) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 27 ottobre 2004 che (...) consente alla Direzione Provinciale del Lavoro di rilasciare (...) il curriculum lavorativo (...) pertanto, in tutti i casi di lavoratore marittimo impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo, la Direzione Provinciale del Lavoro (...) provvederà al rilascio del predetto curriculum (...) tramite validazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto oppure del Libretto di Navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria (...)»;

già in data 17 settembre 2009 l'IPSEMA denunciava l'assenza di circolare esplicativa e successivamente le Direzioni provinciali del lavoro, tra le quali quella di Trieste, con atto del 4 novembre 2009, hanno rifiutato di dare applicazione a detto atto di indirizzo ministeriale sul presupposto di carenza di «circolare esplicativa», rendendo di fatto non fruibili, per i lavoratori marittimi, i benefici contributivi per esposizione ad amianto -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda intraprendere al fine di far cessare tali condotte degli enti previdenziali e se intenda avviare una verifica sulla legittimità del modus operandi di cui sopra;

se intenda emanare la «circolare esplicativa» o le «istruzioni operative» ovvero adottare le più opportune iniziative nei confronti di chi non applica l'atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato per rendere efficacemente fruibili i diritti per i benefici contributivi per esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi e per quelli malati e per le loro vedove ed orfani e quali iniziative intende intraprendere per sollecitare l'IPSEMA ad istruire le varie domande di rilascio di esposizione all'amianto, indispensabili per l'erogazione della prestazione, che pur presentati da anni, sono ancora senza risposta.

(5-02257)

Commissione Salute: 16 dicembre 2009

- Regioni presenti: ABRUZZO (Venturoni), EMILIA ROMAGNA (Bissoni), LOMBARDIA (Bresciani), MOLISE (Passarelli)

Decisione della Commissione

La commissione ha condiviso la richiesta del Presidente della Regione Liguria a favore dei lavoratori marittimi esposti all'amianto. Ha valutato all'unanimità positivamente l'emendamento predisposto dal gruppo tecnico che prevede la modifica dell'art. 3, comma 3, del DM 16179/2004 prevedendo che per i lavoratori marittimi l'estratto matricolare rilasciato dalla capitaneria di porto sostituisca il curriculum lavorativo. L'emendamento è stato trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l'approvazione ed il successivo inoltro al Governo.

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

Segreteria Nazionale

16121 GENOVA - Via Cesarea 2/23 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33077

Genova, 18 Dicembre 2009

Preg.ma Dott.ssa
PALMIRA PETROCELLI
Direttore Generale IPSEMA
Via San Nicola da Tolentino n. 5
00187 R O M A RM

OGGETTO : problematica riconoscimento benefici previdenziali da
esposizione all'amianto per i Lavoratori Marittimi

La presente per sottoporre alla Sua cortese attenzione l'immobilismo per il problema cui all'oggetto. Infatti, le uniche novità in merito sono fornite dalla giurisprudenza con le Sentenze d'Appello emesse dal Tribunale di Palermo, favorevoli ai Lavoratori Marittimi, e delle quali ventisei sono passate in giudicato, per avere l' INPS dimostrato di non ritenere opportuno il ricorso in Cassazione, liquidando ai pensionati la nuova pensione e gli arretrati (sei a Dicembre 2009 e per gli altri venti a Gennaio 2010). Ai ricorrenti, i Giudici, hanno riconosciuto l'estratto matricola mercantile quale documento sostitutivo del Curriculum Vitae come da D.M. 27 ottobre 2004 e con riferimento ad imbarchi effettuati su navi esistenti e per Società di Navigazione non cessate, quali la Siremar s.p.a. di Palermo.


Ciò premesso, ritenendo ogni ritardo in merito foriero esclusivamente di oneri a carico dell'IPSEMA e dell'INPS per spese di giudizio, specificatamente per il C.T.U. come il caso di Trapani/Palermo, e sempre in attesa dopo i colloqui avuti il 21/09/2009 in Roma e nei primi giorni di ottobre u.s. a Trieste, desideriamo sapere se avete iniziato ad esaminare le pratiche da Voi acquisite, e con quali criteri, e se i Vostri Uffici periferici sono stati istruiti allo scopo.

Rimaniamo in cortese ed urgente attesa di riscontro, anche in subordine alle recenti Direttive disposte dal Ministro Maurizio Sacconi, cogliamo occasione di inviarVi i nostri migliori auguri di Sereno Santo Natale e Felice anno nuovo.

Distinti saluti.

USCLAC/UNCDIM

Il Presidente



(Com.te Antonino Nobile)

Genova, 21 gennaio 2010
Prot. pg/2010/9995

caro Gianni,

Ho ricevuto in questi anni numerosissime segnalazioni da parte di lavoratori marittimi e di marittimi pensionati relative alla inaccettabile discriminazione che questi lavoratori hanno subito per quanto riguarda i trattamenti pensionistici che derivano dall'esposizione all'amianto.

Come certamente Ti è noto si tratta della categoria più colpita, poiché per decine di anni i marittimi sono stati esposti 24 ore al giorno in ambienti con forte presenza di amianto, ma è anche quella che ha avuto il minore riconoscimento.

Per lungo tempo le norme pensate per la tutela dei lavoratori esposti all'amianto sono state riferite a quanti avevano come Ente assicurativo l'Inail, mentre i marittimi, facendo capo all'Ipsema, non sono stati presi in considerazione.

Negli ultimi anni la legislazione ha incluso i marittimi, ma senza che si potesse giungere all'applicazione concreta dei benefici conseguenti. Non senza paradossi assai poco comprensibili per esempio sono stati riconosciuti benefici a figure delle professionalità portuali che saltuariamente svolgevano ispezioni a bordo delle navi, mentre nulla di simile è stato ottenuto per quanti passavano l'intera giornata sulle imbarcazioni.

Sto seguendo da tempo la vicenda e ho già scritto una lettera al Ministro Sacconi la cui risposta pensavo avesse risolto il problema (vedi lettere allegate).

Purtroppo devo constatare che non è stato così, ad oggi rimane la rigidità dell'applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16179 del 27 Ottobre 2004 che malgrado ricomprenda anche i marittimi fra le categorie a rischio di esposizione, prevede, nell'ambito della certificazione del rischio, la produzione, da parte del richiedente, del curriculum lavorativo. Una richiesta logica per i lavoratori delle fabbriche, ma non per quelli del mare, che a causa dell'atipicità del lavoro a natura precaria e considerato l'alto numero di datori di lavoro avuti in carriera e l'altrettanto elevato numero di navi battenti bandiere estere, è un documento pressoché improducibile.

Mi rivolgo a Te con l'auspicio che un Tuo autorevole interessamento possa risolvere questa vicenda che sta creando forti tensioni sociali tra i numerosissimi marittimi della mia Regione e in tutto il Paese, specialmente nel Mezzogiorno.

Cordiali saluti.

Claudio Burlando
Claudio Burlando

Ill.mo On.
Gianni Letta
Sottosegretario Presidenza
Consiglio dei Ministri
ROMA



Regione Liguria

Piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova - Tel 010 5488660/8651 - Fax 010 5488051
E-mail presidente giunta@regione.liguria.it

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)

Giovedì 4 febbraio 2010

ALLEGATO 5

5-02257 Amici: Benefici previdenziali per determinate categorie di lavoratori esposti all'amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla rilevante questione posta all'attenzione dall'Onorevole Amici in ordine alle modalità operative in materia di concessione dei benefici previdenziali, normativamente previsti, per i lavoratori marittimi esposti all'amianto, ricordo che la competente Direzione generale dell'Amministrazione che rappresento, con nota del 20 aprile 2009, ha emanato istruzioni operative alle proprie sedi territoriali, riferite specificamente al *curriculum* lavorativo per i suddetti lavoratori, in considerazione delle notevoli difficoltà incontrate nella pratica per il rilascio dello stesso. Con successiva direttiva del Ministro del lavoro, del 14 luglio 2009, ravvisata l'esigenza di trovare adeguata soluzione alle difficoltà di reperimento del *curriculum*, in modo da rendere concretamente fruibile per i lavoratori di che trattasi il diritto al beneficio previdenziale, si è ulteriormente precisato che, in caso di impossibilità da parte del lavoratore di venire in possesso di tale documento, gli uffici competenti per territorio debbano provvedere al rilascio, ove non in possesso di altra documentazione utile ai fini dell'accertamento, tramite validazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto oppure del libretto di navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria.

In seguito si sono tenute riunioni con l'IPSEMA volte, a concordare, ulteriori istruzioni operative ai fini della suddetta validazione dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione, tenuto anche conto della necessità, evidenziata dall'Istituto stesso, di conoscere le attività svolte alle dipendenze di un armatore, per un periodo determinato, per poter procedere all'accertamento dell'esposizione all'amianto (attività da elencare nell'ambito del *curriculum*).

Faccio presente, inoltre, che l'Istituto predetto, con circolare del 20 gennaio scorso, ha dato indicazioni alle proprie Sedi Compartimentali per l'istruttoria di quelle domande che, sulla base della normativa vigente, risultano procedibili, in quanto munite di *curriculum* o di documento sostitutivo rilasciato dai competenti uffici che dia atto degli accertamenti eseguiti e degli esiti ottenuti, anche attraverso le informazioni dell'estratto di matricola o del libretto di navigazione.

In conclusione, non posso che confermare la disponibilità dell'Amministrazione che rappresento ad approfondire, nelle sedi più opportune, con tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, i profili di criticità, ancora concretamente sussistenti, relativi alla questione sollecitata, al fine di individuare possibili soluzioni operative.

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via Cesare 2/23 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

usclac@libero.it

www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33085

Genova, 19 febbraio 2010

On.le CLAUDIO BURLANDO
Presidente
REGIONE LIGURIA
P.zza De Ferrari 1
16121 GENOVA

Gentile Presidente,

In allegato Le inviamo copia di una circolare Ipsema relativa alla questione "amianto" per i marittimi. Dalla lettura della stessa abbiamo dedotto che, secondo noi, le domande che raggiungeranno il traguardo finale saranno ben poche e tutte appartenenti alla categoria dei "macchinisti", cosa che noi contestiamo vivamente, poiché chi ha vissuto per mesi in stanze rivestite da amianto ha avuto le stesse condizioni ambientali pur essendo della sezione "coperta".

Riteniamo alquanto strana la valutazione dei fatidici curricula rilasciati dalle varie società (quando rilasciati), essendo la valutazione degli stessi, sempre secondo la suddetta circolare, sottomessa alla dichiarazione degli armatori circa le mansioni e/o l'esposizione all'amianto a dipendenza dei lavori svolti, che a quanto ci risulta non sono specificati dagli armatori (a parte la mansione).

Le saremmo pertanto grati per un Suo interessamento circa un chiarimento definitivo sulla fine che faranno le migliaia di domande presentate dal personale di "coperta".


A nostro avviso, come abbiamo ripetuto in diverse sedi, soltanto una modifica del DM n. 16179 del 27/10/2004 che preveda per i lavoratori marittimi la presentazione dell'estratto matricolare rilasciato alla Capitaneria di Porto in sostituzione del curriculum lavorativo, potrà permettere l'applicazione concreta dei benefici previdenziali conseguenti l'esposizione all'amianto per i marittimi, incluso la sezione coperta.

E' inoltre da tenere presente che la risoluzione della "problematica amianto marittimi" sarà sicuramente utile in occasione della privatizzazione Tirrenia, tenendo conto degli esuberanti e di quanto andrà a risparmiare lo Stato per ammortizzatori sociali.

RingraziandoLa ancora una volta per la Sua attenzione, cogliamo l'occasione per inviarLe i migliori saluti.


USCLAC/UNCDIM

Il Presidente



(Antonino Nobile)

All.



Roma, 25 gennaio 2010
Prot. DCAPSI/560/10 ss

Alle Sedi Compartimentali
IPSEMA di
Napoli, Genova, Palermo e
Trieste

p.c. Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione
Generale per l'attività ispettiva
Via Cesare de' Tolleris, 12
Roma

Circolare n. 1 /10

Oggetto: linee guida per l'accertamento dell'esposizione all'amianto

1. Premessa

Il D.L. 30/09/2003 n. 269 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003 n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326), all'art. 47, comma 3, ha previsto per i lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, e che sono stati esposti all'amianto, il riconoscimento di un particolare beneficio previdenziale.

La misura riguarda, tra gli altri, i lavoratori del settore marittimo la cui assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, è stata gestita prima dalla Casse Marittime e ora dall'IPSEMA.

Il beneficio previdenziale consiste nell'applicazione del coefficiente moltiplicativo di 1,25 al periodo lavorativo con esposizione all'amianto e ciò ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non già della maturazione del diritto di accesso alle mensiline

L'attuazione della predetta normativa è stata demandata ad un apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che è stato adottato il 27 ottobre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2004, n. 295.

I requisiti essenziali per il riconoscimento sono i seguenti:

- a. svolgimento di una o più attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto così come individuate dall'art. 2, comma 2, del D.M. 27 ottobre 2004;
- b. esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c. esposizione all'amianto per un periodo lavorativo non inferiore a dieci anni;
- d. inoltro all'INAIL entro il 15 giugno 2005 della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto a pena di decadenza dal diritto ai benefici previdenziali.

L'accertamento della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto, originariamente di competenza dell'INAIL, è stato successivamente attribuito all'IPSEMA dall'art.1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per i lavoratori marittimi relativamente ai periodi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dal nostro Istituto.

Sulla base di tale disposizione, come è noto, previo accordo tra gli Istituti assicuratori, l'INAIL ha trasmesso alla Direzione Generale dell'IPSEMA le domande presentate dai marittimi per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto.

2. Presentazione della domanda

Al fine di facilitare la presentazione e l'istruttoria delle richieste di certificazione dell'esposizione all'amianto, è stato allegato al citato Decreto Ministeriale 27 ottobre 2004 uno schema di domanda ai fini della concessione dei benefici previdenziali.

In proposito, giova sottolineare che l'utilizzo da parte del marittimo di uno schema diverso di domanda non è di per sé elemento impeditivo all'avvio dell'istruttoria della domanda o di reiezione della stessa.

La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, come sopra anticipato, doveva essere presentata dal marittimo all'INAIL, a pena di decadenza, entro il 15 giugno 2005 (180° giorno dalla data di pubblicazione - 17 dicembre 2004 - del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2004 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata (art. 3, comma 2, D.M. 27 ottobre 2004).

Pertanto, ai fini della verifica della presentazione nei termini della domanda farà fede la data del protocollo INAIL apposto sulla documentazione o la data del timbro postale. La verifica della data del timbro postale, per accertare la presentazione nei termini della domanda, è essenziale nel caso in cui la data di protocollo INAIL risulti posteriore al 15 giugno 2005.

L'art. 3, comma 2, del D.M. 27 ottobre 2004 chiarisce, inoltre, che i lavoratori che avessero presentato la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto prima del 2 ottobre 2003 dovevano ripresentarla sempre entro la scadenza del 15 giugno 2005.

Le domande inoltrate fuori termine e non riproposte entro il termine sopra indicato devono essere respinte con apposito provvedimento motivato. Attivita, quest'ultima, in parte già svolta direttamente dalla Direzione nei casi esaminati a seguito di sollecito di avvio del procedimento o di presentazione della domanda in data successiva al trasferimento della competenza di accertamento dall'INAIL all'IPSEMA.

Giova per ultimo sottolineare che l'Istituto non può avviare l'istruttoria di domande che non risultano precedentemente trasmesse dall'INAIL, o direttamente presentate all'IPSEMA, entro il citato termine di scadenza, anche se erroneamente.

Nel caso, quindi, il richiedente dichiara di aver inoltrato regolarmente la domanda all'INAIL e la stessa non si rinvenisse tra quelle trasmesse da quest'ultimo Istituto all'IPSEMA, codeste Sedi provvederanno a rappresentare tale circostanza alla sede INAIL di competenza e ad attendere gli elementi di risposta. In proposito, la scrivente Direzione ha già provveduto, con apposita nota, ad interessare tutte le Direzioni Regionali INAIL, perché, in vista dell'istruttoria delle domande, provvedano a trasmettere l'eventuale documentazione ancora in loro possesso.

Si raccomanda la massima attenzione su tali argomenti di natura procedurale in quanto sono già stati riscontrati dei casi di marittimi che hanno interessato le Direzioni Provinciali del Lavoro (D.P.L.) per il rilascio del curriculum lavorativo sostitutivo senza aver presentato nei termini la domanda di accertamento dell'esposizione.

Per ovviare a tali inconvenienti, è opportuno segnalare alle D.P.L., con apposita comunicazione, di avviare l'istruttoria per il rilascio del curriculum sostitutivo solo dietro presentazione dell'apposita nota (cfr. punto 3 della presente circolare) che l'IPSEMA ha da tempo inviato ai marittimi che risultano aver presentato la domanda all'INAIL priva del prescritto curriculum lavorativo (la quasi totalità), con l'invito a provvedere all'integrazione del documento mancante ricorrendo, nei casi previsti, all'ausilio delle D.P.L.

3. Presentazione del curriculum lavorativo

L'art. 3, comma 3, del D.M. 27 ottobre 2004 subordina, come è noto, l'avvio del procedimento di accertamento dell'esposizione all'amianto alla presentazione del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro ed attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto ed indicate all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto.

La mancanza, pertanto, del curriculum lavorativo impedisce di poter avviare l'istruttoria della domanda.

In proposito, come detto precedentemente, la Direzione Generale ha già invitato, con apposita nota (all.1) inviata a tutti i marittimi che hanno presentato domanda priva di curriculum lavorativo, ad integrare la stessa con il documento mancante, ricordando in particolare che, in caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, occorre rivolgersi alla D.P.L. per il rilascio del documento sostitutivo. Alla luce di ciò sono già pervenuti dei documenti da parte delle D.P.L., che si è provveduto ad inserire nei fascicoli recentemente trasmessi a codeste Sedi, sulla cui valutazione si rimanda a quanto sarà detto più avanti.

La normativa non stabilisce un termine ultimo per l'invio del curriculum; pertanto quest'ultimo, oltre che allegato originariamente alla domanda, potrà essere trasmesso anche successivamente.

In merito a tale punto, data comunque la necessità di definire i procedimenti amministrativi, si ritiene che le domande prive del curriculum o del documento sostitutivo rilasciato dalle D.P.L., potranno essere in futuro rigettate, previa comunicazione agli interessati. Ciò in relazione al tempo trascorso dalla presentazione della domanda, all'attività sollecitatoria già svolta dall'Istituto e alla posizione ministeriale, ormai consolidata, di non ritenere opportuno modificare le disposizioni vigenti, dando la possibilità di sostituire il curriculum con l'estratto matricola o il libretto di navigazione. Il rigetto, comunque, date le difficoltà che gli interessati incontrano nel reperire il curriculum lavorativo, potrà essere effettuato solo dopo il completamento dell'esame di tutte le domande in regola e comunque non prima del 31/12/2011. Su tale argomento la Direzione si riserva in prosieguo di fornire ulteriori istruzioni operative.

Resta inteso, in linea con quanto già disposto dall'INAIL per gli accertamenti di propria competenza, che le domande prive di curriculum non dovranno in alcun modo essere istruite.

Il contenuto del curriculum lavorativo riguarda:

- a. l'indicazione dei periodi temporali di occupazione del lavoratore;
- b. le mansioni espletate;
- c. il luogo dove detta attività è stata svolta;

- d. l'attestazione del requisito concernente lo svolgimento di una o più attività tra quelle comportanti l'esposizione all'amianto elencate nell'art. 2, comma 2, del D.M. 27 ottobre 2004.

Tale attestazione è atto di competenza del datore di lavoro.

Ai fini della predisposizione del curriculum, si ricorda che il D.M. 27 ottobre 2004, in linea con quanto operato con la domanda di certificazione, reca in allegato un apposito schema. Resta ovviamente inteso, così come chiarito per la domanda, che l'utilizzo da parte dell'armatore di uno schema diverso di curriculum rispetto a quello allegato al citato decreto non è di per sé elemento impeditivo all'avvio dell'istruttoria. Solo la non conformità del curriculum, infatti, ai contenuti essenziali previsti nello schema di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale e sopra richiamati comporta l'improcedibilità della domanda e successivamente la reiezione. In merito, considerato che alcuni dei c.d. curricula allegati alle domande si sostanziano in una semplice attestazione di lavoro dipendente, si ritiene, in considerazione delle citate difficoltà di reperimento del curriculum da parte dei marittimi e delle incertezze del quadro normativo, che la reiezione può essere disposta solo dopo una comunicazione per iscritto agli interessati sulla necessità di produrre un documento conforme alla normativa vigente con la concessione di un termine di sei mesi per la produzione del curriculum completo.

La produzione, parimenti, di un curriculum che attesti la non adibizione alle attività comportanti esposizione all'amianto comporta la reiezione della domanda.

Si evidenzia che, sul rilascio ed sul contenuto dei curricula, gli interessati possono instaurare una controversia di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro che esula dalle attribuzioni dell'Istituto, come dispone l'art. 3, comma 4, del D.M. 27 ottobre 2004. L'instaurarsi, ovviamente, di una controversia su tali tematiche presso la D.P.L. sospende l'esame della domanda di accertamento dell'esposizione fino alla sua definizione.

In merito alle difficoltà sopra accennate da parte dei marittimi di reperire il curriculum lavorativo e alla proposta più volte avanzata dall'Istituto di sostituire al curriculum l'estratto matricola o il libretto di navigazione, si conferma che allo stato la volontà ministeriale è di lasciare invariato il quadro normativo vigente, dettato precedentemente per il rilascio della certificazione di esposizione all'amianto (D.M. 27 ottobre 2004).

Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha, infatti, recentemente inviato ai propri uffici e all'IPSEMA una nota di indirizzo (Prot. 01-GAB 0007023 2.176 del 14 luglio 2009 - all. 2) sulle procedure di accertamento dell'esposizione all'amianto per il settore marittimo.

Il Ministro, in particolare, al fine di facilitare il rilascio del curriculum sostitutivo, nei casi di impossibilità a reperirlo, suggerisce alle D.P.L., in mancanza di altra documentazione utile, di

procedere alla "validazione" dell'estratto matricola rilasciato dalle Capitanerie di Porto o del libretto di navigazione.

La Direzione, in proposito, ha già avuto modo di rappresentare alla Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che l'indirizzo del Ministro non autorizza il semplice inoltro dell'estratto matricolare da parte delle D.P.I. (documento, peraltro, molto spesso già presente nel fascicolo della domanda, anche se in copia) essendo comunque necessario, quantomeno, dare atto della impossibilità di reperire il curriculum da parte del marittimo e che gli accertamenti demandati alle D.P.I. per la certificazione dei contenuti richiesti per il curriculum dal D.M. 27 ottobre 2004 sono risultati infruttuosi.

Alla luce di tali chiarimenti, pertanto, qualora il documento sostitutivo del curriculum non risulti coerente con i contenuti richiesti dal D.M. 27 ottobre 2004, oppure con i presupposti legittimanti l'intervento sostitutivo delle D.P.I. (impossibilità di reperire il curriculum ed infruttuosità degli accertamenti) estensivamente intesi dalla nota del Ministro del 14 luglio 2009 (all.2), codeste Sedi sono invitate a contattare la D.P.I. interessata e chiedere gli opportuni chiarimenti ed eventuali integrazioni.

Codeste Sedi sono autorizzate anche a proporre e concordare con le D.P.I. modalità di collaborazione più snelle al fine di facilitare il rilascio e l'acquisizione dei predetti documenti sostitutivi.

Resta, comunque, inteso che il curriculum lavorativo non può essere sostituito dal semplice invio da parte del marittimo dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione, come più volte già ribadito agli interessati dalla Direzione, stante il disposto dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 27 ottobre 2004 che non ne consente per i contenuti parziali l'equiparazione, anche se atto proveniente da una Amministrazione pubblica.

4. Procedimento di accertamento

4.1 Comunicazione di avvio del procedimento

L'Istituto, in sede di presa in carico delle domande trasferite dall'INAIL, ha comunicato ai richiedenti il numero di pratica attribuito alla richiesta da parte dell'IPSEMA, la Sede compartimentale competente all'istruttoria, nonché l'avviso che l'accertamento dell'esposizione all'amianto sarà preceduto da una apposita comunicazione relativa all'avvio del procedimento (all.3)

Tale ultimo adempimento è imposto dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 al fine di consentire la partecipazione attiva degli interessati al procedimento di accertamento, fornendo eventualmente ulteriori elementi utili all'attività in questione.

L'avviso di avvio del procedimento riveste nella fattispecie dell'accertamento dell'esposizione all'amianto un'importanza fondamentale, in quanto l'Istituto, molte volte non in possesso del curriculum lavorativo rilasciato direttamente dal datore di lavoro, potrebbe acquisire dal lavoratore ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell'attività lavorativa specifica svolta durante il rapporto di lavoro. Elementi, ovviamente, di natura certa che non possono consistere in semplici autodichiarazioni prive di riscontro oggettivo.

L'avvio del procedimento rimane comunque subordinato, come già precisato, alla presenza del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro o del documento sostitutivo prodotto dalla D.P.L.

La comunicazione di avvio del procedimento va spedita direttamente a cura della Sede e a firma del Direttore. In essa sono indicati gli estremi della pratica, le generalità dell'interessato, la sede competente all'istruttoria e il responsabile del procedimento, che coincide con il Direttore della Sede compartimentale, il quale è competente anche al rilascio del provvedimento finale.

Al fine di facilitare tale adempimento, la procedura di accertamento dell'esposizione all'amianto è stata implementata con la funzione di stampa dell'avviso di avvio del procedimento, appositamente personalizzato con i dati del marittimo.

Tale comunicazione dà la possibilità al marittimo di trasmettere, entro trenta giorni dal ricevimento, eventuali ulteriori elementi rispetto a quanto già trasmesso. Decorso tale termine, la Sede provvede alla valutazione dell'esposizione all'amianto sulla base degli elementi presenti nella documentazione già trasmessa.

4.2. Accertamento

L'articolo 2 del D.M. 27 ottobre 2004 individua al comma 1 i requisiti per ottenere i benefici pensionistici legati all'esposizione all'amianto:

- a) occupazione in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004 per un periodo non inferiore a 10 anni;
- b) esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono, come è noto, a seguito dell'art.1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005, n.266, accertate e certificate dall'IPSEMA. In proposito, il tempo trascorso dall'entrata in vigore della normativa sul divieto dell'uso dell'amianto (28 aprile 1994) rende ormai impossibile effettuare delle misurazioni dirette dell'esposizione all'amianto per effetto sia del rinnovamento della flotta mercantile, sia delle misure (bonifiche e messa in sicurezza) poste in essere a seguito del D.M. 20 agosto 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1999, n. 249). Tale decreto imponeva, entro un anno dalla sua entrata in

vigore, la bonifica o la mappatura, con la relativa messa in sicurezza, dei materiali contenenti amianto presenti su navi italiane costruite prima del 28 aprile 1994 o comunque acquistate all'estero anche dopo tale data.

Sulla base di tale quadro normativo, della circostanza che l'amianto è stato utilizzato in molte applicazioni a bordo delle navi, nonché sulla scorta dei dati riportati dalla letteratura scientifica e delle informazioni tecniche ricavabili da studi effettuati su situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, la Direzione Generale ha provveduto ad effettuare il calcolo dei livelli di esposizione i cui risultati sono esposti nella tabella A (all. 4). Per un maggior approfondimento sulla metodologia seguita dall'Istituto per il calcolo dell'esposizione si rimanda al documento "Nota tecnica per il calcolo dell'esposizione all'amianto".

La tabella A indica per ciascuna delle principali qualifiche della gente di mare, in relazione alla stazza lorda del naviglio dove si è prestato servizio e al tipo di attività commerciale cui è stata adibita la nave, l'esposizione qualificata (superiore alle 100 fibre/litro) o meno all'amianto.

I valori indicati nella tabella dell'esposizione, basati su criteri di ragionevole verosimiglianza, come previsto dall'art.3, comma 7, del D.M. 27 ottobre 2004, sono applicabili in via presuntiva ai periodi lavorativi fino alla data del 22 ottobre 2000 (data di scadenza del termine previsto dal D.M. 20 agosto 1999 per le attività di bonifica e mappatura dell'amianto a bordo delle navi e delle unità equiparate). Prima di quest'ultima data, infatti, è ipotizzabile e comunque difficilmente contestabile una scarsa attenzione, specie per la mancanza delle norme specifiche di riferimento per il settore marittimo, alla tematica dei lavori manutentivi effettuati durante la navigazione su manufatti contenenti amianto e alle conseguenti misure da adottare per evitare l'esposizione.

Per i periodi lavorativi successivi al 22 ottobre 2000 e fino al 2 ottobre 2003 (data ultima di esposizione all'amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali), dovranno essere forniti elementi certi da parte dell'armatore e/o del marittimo circa l'adibizione ad attività comportanti l'esposizione all'amianto senza l'osservanza delle misure previste dalla normativa vigente. In questi ultimi casi è necessario, pertanto, un supplemento istruttorio da parte delle Sedi con l'acquisizione delle relative prove documentali, ultimato il quale la problematica del riconoscimento o meno dell'esposizione per i periodi in questione andrà sottoposta alla Direzione Centrale Assicurazione, Prestazioni e Servizi Istituzionali.

Alla predetta Direzione Centrale andranno altresì sottoposti tutti i casi per i quali il riconoscimento dell'esposizione richieda delle valutazioni sulla concentrazione delle fibre/litro aerodisperse che non siano risolvibili attraverso l'applicazione della citata tabella A.

Ai fini dell'applicazione della tabella A, le Sedi dovranno, in particolare, verificare i seguenti dati.

- periodi di occupazione,
- qualifica del marittimo,
- anno di costruzione della nave, stazza lorda ed attività commerciale svolta,
- eventuale esecuzione dell'attività di bonifica dell'amianto o messa in sicurezza con conseguente mappatura.

4.3 Periodi di occupazione

I periodi di occupazione indicati nel curriculum lavorativo e corrispondenti ai singoli periodi di imbarco, utili ai fini dell'esposizione, devono essere compresi entro e non oltre la data del 2 ottobre 2003 e vanno esaminati singolarmente. L'accertamento, infatti, dell'esposizione all'amianto va effettuato con riguardo a ciascun singolo imbarco, in quanto caratterizzato da un ben individuato ambiente di lavoro (la specifica nave), da un determinato datore di lavoro (armatore), dalla qualifica o mansione ricoperta dal marittimo durante quell'imbarco e da una durata temporale che ne circoscrive temporalmente la rilevanza.

I periodi d'imbarco oggetto di accertamento sono soltanto quelli effettuati su navi battenti bandiera italiana, in quanto coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'IPSEMA. Al fine di verificare quest'ultimo requisito, oltre a poter consultare l'anagrafica assicurazione dell'Istituto, si può fare ricorso a quanto emerge dagli estratti matricolari che sono quasi sempre allegati alla domanda di riconoscimento e che indicano separatamente i periodi d'imbarco su navi italiane da quelli effettuati sotto bandiere estere

4.4 Qualifica del marittimo

Per ciascun singolo imbarco va verificata, sulla base di quanto emerge dal curriculum, la qualifica o, qualora indicata, la mansione lavorativa svolta. La qualifica lavorativa riscontrata, in relazione all'anno di costruzione della nave nonché alle sue caratteristiche di stazza e attività commerciale svolta (cfr. punto 4.5), servirà ad individuare la posizione corrispondente nella tabella A e a definire il grado di esposizione all'amianto per tale periodo di imbarco.

La tabella A, infatti, riporta il livello di esposizione in relazione alle attività comportanti l'esposizione all'amianto ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004 riconducibili alle attività proprie delle mansioni delle qualifiche lavorative dalla gente di mare come comunemente intese. Per l'individuazione delle attività riconducibili alle principali qualifiche indicate nella tabella A, si è fatto ricorso fondamentalmente al volume "Qualifiche e Mansioni del personale delle varie sezioni

e servizi di bordo delle navi mercantili” (Collana Quaderni del Mare) a cura del Collettivo di studio e lavoro per la gente del mare - CGIL - Cisl - Uil (all. 5), oltre che a documentazione o elementi conoscitivi provenienti da armatori di riferimento per il settore marittimo.

4.5 Anno di costruzione della nave, stazza lorda ed attività commerciale svolta

a. Anno di costruzione della nave anteriore al 28 aprile 1994

Per tutte le navi costruite, sia in Italia che all'estero, prima del 28 aprile 1994 e ipotizzabile in generale l'esposizione all'amianto e quindi, per valutare i periodi lavorativi indicati nel curriculum, è applicabile la tabella A, in relazione alla qualifica posseduta dal marittimo durante ciascun periodo. Ciò in ragione di quanto emerso dalle indagini sull'utilizzo dell'amianto nei cantieri navali, nonché dell'entrata in vigore definitiva della normativa sul divieto di utilizzo di tale materiale. L'esposizione su tali navi è ipotizzabile fino alla data del 22 ottobre 2000, data che coincide con la scadenza del termine per gli interventi di bonifica e mappatura. Tale indicazione operativa di massima richiede, però, un approfondimento, specie per le navi di costruzione italiana a partire dal 1985 e fino al 1994. Sulla base, infatti, delle risultanze emerse sull'uso dell'amianto nella cantieristica navale italiana risulta che, salvo qualche variabilità legata a contingenze produttive (principalmente la tipologia delle commesse e l'organizzazione del cantiere), in fase di costruzione una decisiva quota dell'uso imponente dell'amianto è stata abbattuta negli anni tra il 1983 ed il 1984 con uno strascico fino al 1985/86 per le costruzioni di tipo militare. Per le navi costruite tra il 1985 e il 1994 e pertanto necessario effettuare, prima di applicare le risultanze della tabella A ai periodi di imbarco, un supplemento istruttorio (cfr. punto 4.6) volto a confermare la presenza o meno dell'amianto a bordo della nave e quindi la possibile esposizione.

b. Anno di costruzione della nave posteriore al 28 aprile 1994.

L'esposizione all'amianto è esclusa sulle navi costruite in Italia dopo il 28 aprile 1994. Nel caso di navi costruite all'estero, non essendoci elementi certi sulla data di cessazioni dell'impiego del materiale nella cantieristica dei Paesi interessati, è ipotizzabile in generale l'esposizione all'amianto fino alla data del 22 ottobre 2000 e quindi va applicata la tabella A ai periodi lavorativi compresi fino a tale data. L'applicazione della tabella A ai periodi lavorativi compresi tra il 28 aprile 1994 e il 22 ottobre 2000 svolti su navi costruite all'estero deve, però, essere preceduta da una verifica volta a confermare la presenza dell'amianto a bordo. Sull'argomento si rimanda, comunque, a quanto indicato al punto 4.6. Ai fini della verifica dell'anno di costruzione e del cantiere navale, oltre a poter consultare

L'anagrafica navi dell'Istituto, si rinvia ai dati riportati sul Registro Navale Italiano. La consultazione di tali fonti fornisce inoltre le notizie sulla stazza lorda e sul tipo di attività commerciale effettuata. Il Registro è disponibile in formato cartaceo o sul suo www.rina.org

4.6 Attività di bonifica e messa in sicurezza

I risultati che emergono dall'applicazione della tabella A ai singoli periodi di imbarco in relazione alla qualifica posseduta nel periodo in questione vanno inoltre verificati con le risultanze della mappatura conservata dal Ministro della Salute ai sensi del D.M. 20 agosto 1999 sulla presenza dell'amianto a bordo delle navi e che si allega per le opportune verifiche (all. 6). Conseguentemente, qualora emerga dalla consultazione di tale documentazione l'assenza di amianto a bordo, anche su navi costruite prima del 28 aprile 1994, ed in generale su navi costruite all'estero, i relativi periodi di imbarco vanno considerati esclusi ai fini dell'esposizione.

Per le navi, in particolare, costruite a partire dal 1985, specie se provenienti dalla cantieristica italiana, qualora non risultino citate nella predetta rilevazione ministeriale e le stesse siano assicurate con l'Istituto, e quindi armate sotto bandiera italiana al momento dell'esame della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, è necessario chiedere ulteriori elementi conoscitivi sulla presenza o meno dell'amianto a bordo e sulle eventuali attività di bonifica effettuate, con riferimento specifico al periodo lavorativo oggetto di accertamento, direttamente all'armatore. L'armatore, ai sensi del D.M. 20 agosto 1999 è tenuto ad autocertificare la presenza o meno dell'amianto a bordo della nave e a collaborare con l'Istituto ai fini dell'accertamento dell'esposizione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. 27 ottobre 2004. Ciò premesso, quindi, qualora dal supplemento istruttorio venisse confermata la presenza dell'amianto a bordo della nave, si procederà, come di norma, all'applicazione delle risultanze della tabella A ai periodi lavorativi oggetto di accertamento secondo le indicazioni generali riportate al punto 4.5, tenendo conto, ovviamente, anche di ogni ulteriore notizia eventualmente fornita dall'armatore. Nel caso, infine, la nave non risulti al momento dell'istruttoria armata sotto bandiera italiana oppure l'armatore non risulti più esistente, rendendo impossibile l'acquisizione di elementi conoscitivi sulla presenza/assenza dell'amianto a bordo, le Sedi procederanno all'accertamento dell'esposizione all'amianto sulla base della metodologia fondata su criteri di verosimiglianza indicata ai punti precedenti, applicando la tabella A.

4.7 Esposizione di durata inferiore a dieci anni

In merito al possesso del requisito dell'attività lavorativa comportante esposizione all'amianto per un periodo non inferiore a 10 anni, si fa presente che l'Istituto deve provvedere all'istruttoria di tutte le domande, anche quando i periodi di navigazione italiana risultino complessivamente inferiori a detto limite. Il lavoratore, infatti, potrebbe cumulare gli eventuali periodi di esposizione all'amianto a bordo delle navi, certificati dall'IPSEMA, con altri periodi di lavoro a terra, certificati dall'INAIL, e complessivamente raggiungere il requisito minimo decennale richiesto dalla normativa vigente.

5. Rilascio del provvedimento

Tutte le domande presentate con documentazione completa dovranno essere istruite ed il relativo procedimento concludersi con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto. Nel primo caso il provvedimento dovrà indicare anche il periodo complessivo di esposizione all'amianto che viene riconosciuto.

In proposito, la procedura informatica per la gestione dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, esaurita la fase istruttoria con la validazione dei periodi di riconoscimento, propone il testo dello schema di provvedimento finale con l'esito dell'accertamento e la certificazione dei relativi periodi lavorativi, da sottoporre alla firma del dirigente della Sede.

La predisposizione dello schema di provvedimento, a cura della Sede, nel caso di domande di riconoscimento con periodi lavorativi la cui valutazione è di competenza della Direzione Centrale Assicurazione Prevenzione e Servizi Istituzionali, dovrà essere effettuata solo dopo l'ultimazione di quest'ultima attività.

Il provvedimento dovrà essere protocollato e spedito all'interessato, e copia della nota di trasmissione inviata per conoscenza alla sede INPS di competenza.

6. Ordine di trattazione delle domande

Preliminarmente, dovranno essere esaminate le domande dei soggetti affetti da malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto riconosciuta dall'Istituto. La trattazione dovrà seguire l'ordine di anzianità dei richiedenti.

Per supportare l'individuazione di tali soggetti, è stato predisposto un apposito elenco (che verrà trasmesso con separata nota) per ciascuna sede compartimentale, sulla base delle informazioni che si sono potute assumere tramite l'anagrafica assistiti presente nel sistema informativo. L'elenco

potrà eventualmente essere integrato attraverso la collaborazione con il settore rendite della Sede compartimentale competente.

L'elenco, oltre alle generalità del marittimo e agli elementi identificativi della rendita, ai fini della verifica della natura della malattia professionale riconosciuta, riporta il numero della pratica amianto per la immediata selezione e individuazione della stessa tra le domande in carico della Sede.

Successivamente, dovranno essere esaminate le rimanenti richieste di accertamento dell'esposizione all'amianto, sempre secondo l'ordine di anzianità dei richiedenti, come da elenco predisposto per Sede di competenza.

Si fa presente che tutte le domande finora pervenute dall'INAIL sono già state inserite nel sistema informativo tramite l'apposita procedura per l'accertamento dell'esposizione all'amianto e contrassegnate da un numero di pratica univoco a livello nazionale.

Si segnala, inoltre, che l'attribuzione delle pratiche di accertamento dell'esposizione all'amianto a codeste Sedi compartimentali è stata operata sulla base del criterio della residenza del marittimo, avuto riguardo alla ripartizione del territorio nazionale attualmente seguita per la gestione dell'assicurazione infortuni e malattie professionali. Si allega, comunque, la ripartizione del territorio nazionale seguita per l'assegnazione delle pratiche (all. 7). Si ricorda, infine, che la Sede competente all'istruttoria è già stata comunicata agli interessati al momento della presa in carico delle domande trasferite dall'INAIL.

7. Domande di riconoscimento di marittimi affetti da malattia professionale da amianto

I lavoratori marittimi che abbiano contratto una malattia riconosciuta dall'Istituto come tecnopatia da amianto, possono presentare domanda di riconoscimento di esposizione all'amianto in qualunque momento, in quanto per questa tipologia di richieste non è previsto un termine ultimo di presentazione.

L'istruttoria di queste domande, inoltre, segue un criterio del tutto diverso da quello utilizzato per il riconoscimento di esposizione all'amianto ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004.

In questo caso, infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 47, comma 3, D.L. 30/09/2003 n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24/11/2003 n. 326), il riconoscimento non è subordinato al limite minimo delle 100 fibre/litro medie annue come valore medio su otto ore al giorno, né all'adibizione ad una delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto ed indicate all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, bensì al nesso causale tra lavoro svolto dal soggetto e patologia insorta, così come individuato dalla consulenza medico legale dell'Istituto e indicato nel verbale redatto dal sanitario in sede di valutazione.

A fronte di tali richieste di certificazione di esposizione all'amianto, saranno dunque riconosciuti i periodi lavorativi che il medico legale ha ritenuto etiologicamente connessi al determinarsi della malattia professionale. Vanno ovviamente espunti dal calcolo i periodi di imbarco su navi per le quali sia stata esclusa la presenza di amianto a bordo. Per quest'ultimo punto, vedi quanto sopra indicato nel paragrafo sull'accertamento dell'esposizione (punto 4.2).

Nel caso in cui la malattia professionale sia stata riconosciuta da una sede dell'Istituto diversa da quella competente alla gestione dell'istanza di riconoscimento dell'esposizione all'amianto, sarà cura di quest'ultima richiedere la trasmissione di una copia degli accertamenti medici da parte della sede che conserva tale documentazione.

8. Navigazione su navi di bandiera non italiana

L'art. 1, comma 567, legge 23/12/2005 (legge finanziaria 2006), attribuisce all'IPSI MA la competenza a certificare l'esposizione all'amianto soltanto per i periodi di imbarco effettuati su navi italiane in quanto soggette all'assicurazione obbligatoria col nostro Istituto ai sensi del D.P.R. n. 1124/65. Pertanto, i periodi di imbarco relativi a navi battenti bandiera non italiana devono essere soltanto processati e registrati nel data base della procedura per il rilascio della certificazione dell'esposizione all'amianto ma non possono essere valutati a tale fine.

9. Domande relative alla Marina Militare

La competenza relativa all'accertamento dell'esposizione all'amianto dei militari su navi della Marina Militare non è stata attribuita all'Istituto. Codeste Sedi, pertanto, qualora in sede di esame delle domande dovesse emergere che alcune di esse riguardano militari in servizio su navi della Marina Militare, avranno cura di trasmetterle alle sedi INAIL di competenza, dandone comunicazione per conoscenza all'interessato.

Qualora il militare oltre che per il periodo di navigazione su navi militari chiedi il riconoscimento dell'esposizione all'amianto anche per i periodi di navigazione svolti in marina mercantile, codeste Sedi, come indicato al punto 4.7, provvederanno all'accertamento per quest'ultimi periodi ed interesseranno per il resto la Sede INAIL di competenza.

10. Gestione della domanda tramite la procedura informatica

10.1 *Premessa*

Per la gestione informatica delle pratiche di riconoscimento di esposizione all'amianto, l'Istituto si è dotato nel 2007 di un apposito applicativo che consente la gestione completa della domanda di accertamento fino al rilascio della certificazione dell'esposizione all'amianto.

In proposito, tutte le domande, come è noto, sono già state acquisite al sistema informativo attraverso l'inserimento dei dati principali della domanda stessa.

La fase istruttoria, che sarà svolta presso le Sedi Compartimentali, comporterà quindi il completamento dei dati relativi a ciascun richiedente attraverso l'inserimento delle informazioni relative ai periodi di attività lavorativa e all'esito dell'esame della documentazione.

10.2 *Informazioni generali sull'utilizzo dell'applicativo*

Per processare una pratica di riconoscimento occorre accedere al Sistema Informativo dell'Istituto (S.I.I.), aprire la cartella Prestazioni ed entrare nella sotto-cartella "Pratiche Riconoscimento Amianto"; infine deve essere selezionata la voce "Rich. Riconosc. Amianto".

Attraverso la funzione di ricerca, è possibile richiamare i dati del soggetto richiedente (a suo tempo inseriti) indicando cognome e nome ed eventualmente data di nascita del marittimo.

Spostandosi sul menù interno e selezionando "Foglio Matricolare" devono essere inseriti i dati riportati sulla matricola e precisamente per ciascun imbarco: periodo di imbarco, qualifica, tipo di imbarcazione e nome della nave. Si precisa che è necessario inserire tutti i periodi di lavoro del marittimo, anche quelli effettuati su navi non italiane e non soggetti ad assicurazione obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/65.

Una volta salvati i dati, è necessario uscire da "Rich. Riconosc. Amianto" ed entrare in "Istruttoria Riconosc. Amianto", dove occorre nuovamente richiamare i dati del marittimo.

Spostandosi sul menù interno e selezionando "periodi di imbarco" si evidenziano i dati già inseriti nel passaggio precedente e relativi al Foglio Matricolare.

Per ciascun periodo di imbarco, deve essere inserita nell'apposito campo l'informazione relativa al riconoscimento del singolo periodo di lavoro, informazione ricavata dall'applicazione della tabella A. Il totale dei periodi riconosciuti darà il tempo complessivo di esposizione all'amianto.

Infine, sarà necessario inserire l'esito dell'istruttoria (nel campo "Esito Ipsema") selezionando tra le voci *approvata* o *rigettata*.


Nel caso l'esito sia positivo, una volta usciti da "Istruttoria Pratiche Amianto", si deve accedere in "Stampa Provvedimento Amianto", richiamare il soggetto richiedente tramite il nominativo e stampare il provvedimento

Per una descrizione di maggiore dettaglio della procedura in esame, si rinvia al Manuale Utente, già disponibile nel Sistema Informativo.

Si fa riserva di trasmettere a breve ulteriori istruzioni operative per il naviglio non interessato dalla presente circolare.

Si confida nella puntuale osservanza delle istruzioni impartite

Il Direttore Generale





DIREZIONE GENERALE

Roma, 25 gennaio 2010
Prot. DCAPSE/560/10 ss

Alle Sedi Compartmentali
IPSEMA di
Napoli, Genova, Palermo e
Trieste

p.c. Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione
Generale per l'attività ispettiva
Via Cesare de' Tolleris, 12
Roma

Circolare n. 1 /10

Oggetto: linee guida per l'accertamento dell'esposizione all'amianto

1. Premessa

Il D.L. 30/09/2003 n. 269 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003 n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326), all'art. 47, comma 3, ha previsto per i lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, e che sono stati esposti all'amianto, il riconoscimento di un particolare beneficio previdenziale.

La misura riguarda, tra gli altri, i lavoratori del settore marittimo la cui assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, è stata gestita prima dalle Casse Marittime e ora dall'IPSEMA.

Il beneficio previdenziale consiste nell'applicazione del coefficiente moltiplicativo di 1,25 al periodo lavorativo con esposizione all'amianto e ciò ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non già della maturazione del diritto di accesso alle medesime

L'attuazione della predetta normativa è stata demandata ad un apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che è stato adottato il 27 ottobre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2004, n. 295.

I requisiti essenziali per il riconoscimento sono i seguenti:

- a. svolgimento di una o più attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto così come individuate dall'art. 2, comma 2, del D.M. 27 ottobre 2004;
- b. esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c. esposizione all'amianto per un periodo lavorativo non inferiore a dieci anni;
- d. inoltre all'INAIL, entro il 15 giugno 2005 della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto a pena di decadenza dal diritto ai benefici previdenziali.

L'accertamento della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto, originariamente di competenza dell'INAIL, è stato successivamente attribuito all'IPSEMA dall'art.1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per i lavoratori marittimi relativamente ai periodi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dal nostro Istituto.

Sulla base di tale disposizione, come è noto, previo accordo tra gli Istituti assicuratori, l'INAIL ha trasmesso alla Direzione Generale dell'IPSEMA le domande presentate dai marittimi per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto.

2. Presentazione della domanda

Al fine di facilitare la presentazione e l'istruttoria delle richieste di certificazione dell'esposizione all'amianto, è stato allegato al citato Decreto Ministeriale 27 ottobre 2004 uno schema di domanda ai fini della concessione dei benefici previdenziali.

In proposito, giova sottolineare che l'utilizzo da parte del marittimo di uno schema diverso di domanda non è di per sé elemento impeditivo all'avvio dell'istruttoria della domanda o di reiezione della stessa.

La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, come sopra anticipato, doveva essere presentata dal marittimo all'INAIL, a pena di decadenza, entro il 15 giugno 2005 (180° giorno dalla data di pubblicazione - 17 dicembre 2004 - del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2004 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata (art. 3, comma 2, D.M. 27 ottobre 2004).

Pertanto, ai fini della verifica della presentazione nei termini della domanda fatta fede la data del protocollo INAIL apposto sulla documentazione o la data del timbro postale. La verifica della data del timbro postale, per accertare la presentazione nei termini della domanda, è essenziale nel caso in cui la data di protocollo INAIL risulti posteriore al 15 giugno 2005.

L'art. 3, comma 2, del D.M. 27 ottobre 2004 chiarisce, inoltre, che i lavoratori che avessero presentato la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto prima del 2 ottobre 2003 dovevano ripresentarla sempre entro la scadenza del 15 giugno 2005.

Le domande inoltrate fuori termine e non riproposte entro il termine sopra indicato devono essere respinte con apposito provvedimento motivato. Attività, quest'ultima, in parte già svolta direttamente dalla Direzione nei casi esaminati a seguito di sollecito di avvio del procedimento o di presentazione della domanda in data successiva al trasferimento della competenza di accertamento dall'INAIL all'IPSEMA.

Giova per ultimo sottolineare che l'Istituto non può avviare l'istruttoria di domande che non risultano precedentemente trasmesse dall'INAIL o direttamente presentate all'IPSEMA, entro il citato termine di scadenza, anche se erroneamente.

Nel caso, quindi, il richiedente dichiara di aver inoltrato regolarmente la domanda all'INAIL e la stessa non si rinvenisse tra quelle trasmesse da quest'ultimo Istituto all'IPSEMA, codeste Sedi provvederanno a rappresentare tale circostanza alla sede INAIL di competenza e ad attendere gli elementi di risposta. In proposito, la scrivente Direzione ha già provveduto, con apposita nota, ad interessare tutte le Direzioni Regionali INAIL perché, in vista dell'istruttoria delle domande, provvedano a trasmettere l'eventuale documentazione ancora in loro possesso.

Si raccomanda la massima attenzione su tali argomenti di natura procedurale in quanto sono già stati riscontrati dei casi di marittimi che hanno interessato le Direzioni Provinciali del Lavoro (D.P.L.) per il rilascio del curriculum lavorativo sostitutivo senza aver presentato nei termini la domanda di accertamento dell'esposizione.

Per ovviare a tali inconvenienti, è opportuno segnalare alle D.P.L., con apposita comunicazione, di avviare l'istruttoria per il rilascio del curriculum sostitutivo solo dietro presentazione dell'apposita nota (cfr. punto 3 della presente circolare) che l'IPSEMA ha da tempo inviato ai marittimi che risultano aver presentato la domanda all'INAIL priva del prescritto curriculum lavorativo (la quasi totalità), con l'invito a provvedere all'integrazione del documento mancante ricorrendo, nei casi previsti, all'ausilio delle D.P.L.

3. Presentazione del curriculum lavorativo

L'art. 3, comma 3, del DM 27 ottobre 2004 subordina, come è noto, l'avvio del procedimento di accertamento dell'esposizione all'amianto alla presentazione del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro ed attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto ed indicate all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto.

La mancanza, pertanto, del curriculum lavorativo impedisce di poter avviare l'istruttoria della domanda.

In proposito, come detto precedentemente, la Direzione Generale ha già invitato, con apposita nota (all.1) inviata a tutti i marittimi che hanno presentato domanda priva di curriculum lavorativo, ad integrare la stessa con il documento mancante, ricordando in particolare che, in caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti in reperibile, occorre rivolgersi alla D.P.L. per il rilascio del documento sostitutivo. Alla luce di ciò sono già pervenuti dei documenti da parte delle D.P.L. che si è provveduto ad inserire nei fascicoli recentemente trasmessi a codeste Sedi, sulla cui valutazione si rimanda a quanto sarà detto più avanti.

La normativa non stabilisce un termine ultimo per l'invio del curriculum; pertanto quest'ultimo, oltre che allegato originariamente alla domanda, potrà essere trasmesso anche successivamente.

In merito a tale punto, data comunque la necessità di definire i procedimenti amministrativi, si ritiene che le domande prive del curriculum o del documento sostitutivo rilasciato dalle D.P.L. potranno essere in futuro rigettate, previa comunicazione agli interessati. Ciò in relazione al tempo trascorso dalla presentazione della domanda, all'attività sollecitatoria già svolta dall'Istituto e alla posizione ministeriale, ormai consolidata, di non ritenere opportuno modificare le disposizioni vigenti, dando la possibilità di sostituire il curriculum con l'estratto matricola o il libretto di navigazione. Il rigetto, comunque, date le difficoltà che gli interessati incontrano nel reperire il curriculum lavorativo, potrà essere effettuato solo dopo il completamento dell'esame di tutte le domande in regola e comunque non prima del 31/12/2011. Su tale argomento la Direzione si riserva in prosieguo di fornire ulteriori istruzioni operative.

Resta inteso, in linea con quanto già disposto dall'INAIL per gli accertamenti di propria competenza, che le domande prive di curriculum non dovranno in alcun modo essere istruite.

Il contenuto del curriculum lavorativo riguarda:

- a. l'indicazione dei periodi temporali di occupazione del lavoratore;
- b. le mansioni espletate;
- c. il luogo dove detta attività è stata svolta;

- d. l'attestazione del requisito concernente lo svolgimento di una o più attività tra quelle comportanti l'esposizione all'amianto elencate nell'art. 2, comma 2, del D.M. 27 ottobre 2004.

Tale attestazione è atto di competenza del datore di lavoro.

Ai fini della predisposizione del curriculum, si ricorda che il D.M. 27 ottobre 2004, in linea con quanto operato con la domanda di certificazione, reca in allegato un apposito schema. Resta ovviamente inteso, così come chiarito per la domanda, che l'utilizzo da parte dell'armatore di uno schema diverso di curriculum rispetto a quello allegato al citato decreto non è di per sé elemento impeditivo all'avvio dell'istruttoria. Solo la non conformità del curriculum, infatti, ai contenuti essenziali previsti nello schema di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale e sopra richiamati comporta l'improcedibilità della domanda e successivamente la reiezione. In merito, considerato che alcuni dei c.d. curricula allegati alle domande si sostanziano in una semplice attestazione di lavoro dipendente, si ritiene, in considerazione delle citate difficoltà di reperimento del curriculum da parte dei marittimi e delle incertezze del quadro normativo, che la reiezione può essere disposta solo dopo una comunicazione per iscritto agli interessati sulla necessità di produrre un documento conforme alla normativa vigente con la concessione di un termine di sei mesi per la produzione del curriculum completo.

La produzione, parimenti, di un curriculum che attesti la non adibizione alle attività comportanti esposizione all'amianto comporta la reiezione della domanda.

Si evidenzia che, sul rilascio ed sul contenuto dei curricula, gli interessati possono instaurare una controversia di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro che esula dalle attribuzioni dell'Istituto, come dispone l'art. 3, comma 4, del D.M. 27 ottobre 2004. L'instaurarsi, ovviamente, di una controversia su tali tematiche presso la D.P.L. sospende l'esame della domanda di accertamento dell'esposizione fino alla sua definizione.

In merito alle difficoltà sopra accennate da parte dei marittimi di reperire il curriculum lavorativo e alla proposta più volte avanzata dall'Istituto di sostituire al curriculum l'estratto matricola o il libretto di navigazione, si conferma che allo stato la volontà ministeriale è di lasciare invariato il quadro normativo vigente, dettato precedentemente per il rilascio della certificazione di esposizione all'amianto (D.M. 27 ottobre 2004).

Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha, infatti, recentemente inviato ai propri uffici e all'IPSEMA una nota di indirizzo (Prot. 01 GAB 0007023/2.176 del 14 luglio 2009 - all. 2) sulle procedure di accertamento dell'esposizione all'amianto per il settore marittimo.

Il Ministro, in particolare, al fine di facilitare il rilascio del curriculum sostitutivo, nei casi di impossibilità a reperirlo, suggerisce alle D.P.L., in mancanza di altra documentazione utile, di

procedere alla "validazione" dell'estratto matricola rilasciato dalle Capitanerie di Porto o del libretto di navigazione.

La Direzione, in proposito, ha già avuto modo di rappresentare alla Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che l'indirizzo del Ministro non autorizza il semplice inoltro dell'estratto matricolare da parte delle D.P.I. (documento, peraltro, molto spesso già presente nel fascicolo della domanda, anche se in copia) essendo comunque necessario, quantomeno, dare atto della impossibilità di reperire il curriculum da parte del marittimo e che gli accertamenti demandati alle D.P.I. per la certificazione dei contenuti richiesti per il curriculum dal D.M. 27 ottobre 2004 sono risultati infruttuosi.

Alla luce di tali chiarimenti, pertanto, qualora il documento sostitutivo del curriculum non risulti coerente con i contenuti richiesti dal D.M. 27 ottobre 2004, oppure con i presupposti legittimanti l'intervento sostitutivo delle D.P.I. (impossibilità di reperire il curriculum ed infruttuosità degli accertamenti) estensivamente intesi dalla nota del Ministro del 14 luglio 2009 (all.2), codeste Sedi sono invitate a contattare la D.P.I. interessata e chiedere gli opportuni chiarimenti ed eventuali integrazioni.

Codeste Sedi sono autorizzate anche a proporre e concordare con le D.P.I. modalità di collaborazione più snelle al fine di facilitare il rilascio e l'acquisizione dei predetti documenti sostitutivi.

Resta, comunque, inteso che il curriculum lavorativo non può essere sostituito dal semplice invio da parte del marittimo dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione, come più volte già ribadito agli interessati dalla Direzione, stante il disposto dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 27 ottobre 2004 che non ne consente per i contenuti parziali l'equiparazione, anche se atto proveniente da una Amministrazione pubblica.

4. Procedimento di accertamento

4.1 Comunicazione di avvio del procedimento

L'Istituto, in sede di presa in carico delle domande trasferite dall'INAIL, ha comunicato ai richiedenti il numero di pratica attribuito alla richiesta da parte dell'IPSEMA, la Sede compartimentale competente all'istruttoria, nonché l'avviso che l'accertamento dell'esposizione all'amianto sarà preceduto da una apposita comunicazione relativa all'avvio del procedimento (all.3).

Tale ultimo adempimento è imposto dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 al fine di consentire la partecipazione attiva degli interessati al procedimento di accertamento, fornendo eventualmente ulteriori elementi utili all'attività in questione.

L'avviso di avvio del procedimento riveste nella fattispecie dell'accertamento dell'esposizione all'amianto un'importanza fondamentale, in quanto l'Istituto, molte volte non in possesso del curriculum lavorativo rilasciato direttamente dal datore di lavoro, potrebbe acquisire dal lavoratore ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell'attività lavorativa specifica svolta durante il rapporto di lavoro. Elementi, ovviamente, di natura certa che non possono consistere in semplici autodichiarazioni prive di riscontro oggettivo.

L'avvio del procedimento rimane comunque subordinato, come già precisato, alla presenza del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro o del documento sostitutivo prodotto dalla D.P.I.

La comunicazione di avvio del procedimento va spedita direttamente a cura della Sede e a firma del Direttore. In essa sono indicati gli estremi della pratica, le generalità dell'interessato, la sede competente all'istruttoria e il responsabile del procedimento, che coincide con il Direttore della Sede compartimentale, il quale è competente anche al rilascio del provvedimento finale.

Al fine di facilitare tale adempimento, la procedura di accertamento dell'esposizione all'amianto è stata implementata con la funzione di stampa dell'avviso di avvio del procedimento, appositamente personalizzato con i dati del marittimo.

Tale comunicazione dà la possibilità al marittimo di trasmettere, entro trenta giorni dal ricevimento, eventuali ulteriori elementi rispetto a quanto già trasmesso. Decorso tale termine, la Sede provvede alla valutazione dell'esposizione all'amianto sulla base degli elementi presenti nella documentazione già trasmessa.

4.2. Accertamento

L'articolo 2 del D.M. 27 ottobre 2004 individua al comma 1 i requisiti per ottenere i benefici pensionistici legati all'esposizione all'amianto:

- a. occupazione in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004 per un periodo non inferiore a 10 anni;
- b. esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono, come è noto, a seguito dell'art.1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005, n.266, accertate e certificate dall'IPSEMA. In proposito, il tempo trascorso dall'entrata in vigore della normativa sul divieto dell'uso dell'amianto (28 aprile 1994) rende ormai impossibile effettuare delle misurazioni dirette dell'esposizione all'amianto per effetto sia del rinnovamento della flotta mercantile, sia delle misure (bonifiche e messa in sicurezza) poste in essere a seguito del D.M. 20 agosto 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1999, n. 249). Tale decreto imponeva, entro un anno dalla sua entrata in

vigore, la bonifica o la mappatura, con la relativa messa in sicurezza, dei materiali contenenti amianto presenti su navi italiane costruite prima del 28 aprile 1994 o comunque acquistate all'estero anche dopo tale data.

Sulla base di tale quadro normativo, della circostanza che l'amianto è stato utilizzato in molte applicazioni a bordo delle navi, nonché sulla scorta dei dati riportati dalla letteratura scientifica e delle informazioni tecniche ricavabili da studi effettuati su situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, la Direzione Generale ha provveduto ad effettuare il calcolo dei livelli di esposizione i cui risultati sono esposti nella tabella A (all. 4). Per un maggior approfondimento sulla metodologia seguita dall'Istituto per il calcolo dell'esposizione si rimanda al documento "Nota tecnica per il calcolo dell'esposizione all'amianto".

La tabella A indica per ciascuna delle principali qualifiche della gente di mare, in relazione alla stazza lorda del naviglio dove si è prestato servizio e al tipo di attività commerciale cui è stata adibita la nave, l'esposizione qualificata (superiore alle 100 fibre/litro) o meno all'amianto.

I valori indicati nella tabella dell'esposizione, basati su criteri di ragionevole verosimiglianza, come previsto dall'art. 3, comma 7, del D.M. 27 ottobre 2004, sono applicabili in via presuntiva ai periodi lavorativi fino alla data del 22 ottobre 2000 (data di scadenza del termine previsto dal D.M. 20 agosto 1999 per le attività di bonifica e mappatura dell'amianto a bordo delle navi e delle unità equiparate). Prima di quest'ultima data, infatti, è ipotizzabile e comunque difficilmente contestabile una scarsa attenzione, specie per la mancanza delle norme specifiche di riferimento per il settore marittimo, alla tematica dei lavori manutentivi effettuati durante la navigazione su manufatti contenenti amianto e alle conseguenti misure da adottare per evitare l'esposizione.

Per i periodi lavorativi successivi al 22 ottobre 2000 e fino al 2 ottobre 2003 (data ultima di esposizione all'amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali), dovranno essere forniti elementi certi da parte dell'armatore e/o del marittimo circa l'adibizione ad attività comportanti l'esposizione all'amianto senza l'osservanza delle misure previste dalla normativa vigente. In questi ultimi casi è necessario, pertanto, un supplemento istruttorio da parte delle Sedi con l'acquisizione delle relative prove documentali, ultimato il quale la problematica del riconoscimento o meno dell'esposizione per i periodi in questione andrà sottoposta alla Direzione Centrale Assicurazione, Prestazioni e Servizi Istituzionali.

Alla predetta Direzione Centrale andranno altresì sottoposti tutti i casi per i quali il riconoscimento dell'esposizione richieda delle valutazioni sulla concentrazione delle fibre/litro aerodisperse che non siano risolvibili attraverso l'applicazione della citata tabella A.

Ai fini dell'applicazione della tabella A, le Sedi dovranno, in particolare, verificare i seguenti dati:

- periodi di occupazione;
- qualifica del marittimo;
- anno di costruzione della nave, stazza lorda ed attività commerciale svolta;
- eventuale esecuzione dell'attività di bonifica dell'amianto o messa in sicurezza con conseguente mappatura.

4.3 Periodi di occupazione

I periodi di occupazione indicati nel curriculum lavorativo e corrispondenti ai singoli periodi di imbarco, utili ai fini dell'esposizione, devono essere compresi entro e non oltre la data del 2 ottobre 2003 e vanno esaminati singolarmente. L'accertamento, infatti, dell'esposizione all'amianto va effettuato con riguardo a ciascun singolo imbarco, in quanto caratterizzato da un ben individuato ambiente di lavoro (la specifica nave), da un determinato datore di lavoro (armatore), dalla qualifica o mansione ricoperta dal marittimo durante quell'imbarco e da una durata temporale che ne circoscrive temporalmente la rilevanza.

I periodi d'imbarco oggetto di accertamento sono soltanto quelli effettuati su navi battenti bandiera italiana, in quanto coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'IPSEMA. Al fine di verificare quest'ultimo requisito, oltre a poter consultare l'anagrafica assicurazione dell'Istituto, si può fare ricorso a quanto emerge dagli estratti matricolari che sono quasi sempre allegati alla domanda di riconoscimento e che indicano separatamente i periodi d'imbarco su navi italiane da quelli effettuati sotto bandiere estere.

4.4 Qualifica del marittimo

Per ciascun singolo imbarco va verificata, sulla base di quanto emerge dal curriculum, la qualifica o, qualora indicata, la mansione lavorativa svolta. La qualifica lavorativa riscontrata, in relazione all'anno di costruzione della nave nonché alle sue caratteristiche di stazza e attività commerciale svolta (cfr. punto 4.5), servirà ad individuare la posizione corrispondente nella tabella A e a definire il grado di esposizione all'amianto per tale periodo di imbarco.

La tabella A, infatti, riporta il livello di esposizione in relazione alle attività comportanti l'esposizione all'amianto ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004 riconducibili alle attività proprie delle mansioni delle qualifiche lavorative dalla gente di mare come comunemente intese. Per l'individuazione delle attività riconducibili alle principali qualifiche indicate nella tabella A, si è fatto ricorso fondamentalmente al volume "Qualifiche e Mansioni del personale delle varie sezioni

e servizi di bordo delle navi mercantili” (Collana Quaderni del Mare) a cura del Collettivo di studio e lavoro per la gente del mare - CGH - CISE - UIL (all. 5), oltre che a documentazione o elementi conoscitivi provenienti da armatori di riferimento per il settore marittimo.

4.5 *Anno di costruzione della nave, stazza lorda ed attività commerciale svolta*

a. Anno di costruzione della nave anteriore al 28 aprile 1994.

Per tutte le navi costruite, sia in Italia che all'estero, prima del 28 aprile 1994 è ipotizzabile in generale l'esposizione all'amianto e quindi, per valutare i periodi lavorativi indicati nel curriculum, è applicabile la tabella A, in relazione alla qualifica posseduta dal marittimo durante ciascun periodo. Ciò in ragione di quanto emerso dalle indagini sull'utilizzo dell'amianto nei cantieri navali, nonché dell'entrata in vigore definitiva della normativa sul divieto di utilizzo di tale materiale. L'esposizione su tali navi è ipotizzabile fino alla data del 22 ottobre 2000, data che coincide con la scadenza del termine per gli interventi di bonifica e mappatura. Tale indicazione operativa di massima richiede, però, un approfondimento, specie per le navi di costruzione italiana a partire dal 1985 e fino al 1994. Sulla base, infatti, delle risultanze emerse sull'uso dell'amianto nella cantieristica navale italiana risulta che, salvo qualche variabilità legata a contingenze produttive (principalmente la tipologia delle commesse e l'organizzazione del cantiere), in fase di costruzione una decisiva quota dell'uso imponente dell'amianto è stata abbattuta negli anni tra il 1983 ed il 1984 con uno strascico fino al 1985-86 per le costruzioni di tipo militare. Per le navi costruite tra il 1985 e il 1994 è pertanto necessario effettuare, prima di applicare le risultanze della tabella A ai periodi di imbarco, un supplemento istruttorio (cfr. punto 4.6) volto a confermare la presenza o meno dell'amianto a bordo della nave e quindi la possibile esposizione.

b. Anno di costruzione della nave posteriore al 28 aprile 1994.

L'esposizione all'amianto è esclusa sulle navi costruite in Italia dopo il 28 aprile 1994. Nel caso di navi costruite all'estero, non essendoci elementi certi sulla data di cessazioni dell'impiego del materiale nella cantieristica dei Paesi interessati, è ipotizzabile in generale l'esposizione all'amianto fino alla data del 22 ottobre 2000 e quindi va applicata la tabella A ai periodi lavorativi compresi fino a tale data. L'applicazione della tabella A ai periodi lavorativi compresi tra il 28 aprile 1994 e il 22 ottobre 2000 svolti su navi costruite all'estero deve, però, essere preceduta da una verifica volta a confermare la presenza dell'amianto a bordo. Sull'argomento si rimanda, comunque, a quanto indicato al punto 4.6. Ai fini della verifica dell'anno di costruzione e del cantiere navale, oltre a poter consultare

L'anagrafica navi dell'Istituto, si rinvia ai dati riportati sul Registro Navale Italiano. La consultazione di tali fonti fornisce inoltre le notizie sulla stazza lorda e sul tipo di attività commerciale effettuata. Il Registro è disponibile in formato cartaceo o sul sito www.rina.org

4.6 Attività di bonifica e messa in sicurezza

I risultati che emergono dall'applicazione della tabella A ai singoli periodi di imbarco in relazione alla qualifica posseduta nel periodo in questione vanno inoltre verificati con le risultanze della mappatura conservata dal Ministro della Salute ai sensi del D.M. 20 agosto 1999 sulla presenza dell'amianto a bordo delle navi e che si allega per le opportune verifiche (all. 6). Conseguentemente, qualora emerga dalla consultazione di tale documentazione l'assenza di amianto a bordo, anche su navi costruite prima del 28 aprile 1994, ed in generale su navi costruite all'estero, i relativi periodi di imbarco vanno considerati esclusi ai fini dell'esposizione.

Per le navi, in particolare, costruite a partire dal 1985, specie se provenienti dalla cantieristica italiana, qualora non risultino citate nella predetta rilevazione ministeriale e le stesse siano assicurate con l'Istituto, e quindi armate sotto bandiera italiana al momento dell'esame della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, è necessario chiedere ulteriori elementi conoscitivi sulla presenza o meno dell'amianto a bordo e sulle eventuali attività di bonifica effettuate, con riferimento specifico al periodo lavorativo oggetto di accertamento, direttamente all'armatore. L'armatore, ai sensi del D.M. 20 agosto 1999 è tenuto ad autocertificare la presenza o meno dell'amianto a bordo della nave e a collaborare con l'Istituto ai fini dell'accertamento dell'esposizione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. 27 ottobre 2004. Ciò premesso, quindi, qualora dal supplemento istruttorio venisse confermata la presenza dell'amianto a bordo della nave, si procederà, come di norma, all'applicazione delle risultanze della tabella A ai periodi lavorativi oggetto di accertamento secondo le indicazioni generali riportate al punto 4.5, tenendo conto, ovviamente, anche di ogni ulteriore notizia eventualmente fornita dall'armatore. Nel caso, infine, la nave non risulti al momento dell'istruttoria armata sotto bandiera italiana oppure l'armatore non risulti più esistente, rendendo impossibile l'acquisizione di elementi conoscitivi sulla presenza/assenza dell'amianto a bordo, le Sedi procederanno all'accertamento dell'esposizione all'amianto sulla base della metodologia fondata su criteri di verosimiglianza indicata ai punti precedenti, applicando la tabella A.

4.7 Esposizione di durata inferiore a dieci anni

In merito al possesso del requisito dell'attività lavorativa comportante esposizione all'amianto per un periodo non inferiore a 10 anni, si fa presente che l'Istituto deve provvedere all'istruttoria di tutte le domande, anche quando i periodi di navigazione italiana risultino complessivamente inferiori a detto limite. Il lavoratore, infatti, potrebbe cumulare gli eventuali periodi di esposizione all'amianto a bordo delle navi, certificati dall'IPSEMA, con altri periodi di lavoro a terra, certificati dall'INAIL, e complessivamente raggiungere il requisito minimo decennale richiesto dalla normativa vigente.

5. Rilascio del provvedimento

Tutte le domande presentate con documentazione completa dovranno essere istruite ed il relativo procedimento concludersi con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto. Nel primo caso il provvedimento dovrà indicare anche il periodo complessivo di esposizione all'amianto che viene riconosciuto.

In proposito, la procedura informatica per la gestione dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, esaurita la fase istruttoria con la validazione dei periodi di riconoscimento, propone il testo dello schema di provvedimento finale con l'esito dell'accertamento e la certificazione dei relativi periodi lavorativi, da sottoporre alla firma del dirigente della Sede.

La predisposizione dello schema di provvedimento, a cura della Sede, nel caso di domande di riconoscimento con periodi lavorativi la cui valutazione è di competenza della Direzione Centrale Assicurazione Prevenzione e Servizi Istituzionali, dovrà essere effettuata solo dopo l'ultimazione di quest'ultima attività.

Il provvedimento dovrà essere protocollato e spedito all'interessato, e copia della nota di trasmissione inviata per conoscenza alla sede INPS di competenza.

6. Ordine di trattazione delle domande

Preliminarmente, dovranno essere esaminate le domande dei soggetti affetti da malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto riconosciuta dall'Istituto. La trattazione dovrà seguire l'ordine di anzianità dei richiedenti.

Per supportare l'individuazione di tali soggetti, è stato predisposto un apposito elenco (che verrà trasmesso con separata nota) per ciascuna sede compartimentale, sulla base delle informazioni che si sono potute assumere tramite l'anagrafica assistiti presente nel sistema informativo. L'elenco

potrà eventualmente essere integrato attraverso la collaborazione con il settore rendite della Sede compartimentale competente.

L'elenco, oltre alle generalità del marittimo e agli elementi identificativi della rendita, ai fini della verifica della natura della malattia professionale riconosciuta, riporta il numero della pratica amianto per la immediata selezione e individuazione della stessa tra le domande in carico della Sede.

Successivamente, dovranno essere esaminate le rimanenti richieste di accertamento dell'esposizione all'amianto, sempre secondo l'ordine di anzianità dei richiedenti, come da elenco predisposto per Sede di competenza.

Si fa presente che tutte le domande finora pervenute dall'INAIL, sono già state inserite nel sistema informativo tramite l'apposita procedura per l'accertamento dell'esposizione all'amianto e contrassegnate da un numero di pratica univoco a livello nazionale.

Si segnala, inoltre, che l'attribuzione delle pratiche di accertamento dell'esposizione all'amianto a codeste Sedi compartimentali è stata operata sulla base del criterio della residenza del marittimo, avuto riguardo alla ripartizione del territorio nazionale attualmente seguita per la gestione dell'assicurazione infortuni e malattie professionali. Si allega, comunque, la ripartizione del territorio nazionale seguita per l'assegnazione delle pratiche (all. 7). Si ricorda, infine, che la Sede competente all'istruttoria è già stata comunicata agli interessati al momento della presa in carico delle domande trasferite dall'INAIL.

7. Domande di riconoscimento di marittimi affetti da malattia professionale da amianto

I lavoratori marittimi che abbiano contratto una malattia riconosciuta dall'Istituto come tecnopatia da amianto, possono presentare domanda di riconoscimento di esposizione all'amianto in qualunque momento, in quanto per questa tipologia di richieste non è previsto un termine ultimo di presentazione.

L'istruttoria di queste domande, inoltre, segue un criterio del tutto diverso da quello utilizzato per il riconoscimento di esposizione all'amianto ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004.

In questo caso, infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 47, comma 3, D.L. 30/09/2003 n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24/11/2003 n. 326), il riconoscimento non è subordinato al limite minimo delle 100 fibre/litro medie annue come valore medio su otto ore al giorno, né all'adibizione ad una delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto ed indicate all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, bensì al nesso causale tra lavoro svolto dal soggetto e patologia insorta, così come individuato dalla consulenza medico legale dell'Istituto e indicato nel verbale redatto dal sanitario in sede di valutazione.

A fronte di tali richieste di certificazione di esposizione all'amianto, saranno dunque riconosciuti i periodi lavorativi che il medico legale ha ritenuto etiologicamente connessi al determinarsi della malattia professionale. Vanno ovviamente espunti dal calcolo i periodi di imbarco su navi per le quali sia stata esclusa la presenza di amianto a bordo. Per quest'ultimo punto, vedi quanto sopra indicato nel paragrafo sull'accertamento dell'esposizione (punto 4.2).

Nel caso in cui la malattia professionale sia stata riconosciuta da una sede dell'Istituto diversa da quella competente alla gestione dell'istanza di riconoscimento dell'esposizione all'amianto, sarà cura di quest'ultima richiedere la trasmissione di una copia degli accertamenti medici da parte della sede che conserva tale documentazione.

8. Navigazione su navi di bandiera non italiana

L'art. 1, comma 567, legge 23/12/2005 (legge finanziaria 2006), attribuisce all'IPSI MA la competenza a certificare l'esposizione all'amianto soltanto per i periodi di imbarco effettuati su navi italiane in quanto soggette all'assicurazione obbligatoria col nostro Istituto ai sensi del D.P.R. n. 1124/65. Pertanto, i periodi di imbarco relativi a navi battenti bandiera non italiana devono essere soltanto processati e registrati nel data base della procedura per il rilascio della certificazione dell'esposizione all'amianto ma non possono essere valutati a tale fine.

9. Domande relative alla Marina Militare

La competenza relativa all'accertamento dell'esposizione all'amianto dei militari su navi della Marina Militare non è stata attribuita all'Istituto. Codeste Sedi, pertanto, qualora in sede di esame delle domande dovesse emergere che alcune di esse riguardano militari in servizio su navi della Marina Militare, avranno cura di trasmetterle alle sedi INAIL di competenza, dandone comunicazione per conoscenza all'interessato.

Qualora il militare oltre che per il periodo di navigazione su navi militari chieda il riconoscimento dell'esposizione all'amianto anche per i periodi di navigazione svolti in marina mercantile, codeste Sedi, come indicato al punto 4.7, provvederanno all'accertamento per quest'ultimi periodi ed interesseranno per il resto la Sede INAIL di competenza.

10. Gestione della domanda tramite la procedura informatica

10.1 Premessa

Per la gestione informatica delle pratiche di riconoscimento di esposizione all'amianto, l'Istituto si è dotato nel 2007 di un apposito applicativo che consente la gestione completa della domanda di accertamento fino al rilascio della certificazione dell'esposizione all'amianto.

In proposito, tutte le domande, come è noto, sono già state acquisite al sistema informativo attraverso l'inserimento dei dati principali della domanda stessa.

La fase istruttoria, che sarà svolta presso le Sedi Compartimentali, comporterà quindi il completamento dei dati relativi a ciascun richiedente attraverso l'inserimento delle informazioni relative ai periodi di attività lavorativa e all'esito dell'esame della documentazione.

10.2 Informazioni generali sull'utilizzo dell'applicativo

Per processare una pratica di riconoscimento occorre accedere al Sistema Informativo dell'Istituto (S.I.I.), aprire la cartella Prestazioni ed entrare nella sotto-cartella "Pratiche Riconoscimento Amianto"; infine deve essere selezionata la voce "Rich. Riconosc. Amianto".

Attraverso la funzione di ricerca, è possibile richiamare i dati del soggetto richiedente (a suo tempo inseriti) indicando cognome e nome ed eventualmente data di nascita del marittimo.

Spostandosi sul menù interno e selezionando "Foglio Matricolare" devono essere inseriti i dati riportati sulla matricola e precisamente per ciascun imbarco: periodo di imbarco, qualifica, tipo di imbarcazione e nome della nave. Si precisa che è necessario inserire tutti i periodi di lavoro del marittimo, anche quelli effettuati su navi non italiane e non soggetti ad assicurazione obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/65.

Una volta salvati i dati, è necessario uscire da "Rich. Riconosc. Amianto" ed entrare in "Istruttoria Riconosc. Amianto", dove occorre nuovamente richiamare i dati del marittimo.

Spostandosi sul menù interno e selezionando "periodi di imbarco" si evidenziano i dati già inseriti nel passaggio precedente e relativi al Foglio Matricolare.

Per ciascun periodo di imbarco, deve essere inserita nell'apposito campo l'informazione relativa al riconoscimento del singolo periodo di lavoro, informazione ricavata dall'applicazione della tabella A. Il totale dei periodi riconosciuti darà il tempo complessivo di esposizione all'amianto.

Infine, sarà necessario inserire l'esito dell'istruttoria (nel campo "Esito Ipsema") selezionando tra le voci *approvata* o *rigettata*.


Nel caso l'esito sia positivo, una volta usciti da "Istruttoria Pratiche Amianto", si deve accedere in "Stampa Provvedimento Amianto", richiamare il soggetto richiedente tramite il nominativo e stampare il provvedimento.

Per una descrizione di maggiore dettaglio della procedura in esame, si rinvia al Manuale Utente, già disponibile nel Sistema Informativo.

Si fa riserva di trasmettere a breve ulteriori istruzioni operative per il naviglio non interessato dalla presente circolare.

Si confida nella puntuale osservanza delle istruzioni impartite

Il Direttore Generale



ACCOLTO IL 24/02/2010
PARERE GOVERNO IL 24/02/2010
DISCUSSIONE IL 24/02/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010
CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/40
presentato da
GABRIELLA MONDELLO
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
premessò che:
la Direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2009, riguardante le modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto dei lavoratori, consente alla Direzione provinciale del lavoro la possibilità, in speciali circostanze e previa apposite indagini, di rilasciare il curriculum lavorativo sostituendosi al datore di lavoro;
il comma 5 dell'art 3 del suddetto decreto prevede tra le speciali circostanze il caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore del lavoro risulti irreperibile;
tuttavia esiste ancora un gran numero di lavoratori del comparto cui la direttiva del 14 luglio scorso non può applicarsi, perché non possono produrre il proprio curriculum lavorativo (e certificare così la sussistenza e durata dell'esposizione all'amianto, per poter accedere ai relativi benefici previdenziali per essi previsti) a causa della riluttanza delle aziende a fornire documenti che certificano l'esposizione all'amianto nel timore che possa derivare per esse qualche onere previdenziale;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad eliminare questa inaccettabile e pluriennale ingiustizia anche alla luce della risoluzione del 13 aprile 2005 delle commissioni IX e XI della Camera, che impegnava il Governo ad emanare un circolare esplicativa ad integrazione del DM 27 ottobre 2004. 9/3210/40. Mondello, Delfino, Poli.

dine del giorno Piffari n. 9/3210/30 e accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Favìa n. 9/3210/31 e Paladini n. 9/3210/32.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Mura n. 9/3210/33, purché riformulato eliminando le premesse.

Il Governo accetta gli ordini del giorno Porcino n. 9/3210/34 e Marinello n. 9/3210/35.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Ciccanti n. 9/3210/36, purché così riformulato: « impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti al fine di prorogare i termini di adeguamento (...) ».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Compagnon n. 9/3210/37 purché così riformulato: « impegna il Governo a valutare l'adozione di provvedimenti che dispongano il rinnovo delle agevolazioni fiscali relative al gasolio (...) ».

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Ruvolo n. 9/3210/38.

Il Governo accetta gli ordini del giorno Libè n. 9/3210/39 e Mondello n. 9/3210/40.

Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Rao n. 9/3210/41 e Poli n. 9/3210/42.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Viola n. 9/3210/43 e accetta gli ordini del giorno Valducci n. 9/3210/44, Polledri n. 9/3210/45 e Realacci n. 9/3210/46.

Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Meta n. 9/3210/47, Rosato n. 9/3210/48, Zucchi n. 9/3210/49 e Oliverio n. 9/3210/50.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Caparini n. 9/3210/51, purché così riformulato: « impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivarsi con ABI e associazioni rappresentative delle imprese (...) ».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Palumbo n. 9/3210/52, purché così riformulato: « impegna il Governo a valutare l'opportunità di avviare procedure affinché venga istituita la professione (...) ».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Biancofiore n. 9/3210/53 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Barbieri n. 9/3210/54.

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Porta n. 9/3210/55 e accetta l'ordine del giorno Cicu n. 9/3210/56.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Ceccuzzi n. 9/3210/57, purché così riformulato: « impegna il Governo a valutare la proroga, con il primo provvedimento utile, della vigenza delle disposizioni di cui all'articolo (...) ».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Fava n. 9/3210/58, purché così riformulato: « impegna il Governo affinché i Ministeri competenti valutino la possibilità di dare indicazioni e ad ANAS Spa (...) ».

Il Governo accetta l'ordine del giorno Fugatti n. 9/3210/59, purché così riformulato: « impegna il Governo a prevedere, nell'ambito delle condizioni per l'aggiudicazione della gara, che la società vincitrice del bando si impegni all'utilizzo delle risorse ottenute prioritariamente (...) ».

Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Galletti n. 9/3210/60 e Montagnoli n. 9/3210/61.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Di Biagio n. 9/3210/62, purché così riformulato: « impegna il Governo a valutare il riconoscimento, con apposite disposizioni nell'ambito di provvedimenti affini per materia, del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ».

Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Cenni n. 9/3210/63 e Antonino Russo n. 9/3210/64.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Raisi n. 9/3210/65.

Il Governo accetta l'ordine del giorno De Pasquale n. 9/3210/66 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Miotto n. 9/3210/67.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Lo Presti n. 9/3210/68.

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Gentiloni Silveri n. 9/3210/69.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Frassinetti n. 9/3210/70 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno De-siderati n. 9/3210/71.

Il Governo accetta, inoltre, l'ordine del giorno Scilipoti n. 9/3210/72, a condizione

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via Cesarea 2/23 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

usclac@libero.it

www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33087

Genova, 2 Marzo 2010

On.le CLAUDIO BURLANDO
Presidente
REGIONE LIGURIA
P.zza De Ferrari 1
16121 GENOVA

Gentile Presidente,

AMIANTO MARITTIMI

In allegato Le inviamo l'ordine del giorno n.9/3210/40 presentato in data 24.2.2010 dall'On. Mondello, che è stato accolto con parere favorevole dal Governo. Tale ordine del giorno è inerente l'annosa questione del riconoscimento dell'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi. Con l'approvazione dell'o.d.g. il governo si impegna affinché si trovi una sostanziale soluzione alla questione che riguarda la nostra categoria. La segreteria dell'On.le Mondello ci comunica che sarà loro cura seguire la fase successiva alla soluzione del problema.


Alleghiamo inoltre o.d.g. n.9/3210/48 dell'On.le Rosato, accolto come raccomandazione.

Con l'occasione Le chiediamo notizie circa l'attesa risposta del Ministro Sacconi alla lettera del 28.1.2010 inviata dall'On.le Vasco Errani.

RingraziandoLa ancora una volta per la Sua attenzione, cogliamo l'occasione per inviarLe i migliori saluti.

USCLAC/UNCDIM

Il Presidente



(Antonino Nobile)

All.

COMUNICATO STAMPA

USCLAC-UNCDIM

Quale rappresentante delle Organizzazioni sindacali USCLAC-UNCDIM ritengo necessario esprimere pubblicamente il disagio che la categoria vive in merito alla permanenza dell'irrisolta problematica relativa al riconoscimento dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi.

Per come è noto agli operatori del settore, sebbene il Ministero competente abbia emanato istruzioni operative per rendere concretamente fruibile per i lavoratori marittimi il diritto al beneficio previdenziale in oggetto, l'obiettivo difficoltà che il lavoratore incontra nel reperire le attestazioni relative all'esposizione all'amianto non è stata idoneamente superata dalla direttiva che consigliava la vidimazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto oppure del libretto di navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria.


Le riunioni gestite con l'Ipsema e volte a concordare le ulteriori istruzioni operative ai fini della predetta vidimazione dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione non hanno, sino ad oggi, consegnato momenti di agevolazione della procedura, di talchè permane, nonostante le reiterate interrogazioni parlamentari proposte sul tema, l'obiettivo difficoltà per i marittimi di fruire dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto.

Anche in seguito all'ordine del giorno presentato nella seduta del 24 febbraio 2010 dall'Onorevole Gabriella Mondello, in quota UDC, e accolto dal Governo e l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Ettore Rosato in quota al Partito Democratico e accolto come raccomandazione dal Governo lo stesso 24 febbraio 2010, nulla di concreto si è sino ad oggi riscontrato per l'accesso alla procedura.

Il permanere di questa situazione non potrà che vedere indetta una manifestazione di piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica in punto alla frustrazione dei diritti della nostra categoria.

Com.te Antonino Nobile

Genova, 4 marzo 2010



protocollo n. 193/551 - 10/ MZ
Inestè, 31 maggio 2010

Sen. Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
via Vittorio Veneto, 56
00187 Roma

Caro Ministro,

La ringrazio molto per la Sua cortese risposta alla richiesta che, tramite mio, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia aveva avanzato con una mozione sulla necessità di semplificare le modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi e, a proseguo della mia precedente del 20 novembre 2009, torno nuovamente a sottoporle la indifferibile necessità del provvedimento auspicato.

E' appena il caso di rammentare che Confindustria, con la propria Circolare n.22 del 2009, ha invitato i propri aderenti a non rilasciare il curriculum lavorativo ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004.

Ciò anche perché molte Direzioni Provinciali del Lavoro, quella di Palermo valga per tutte, dal mese di agosto 2009 ad oggi non hanno rilasciato nessun curriculum malgrado la Sua direttiva del 14 luglio 2009, che consente la sostituzione del curriculum lavorativo con l'estratto matricolare "nel caso di azienda cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti inoperabile", risolvendo parzialmente o marginalmente la problematica.

Ed infine, abbiamo appena letto il Decreto Legge 26.05.2010, art. 7, comma 1, che prevede la soppressione di IPSEMA.

Si tratterebbe, allora, di chiarire, che, nel significato di "in tutti i casi in cui il lavoratore marittimo sia impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo" è compreso anche quello in cui l'armatore ne rifiuta il rilascio.

Resto in attesa di un suo riscontro sulla possibilità di adottare la soluzione proposta e colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Alessio Rosolen
Alessio Rosolen

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI^A LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASSON,

"Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto "

Relazione

Onorevoli Senatori !! - In data 28 aprile 2008, quarta Giornata Mondiale delle vittime dell'amianto, è stato comunicato alla Presidenza del Senato il deposito del disegno di legge del Senatore Casson e altri, recante il titolo "Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto" (A.S. n. 173). L'A.S. n. 173 riproponeva, con modifiche e aggiornamenti, il testo dell'A.S. n. 23, già presentato nella XV legislatura il 28 aprile 2006, per iniziativa dei Senatori Casson e Malabarba.

Detto disegno di legge è tuttora all'esame della competente Commissione di merito, la Commissione Lavoro del Senato, ed ha tre obiettivi principali e fondamentali: la tutela dei lavoratori ed ex lavoratori, nonché dei cittadini a qualsiasi titolo esposti all'amianto; il censimento e la bonifica dei siti e dei beni inquinati da amianto; la sorveglianza sanitaria.

L'A.S. n. 173 prevede, tra l'altro, all'articolo 5 dei benefici previdenziali-pensionistici a favore dei lavoratori esposti, mediante l'approntamento di modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2003 n. 326.

Ora, risulta che oltre 60.000 lavoratori abbiano presentato la domanda di ottenimento dei benefici pensionistici, di cui alla legge n. 257 del 1992, oltre il termine perentorio normativamente fissato del 15 giugno 2005. Con tale motivazione la loro domanda è stata respinta ed i lavoratori si trovano così attualmente privi di tutela.

Si ravvisa per questo motivo la necessità di un intervento legislativo per ottenere la riapertura dei termini di presentazione delle domande all'INAIL, al fine di recuperare appieno la *ratio*, lo spirito e le finalità della legge n. 257 del 1992 che, non solo ha avuto parziale applicazione, ma negli effetti è stata frustrata dagli interventi del legislatore del 2003 e del potere regolamentare. Ciò si dice, in quanto, con il decreto legge n. 269 del 2003 convertito in Legge n. 326 del 2003, è stato riformulato in termini restrittivi il beneficio in oggetto, con la riduzione del coefficiente da 1,5 a 1,25. Così se ne è limitata di molto l'applicazione ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed infine, con il successivo DM di attuazione, è stato posto il termine perentorio del 15/06/2005.

Il fulcro è costituito dall'articolo 5, lettera f), dell'A.S. n. 173, che recita: << il comma 5 è sostituito dal seguente: 5 - I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6 bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.>>

Il comma 6-bis dell'articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 stabilisce che: << Sono comunque fatte salve le precedenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento>>.

Per evitare che la norma si applichi solamente alle domande nuove (escludendo cioè i lavoratori la cui domanda era già stata respinta), nel nuovo Disegno di Legge n. 173 all'articolo 5 è stato inserito il comma 4, il quale stabilisce che: << I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.>>

Successivamente alla presentazione del ddl 173, sono accaduti i seguenti fatti.

In primis, Il TAR del Lazio, con sentenza n. 5750/2009, ha annullato il DM del 12 marzo 2008 con il quale si era prevista la possibilità di riesame delle domande di ottenimento dei benefici pensionistici presentate (e respinte) prima del 15 giugno 2005 soltanto per un ristretto numero di lavoratori, e cioè quelli appartenenti alle 15 aziende individuate dal Decreto Ministeriale.

In secondo luogo, si è tenuta nell'ottobre 2009 a Taormina la Conferenza Mondiale sull'amianto ed in tale sede l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) ha diffuso dati allarmanti secondo cui: << In Italia vi sono quattromila morti l'anno per esposizione all'amianto, ma il dato è destinato a crescere. Tra il 2015 ed il 2018 è previsto un picco di vittime. L'età media della diagnosi è intorno ai 68 anni.>>

La stessa INAIL, nell'ultimo rapporto del 2009, prendendo atto che gli effetti morbigeni dell'amianto si manifestano anche dopo 35/40 anni dall'esposizione e che in Italia il picco dell'incidenza della patologie si avrà nei prossimi quindici/venti anni, ravvisava la necessità di approntare strumenti adeguati per fronteggiare il problema.

Infine, non possono essere sottaciute le denunce a livello comunitario presentate dalle associazioni dei lavoratori contro il Governo Italiano per la violazione degli articoli 10 e 249 Trattato CE per il mancato recepimento delle Direttive CEE n. 89/391 del 12/06/1989 e n. 477/83 sulla tutela dei lavoratori esposti ad agenti tossici e cancerogeni.

Naturalmente, la problematica evidenziata verrebbe risolta in ogni suo aspetto con l'approvazione dell'A.S. n. 173, che ridefinirebbe in maniera organica e completa tutta la fattispecie dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Peraltro, non essendo prevedibile la conclusione dell'esame dell'A.S. n. 173 in tempi accettabilmente brevi e continuando purtroppo ad aumentare il numero dei lavoratori ed ex lavoratori colpiti da patologie asbesto-correlate, vanno ricercati altri percorsi nell'interesse dei lavoratori, percorsi che potrebbero consistere innanzitutto nella estrapolazione del fulcro del provvedimento, costituito appunto dall'articolo 5, che va a modificare la normativa restrittiva attualmente in vigore dell'art. 47 del decreto legge n. 269 del 2003.

E ciò appunto viene fatto e proposto con il presente nuovo disegno di legge, costituito da un unico articolo, che contiene alcune modifiche rispetto all'originario articolo 5 dell'A.S. n. 173, ritenendo doveroso tener conto soprattutto e in primo luogo della necessità, per motivi etici e scientifici, di far uscire dal lavoro il prima possibile coloro che sono stati esposti ad amianto, in considerazione della riduzione statistica della loro speranza di vita e di qualità della vita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL o dall'IPSEMA le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità:

a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1.15 fino a cinque anni di esposizione;

b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1.25 dai cinque ai dieci anni di esposizione.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5.»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL, dall'IPSEMA oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi, nonché degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale curriculum lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla

gestione previdenziale presso la quale sono iscritti. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1.»;

g) dopo il comma 6-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«6-*sexies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate e sono cumulabili, in deroga a quanto disposto dal comma 6-*ter* del predetto articolo 47, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti relativi al personale militare.

6-*septies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.

6-*octies*. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

6-*novies*. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è corrisposta una somma *una tantum* a titolo di indennizzo, pari a euro 700 per ogni anno di esposizione.>>

3. La domanda di cui al comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali. I lavoratori marittimi che, a seguito del trasferimento delle loro richieste di certificazione dalle Sedi INAIL a IPSEMA, non hanno ricevuto riscontro da quest'ultimo ente possono pure ripresentare domanda corredata da estratto matricola mercantile al proprio ente assistenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annuale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

SHIP2SHORE
SPAZIO
DISPONIBILE

MANNING

Amianto, battaglia senza fine

Le pressioni della Conferenza delle Regioni, partite dalla Liguria, spingono la causa dei marittimi presso il Governo, ma la situazione non si sblocca

Nuovi passi avanti nella battaglia intrapresa da U.S.C.L.A.C./U.N.C.Di.M. (Unione Sindacale Capitani di Lungo Corso al Comando/Unione Nazionale Capitani e Direttori di Macchina) per il riconoscimento ai marittimi dei benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti ad amianto (S2S n.25, 28 e 38/2009). Hanno sortito effetti interessanti

le recenti pressioni esercitate dal presidente del sindacato Antonino Nobile su alcuni esponenti dei diversi schieramenti politici interessati alla materia. A fine dicembre la commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha condiviso la richiesta del presidente della Regione Liguria Claudio Burlando a favore dei lavoratori marittimi esposti all'amianto, valutando positivamente l'emendamento predisposto per la modifica dell'art. 3, comma 3, del DM 16179/2004, con la previsione che per i lavoratori marittimi l'estratto matricolare rilasciato dalla capitaneria di porto sostituisca il curriculum lavorativo. Un mese dopo, il presidente della Conferenza Vasco Errani ha sottoposto la problematica a Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

E mentre l'IPSEMA, con una circolare emanata negli stessi giorni, dava indicazioni alle proprie Sedi Compartimentali per l'istruttoria di quelle domande che, sulla base della normativa vigente, risultano procedibili, in quanto munite di curriculum o di documento sostitutivo (una parte minimale del totale), lo stesso Sacconi confermava, rispondendo ad una interrogazione parlamentare della deputata PD Sesa Amici, "la disponibilità ad approfondire, nelle sedi più opportune, con tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, i profili di criticità, ancora concretamente sussistenti, relativi alla questione sollecitata".



Antonino Nobile

Nel frattempo il cosiddetto "decreto milleproroghe" ha fissato al 30 giugno 2010 il termine entro il quale è possibile per il lavoratore presentare il curriculum professionale necessario per la definizione della procedura in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto, ma il Governo, a fine febbraio, ha rispettivamente "accettato" e "accolto come raccomandazione" due ordini del giorno presentati dalla deputata UDC Gabriella Mondello e dal collega PD Ettore Rosato, in cui si invitava il Governo "a interrompere il pluriennale e inaccettabile perpetuarsi di una ingiustizia evidente, attraverso una ulteriore e auspicabilmente definitiva circolare esplicativa del decreto 27 ottobre 2004, che consenta a tutti i lavoratori marittimi di sostituire quanto previsto dell'articolo 3 comma 3 dello stesso con l'estratto matricolare rilasciato dalle capitanerie di porto o dalle competenti Direzioni del Lavoro provinciali".

Andrea Moizo

La Val Susa della porta accanto i comitati che sfrattano i partiti

Gli Anti-gronda e la nuova solidarietà di vallata

MARCO PREVE

ANNUNCIANO il non voto, promettono una nuova Val Susa contro la Gronda e intanto hanno creato una solidarietà di vallata. C'erano una volta sezioni del Pci. Oggi in Valpelle e a Sestri sono i Comitati di centro della sinistra, della discussione, della difesa del territorio. Definiti dai *Ninby*, dei portatori di interessi personali, è non voler vedere (come detto alla difesa della propria casa) la sua sviluppo un movimento dalle prospettive assai più ampie. In fondo di una cosa si deve ragionare: la Gronda — dice Mauro Muscarà portavoce del comitato di Genoviana — lo e tanti altri ci stiamo messi a studiare questioni tecniche che riguardano la qualità della nostra vita e la sera si spegne la televisione e si va a dormire, magari con i cani e i gatti, per antinaturalità. Tantissimi alla Gronda le sezioni del Pci, oggi ci siamo noi.



La protesta

Molti di noi non andranno a votare. In questi giorni ci hanno contattato tutti per la campagna, ma ormai era tardi



Il portavoce

Alla sera si spegne la televisione e si discute. Tanti anni fa c'erano le sezioni del Pci, oggi ci siamo noi

me Genova vest per garantire un uso pubblico urbano con le zone collinari in sponda sinistra. È un punto centrale. Mase Autosimale non accetta come si comporterà il Municipio? Tanti credono alla buona fede del provvedimento che dopo le elezioni gli impegni saranno carta straccia. Non c'è più fiducia. Il filo con il Pd, ex sede del Pci che qui svolgeva funzioni di "organo amministrativo", si è spezzato. Si racconta che per la

Gronda abbiano litigato anche fra sezioni (quelli di Rivarolo contro Bolzaneto e Pontedecimo). «A giugno avevamo chiesto al partito di venire a parlare dei nostri problemi» — raccontano Muscarà e Patti —. «Non si è visto nessuno. Ma sotto elezioni ci hanno chiamato tutti quelli del centro sinistra. Eh no, troppo comodo. Per questo abbiamo contestato ogni comizio, alla Fratellanza quando c'era Burlando siamo entrati in

sestanta». Ed ora recuperare un rapporto. «È vero, tra di noi c'è chi da anni si occupava di temi ambientali e di decore e chi li ha scoperti solo quando se li è trovati sotto casa» — dice Muscarà mentre indica un collina di alberi che la Gronda dovrebbe bucare con una galleria con viadotto — ma chi è venuto ad abitare qui lo ha fatto anche per una scelta che porta con sé quei valori legati al rispetto del



territorio. «Ci dicono — aggiunge Patti — se vogliono creare una Genova di serie A e una di serie B. Se la Valpelle vera deve accogliere Gronda, nodo ferroviario, Tav, inceneritore». Non tutti sono contro tutto. Ma la Gronda viene ritenuta il male peggiore: una montagna di soldi, un danno sociale enorme e un beneficio minimo per il traffico. Giuste o sbagliate che siano le loro posizioni politiche non li ha convinti. E la

protesta sta per fare un salto di qualità. «Appena la Regione firmi l'accordo di programma lo impugneremo con un ricorso al Tar». E nei prossimi giorni partirà una lettera al Comune. «Devono togliere gli otto posti sulla Gronda collocati nei municipi di Bolzaneto e Veltriviera che c'era ancora un progetto. Vogliono informare la gente o vogliono provare a convincerla».

Sono un soggetto politico a tutti gli effetti, la cui evoluzione è però tutta da scoprire

superabile e impegnato su temi sociali e ambientali, o invece è quello di una deriva "egemonica", di stretta difesa del proprio pezzo di terra, lo dirà il tempo. Loro sono sicuri di aver già notato una coscienza civile e una solidarietà trasversale.

Dicono che Genova lo capirà presto. Alle prossime elezioni regionali dove molti gruppi annunciano di non voler votare. E poi la promessa di una nuova Val Susa. «Qui non c'è una presenza forte come in Piemonte di anarchici e di centrosinistra, non c'è ideologia e non può che essere così visto che tra di noi ci sono giovani, anziani, famiglie, operai, politici, impiegati e professionisti. Ma al primo cantiere aperto, alla prima ruspa al lavoro o c'è un lavoro, questo è garantito» dicono Muscarà e con lui Paolo Patti del comitato di Murta. E la stessa promessa arriva anche da Francesco De Domenico, portavoce del Comitato di San Biagio e presidente di una lista più borghese. Siamo a priori a qualsiasi tipo di lotta sempre nei limiti della legge. Penso che per forza ci ritroveremo su posizioni radicali, non può essere altrimenti di fronte al disgregarsi di una comunità vera. Non invitiamo la gente a non votare. Gianni Crivello, presidente del Municipio e candidato alle regionali da una lista Burlando sinistra tra Fine udine e il matello: non ha un feeling particolare con il sindaco Marta Vincenzi ma il suo Pd per la Gronda. A fine febbraio Crivello ha portato all'approvazione unanime del Consiglio di Municipio un documento che recepiva alcune delle richieste dei Comitati, ad esempio quella del «declassamento dell'autostrada». Al momento tra Bolzaneto

COMUNICATO STAMPA

USCLAC-UNCDIM

Quale rappresentante delle Organizzazioni sindacali USCLAC-UNCDIM ritengo necessario esprimere pubblicamente il disagio che la categoria vive in merito alla permanenza dell'irrisolta problematica relativa al riconoscimento dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi.

Per come è noto agli operatori del settore, sebbene il Ministero competente abbia emanato istruzioni operative per rendere concretamente fruibile per i lavoratori marittimi il diritto al beneficio previdenziale in oggetto, l'obiettivo difficoltà che il lavoratore incontra nel reperire le attestazioni relative all'esposizione all'amianto non è stata idoneamente superata dalla direttiva che consigliava la vidimazione dell'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto oppure del libretto di navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria.

Le riunioni gestite con l'Ipsema e volte a concordare le ulteriori istruzioni operative ai fini della predetta vidimazione dell'estratto matricolare o del libretto di navigazione non hanno, sino ad oggi, consegnato momenti di agevolazione della procedura, di talché permane, nonostante le reiterate interrogazioni parlamentari proposte sul tema, l'obiettivo difficoltà per i marittimi di fruire dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto.

Il permanere di questa situazione non potrà che vedere indetta una manifestazione di piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica in punto alla frustrazione dei diritti della nostra categoria.

Genova, 4 marzo 2010

Com.te Antonino Nobile

Così il movimento si schiera contro industriali, commercianti e sindacati

Cene, volantini e Internet "Noi contro la superlobby"

SE LA signora Giuseppina Castello, di anni 60 da Genoviana, sottace alla sua pensione minima 20 euro per darsi alla battaglia anti Gronda, vuol dire che i Comitati hanno un seguito sul territorio. In un quartiere l'alba diurna del tuo rappresentante la misura ogni giorno al bar, dal panettiere, mentre aspetti l'autobus, e se c'è il bluff si fa in fretta a scappare. «Le signore della sagra di Murta» — racconta Paolo Patti — hanno organizzato una cena per 120 persone per finanziare il movimento. A Murta c'è un gruppo che si raccoglie attorno a Roberto Campi che è il simbolo di un risveglio della vallata che la Gronda rischia di soffocare per sempre». «Abbiamo iniziato di sera dopo il lavoro mettendo dei volantini sui muri» — ricorda Mauro Muscarà — poi parlando nei bar e nelle società di mutuo soccorso, e il numero cresceva. Ho scaricato centinaia di pagine da internet, ho cercato di informarmi, e poi abbiamo organizzato incontri con esperti e studiosi indipendenti, docenti universitari che ci hanno spiegato come la nostra battaglia fosse giusta».

«Dobbiamo raggiungere politici e amministratori perché ci hanno dato l'opportunità di riscoprire valori importanti» dice con ironia Francesco De Domenico. Impiegati, operai, poliziotti, avvocati, pensionati, medici. «La nostra battaglia è durissima» dicono i portavoce. «Dall'altra parte abbiamo un'avvicina di lobby potente: la Camera di Commercio, gli industriali, ma



Gianni Crivello

E sul tema spunta anche la prima tesi di laurea. È di uno studente di Scienze politiche

anche la Cgil che pensa che l'unico forma di sviluppo sia quella legata alle grandi opere. Ma all'altro che differenza c'è con la filosofia di Berlusconi e il Ponte di Messina? Bersani a Santeno ma non ha saputo rispondere». Francesco De Domenico parla di un battaglia civile che è penetrata nel tessuto della comunità e anche la prima tesi di laurea sul tema Gronda. L'ha scritta Carl Di Bernardo, uno studente della facoltà di Scienze Politiche.

(mp)

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06573

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 301 del 18/03/2010

Firmatari

Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/03/2010

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Stato iter:

IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06573
presentata da
ANTONIO BORGHESI
giovedì 18 marzo 2010, seduta n.301

BORGHESI. -
Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

tutti i marittimi che hanno lavorato a bordo delle navi della Marina mercantile italiana ancora oggi, per un solo e assurdo cavillo giuridico, non possono ottenere i benefici a loro concessi dalla legge; molti di essi sono deceduti e le loro famiglie non riescono a concludere le procedure per ottenere ciò che la legge riconosce a loro;

si ricorda che le navi, una volta, erano interamente coibentate di amianto, e gli equipaggi quotidianamente erano soggetti a una fortissima esposizione a questo agente cancerogeno;

in pratica: sarebbe sufficiente inserire una voce di legge che specifica semplicemente che i marittimi ai fini del riconoscimento dei benefici relativi all'esposizione all'amianto possono avvalersi dell'estratto matricola della Marina mercantile rilasciato dalle capitanerie di porto;

il problema è molto semplice: i marittimi sono in possesso di un libretto di navigazione e l'estratto matricola della Marina mercantile viene a loro rilasciato direttamente da un organo militare che è la Capitaneria di porto. In pratica: non si riconosce questo documento rilasciato da un organismo dello Stato e si continua a chiedere un curriculum lavorativo con un formato previsto dalla legge

(strutturata senza conoscere l'atipicità della gente di mare) e che la maggior parte delle compagnie di navigazione, per ovvi motivi, non vogliono rilasciare;

in ogni caso esiste un estratto matricola della Marina mercantile che è l'unico documento legale, considerando che gli uffici di collocamento della gente di mare sono tenuti da organismi militari -:

se i Ministri siano a conoscenza dei fatti sopra riportati;

se non ritengano di dover assumere iniziative normative, al fine di riconoscere ai marittimi i benefici relativi all'esposizione all'amianto, inserendo una voce nell'attuale legge, specificando che gli stessi possono avvalersi dell'estratto matricola della marina mercantile rilasciato dalle capitanerie di porto.(4-06573)

Prot. 257/09ass-ab

Sen. Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro, della Salute
E delle Politiche Sociali
Via Vittorio Veneto 56
00187 ROMA

Trieste, 20 novembre 2009

Caro Ministro,

La ringrazio molto per la Sua cortese risposta alla richiesta che, tramite mio, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia aveva avanzato con una mozione sulla necessità di semplificare le modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi.

Senza dubbio la Sua direttiva del 14 luglio 2009, consentendo la sostituzione del curriculum lavorativo con l'estratto matricolare "nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile", risolve la problematica in moltissimi casi. Non tutti, però: spesso le compagnie marittime risultano ancora in esercizio ma rifiutano il rilascio del curriculum nel timore che possa derivare per esse qualche onere previdenziale.

Si tratterebbe, allora, di chiarire, che, nel significato di "in tutti i casi in cui il lavoratore marittimo sia impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo" è compreso anche quello in cui l'armatore ne rifiuti il rilascio.

Resto in attesa di un Suo riscontro sulla possibilità di adottare la soluzione proposta e colgo l'occasione per inviarle

Alessia Rosolen

Testo dell'ordine del giorno presentato dall'On.le Rosato e accolto come raccomandazione dal Governo.

ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/048

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010

Firmatari

Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2010

Stato iter:

CONCLUSO il 24/02/2010

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO

24/02/2010

Resoconto GIORGETTI
ALBERTO

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E
FINANZE

Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/02/2010
PARERE GOVERNO IL 24/02/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010
CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/48

presentato da

ETTORE ROSATO

testo di

mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
premessò che:

la categoria dei marittimi in passato è stata sottoposta a lunghi anni di lavoro a contatto con l'amianto, con i rischi e le malattie che ne sono conseguiti, ma non ha ancora una normativa di riferimento in grado di garantire ad ogni lavoratore il giusto riconoscimento dei benefici previdenziali, attualmente pienamente riconosciuti solamente a quei lavoratori coperti da assicurazione INAIL, consistenti nella rivalutazione del periodo contributivo che viene moltiplicato attraverso un coefficiente pari a 1,5;

il Ministero del lavoro Salute e politiche sociali ha emanato il 14 luglio 2009 una Direttiva che risolve solo in una proporzione molto bassa il problema di semplificare modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori (zez, coperta, macchina e camera);

in tale direttiva, infatti, «si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, del citato decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previa apposite indagini, il curriculum lavorativo sostituendosi al datore di lavoro»;

queste speciali circostanze sono individuate e circostanziate dal comma 5 art 3 del suddetto decreto, rinviando al caso di aziende cessate o fallite, o qualora il datore del lavoro risulti irreperibile;

esiste tuttavia ancora un gran numero di lavoratori del comparto cui la direttiva del 14 luglio scorso non può applicarsi, perché nell'impossibilità di produrre il proprio curriculum lavorativo e certificare così la sussistenza e durata dell'esposizione all'amianto, accedendo ai relativi benefici previdenziali per essi previsti, a causa della riluttanza delle compagnie di navigazione nel fornire documenti che certificano l'esposizione all'amianto nel timore che possa derivare loro qualche onere previdenziale;

anche recentemente, numerosi sono stati gli atti presentati da membri di opposti schieramenti in entrambi i rami del Parlamento, sia in Aula sia in Commissione, inclusa la risoluzione del 13 aprile 2005 delle commissioni IX e XI della Camera, che impegnava il Governo ad emanare un circolare esplicativa ad integrazione del DM 27 ottobre 2004,

impegna il Governo

a interrompere il pluriennale e inaccettabile perpetuarsi di una ingiustizia evidente, attraverso una ulteriore e auspicabilmente definitiva circolare esplicativa del decreto 27 ottobre 2004 che consenta a tutti i lavoratori marittimi di sostituire quanto previsto dell'articolo 3 comma 3 dello stesso con l'estratto matricolare rilasciato dalle capitanerie di porto o dalle competenti Direzioni del Lavoro provinciali.

9/3210/48. Rosato.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

IL PRESIDENTE

Prot. n. 420/C7SAN

Roma, 28 gennaio 2010

Illustre Sen. Dott. Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

e p.c. Illustre On. Dott. Raffaele Fitto
Ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie locali

ROMA

Gentile Ministro,

desidero informarLa che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 27 gennaio 2010 ha esaminato la problematica relativa *al riconoscimento dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi*.

Al riguardo, come Le è noto, il Decreto Ministeriale n.16179 del 27 ottobre 2004 prevede, nell'ambito della certificazione del rischio, la produzione da parte del richiedente, del curriculum lavorativo. Il curriculum per i lavoratori del mare è un documento pressoché improducibile per l'alto numero di datori di lavoro avuti in carriera e l'altrettanto elevato numero di navi battenti bandiere estere. Al fine di risolvere il problema, è necessaria una modifica dell'art. 3, comma 3, del suddetto DM 16179/2004 che preveda per i lavoratori marittimi la sostituzione del curriculum lavorativo con l'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto.

Le rappresento tale richiesta emendativa approvata dalla Conferenza delle Regioni e resto in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro nel merito.

Grato dell'attenzione che vorrà riservare alla richiesta delle Regioni, invio le più vive cordialità.

Vasco Errani

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
CAPITANI LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

Segreteria Nazionale
16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10- Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129
USCLAC@libero.it

COMUNICATO STAMPA

CERTIFICAZIONE ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO e FINANZIARIA


Ancora un fattivo intervento della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia che, nella persona dell'Assessore On.le Alessia Rosolen, ha inviato al Ministro On.le Maurizio Sacconi l'allegata lettera per ribadire l'urgenza del provvedimento in considerazione delle difficoltà create da molti Uffici Provinciali del Lavoro nel rilasciare i curricula, così come previsto dalla Direttiva Ministeriale del 14/07/2009, e della prevista soppressione dell'IPSEMA come da D.L. 26 maggio 2010.

Adesso è il momento di spendere tutte le sinergie per perseguire il più rapidamente possibile l'obiettivo della certificazione, che passa anche dal fare intendere della inutilità per il riallineamento dei conti pubblici di sopprimere IPSEMA, nel sostenere il mantenimento del C.I.R.M. (chi aiuterà i nostri Colleghi Marittimi imbarcati su navi che solcano gli oceani ?) e di non rendere destinatari della riforma strutturale previdenziale quei Lavoratori del Comparto Marittimo e dipendenti di Società in crisi e/o in trasformazione anche attraverso le privatizzazioni.

Genova, li 31.05.2010

USCLAC/UNCDIM

Il Presidente



(Com.te Antonino Nobile)

EM@ILFD

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
l'Assessore regionale al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	
tel + 39 040 377 5172 fax + 39 040 377 5176 assla:formcomm@regione.fvg.it I - 34133 Trieste, via San Francesco 37	

protocollo n. 84/Ass2010


Comandante Antonio Nobile
U.S.C.L.A.C.

allegata copia lettera prot n.75/ass2010 dd
12 ottobre inviata al Min. del Lavoro
Trieste, 22 -10-2010

Oggetto: Vostra richiesta dd 22 ottobre 2010

Come richiesto telefonicamente dal Comandante Nobile inoltro la copia della lettera inviata dall'Assessora Angela Brandi al Ministro del Lavoro sen. Maurizio Sacconi in data 12 ottobre 2010 avente come oggetto l'accertamento e la certificazione dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi.

Porgo i miei saluti



Roberto Dubs
Segreteria particolare assessore
040-3775174

COPIA

prot. nr. 075/ASS - 2010 FS

Trieste 12 ottobre 2010

sen. Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

via Vittorio Veneto, 56
00187 Roma

oggetto: accertamento e certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto per i lavoratori marittimi.

Gent.mo Ministro,

mi dispiace doverLa disturbare su una questione che ha già avuto modo di affrontare con la collega Rosolen che mi ha preceduto nell'incarico assessorile.

Ho a mia volta ricevuto sollecitazioni dai rappresentanti dei lavoratori marittimi, in quanto permane la difficoltà di produrre i documenti necessari rispetto alla problematica della certificazione degli imbarchi fatti e, conseguentemente, esposizione all'amianto, con il foglio matricolare, diversamente da quanto previsto nel Decreto del 12/03/2008 contenente "Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2007 n. 274, concernenti la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale".

Se, infatti, la Sua direttiva ha risolto le problematiche relative alle Compagnie non più esistenti, consentendo il riconoscimento del foglio matricolare contenente i dati relativi ai periodi di imbarco del marittimo sulle navi identificate, non trova invece soluzione rispetto alla resistenza delle compagnie armatrici in attività. È appena il caso di rammentare che Confitarma, con la propria Circolare n.12 del 2009, ha invitato i propri aderenti a non rilasciare il curriculum lavorativo ai sensi del D.M. 27 ottobre 2004.

A completamento del Suo meritorio intervento, al fine di dare attuazione univoca su tutto il territorio nazionale e per tutti i soggetti aventi diritto, sarebbe auspicabile un chiarimento, – se vogliamo una interpretazione autentica – in cui il significato di "in tutti i casi in cui il lavoratore marittimo sia in possibilità a reperire il proprio curriculum lavorativo" si riferisca anche a quello in cui l'armatore ne rifiuti il rilascio.

Rimanendo in attesa di un Suo cenno sulla possibilità di adottare la soluzione proposta per tutti i lavoratori marittimi, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Angela Brandi

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre n. 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA 33133

GENOVA, lì 20/11/2010

A Sua Eminenza
Giampaolo Crepaldi
Vescovo di Trieste

Da anni conduciamo una epica battaglia per rendere giustizia alla Categoria dei Lavoratori Marittimi, di cui rappresentiamo Comandanti e Direttore di Macchina, non riuscendo ancora oggi ad essere destinatari dei benefici previdenziali da esposizione all'amianto.


Quella marittima, certamente, è tra le Categorie di Lavoratori che maggiormente sono rimasti esposti a tale terribile materiale. I Lavoratori della cantieristica, i Portuali e quanti altri hanno avuto accesso a bordo delle navi per motivi di lavoro, pur trascorrendovi un tempo molto limitato rispetto i Marittimi, già da tempo godono del beneficio.

La difficoltà oggettiva per la Categoria è quella di potere disporre di idoneo curriculum lavorativo. La principale cause di questa difficoltà rimane nel diniego degli Armatori a volerlo rilasciare connesso alla precarietà del lavoro marittimo, per cui spesso tale lavoratore è costretto a cambiare datore di lavoro, le residenze degli Armatori sparse in Italia e spesso in luoghi diversi da quello di residenza del Marittimo. Il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi ha sanato i soli casi di irreperibilità delle Società di Navigazione validando l'estratto matricola mercantile, rilasciato dall'Autorità Marittima e in cui si legge tutta la vita lavorativa del Marittimo, attraverso la propria Direttiva del 14 luglio 2009. Certamente la logica di tale provvedimento del Ministro, che trova riscontro in moltissime pronunce giurisprudenziali, è fondata sulla letteratura tecnico-storica per cui la Solas in vigore sino ai primi anni '80 imponeva per la tutela della vita umana a mare l'uso dell'amianto in tutte le navi perché materiale atermico, isolante e coibente. Quindi dalla seconda metà degli anni '80 fu bandito dalle nuove costruzioni e solo con il D.Lgs. 271/99 si è avuto l'obbligo di bonifica su tutte le navi di bandiera. Anche gli Equipaggi delle navi militari hanno avuto rimossa tale difficoltà attraverso l'Art. 20 della recente legge delega per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti. A risolvere il problema è sufficiente emendare l'Art. 3 del D.M. 27 ottobre 2004 validando in tutti i casi quale curriculum lavorativo per i Lavoratori Marittimi l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'Autorità Marittima.

Abbiamo voluto scrivere a Sua Eminenza perché certi che potrà, e vorrà, aiutare la Categoria per cui intercediamo, rivolgendo il Suo qualificato appello al Ministro Maurizio Sacconi invitandolo a completare l'opera che ha iniziato il 14 luglio 2009 con la richiamata Direttiva.

Rimaniamo grati, così come tutta la Categoria, per ciò che potrà fare, porgiamo i nostri più distinti saluti.

USCLAC/UNCDIM
Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nobile', written in a cursive style.

(Com.te Antonino Nobile)

FEDERMANAGER
Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33138

Genova, 10 Dicembre 2010

Sua Eminenza Reverendissima
Card. ANGELO BAGNASCO
Arcivescovo di Genova
P.zza Matteotti 4
16123 GENOVA

Eminenza Reverendissima,

come rappresentanti dell'Unione Sindacale dei Capitani di Lungo Corso al Comando e dell'Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina avvertiamo la necessità di estendere anche a Lei l'accurato appello che, da anni, abbiamo rivolto alle sedi istituzionalmente competenti per vedere risolto un problema di seria e delicata gravità qual è il beneficio previdenziale per l'esposizione all'amianto, beneficio dal quale la nostra categoria è incredibilmente ancora esclusa.

La sensibilità e le grandi doti di mediazione, notoriamente profuse da Sua Eminenza, rappresentano per noi la ragione che ci consente di esternare il disagio che avvertiamo qualora ci soffermiamo a ponderare il fatto che, sebbene quella dei marittimi sia una delle categorie di lavoratori che maggiormente è stata esposta all'amianto, residua tra i soggetti che dal nostro Ordinamento vengono esclusi dal beneficio previdenziale relativo.

Aspetti di natura burocratica consentono di affermare che la mancata inserzione della nostra categoria tra i beneficiari riposa nella difficoltà di fornire un idoneo *curriculum* lavorativo, indisponibilità che trae origine nel diniego degli Armatori di rilasciarlo, trovando facile giustificazione in relazione alla precarietà del lavoro marittimo che impone al lavoratore stesso frequenti cambiamenti del datore di lavoro, nonché aspetti logistici connessi all'essere con grande frequenza le sedi delle Compagnie armatoriali ubicate in luoghi diversi da quelli di residenza del singolo Marittimo.

Recentemente il Ministro del Lavoro ha provveduto a sanare esclusivamente i casi di irreperibilità delle società di navigazione, così validando l'estratto Matricola Mercantile rilasciato dall'Autorità Marittima, estratto dal quale si legge tutta la vita lavorativa del Marittimo. La logica del provvedimento, reso con la Direttiva 14 luglio 2009, anticipata e seguita da pronunce giurisprudenziali illuminanti, è fondata sulla

letteratura tecnico-storica che imponeva che la Solas, in vigore sino ai primi anni '80, prevedesse, proprio per la tutela della vita umana a mare, l'utilizzazione dell'amianto su tutte le navi, proprio perché materiale atermico, isolante e coibente.

Solo dalla seconda metà degli anni '80 l'amianto è stato bandito dalle nuove costruzioni, e solo con l'introduzione del D. Lgs. 271/99 è stata imposta la bonifica di tutte le navi di bandiera dalla presenza di quello che la scienza ha individuato come uno dei materiali più contaminanti e pericolosi per la salute dell'uomo.

Riteniamo poi non possa essere omesso il rilievo, anche al fine di garanzia del diritto di uguaglianza costituzionalmente garantito, che gli equipaggi delle navi della Marina Militare, attraverso l'inserzione dell'art. 20 della recente Legge delega per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti, hanno visto rimossa la difficoltà che noi siamo tutt'ora costretti a lamentare.


Attraverso innumerevoli interpellanze Parlamentari, sollecitate da più fronti, abbiamo cercato di sensibilizzare il Legislatore, senza vedere però, ad oggi, risolta la problematica, risoluzione che potrebbe con facilità realizzarsi qualora il Parlamento, emendando l'art. 3 del D.M. 27/10/2004, consentisse di validare l'estratto Matricola Mercantile rilasciato dall'Autorità Marittima quale *curriculum* lavorativo per i Lavoratori aderenti alla nostra categoria.

Al di là ed oltre quella che a noi appare come una ingiustizia, addirittura in conflitto con il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, portiamo il problema all'avveduta sensibilità di Sua Eminenza sotto il profilo della concreta lesione del diritto umano leso, allo stato, agli appartenenti alla nostra categoria.

Confidiamo nell'attenzione che Ella già ci ha dedicato leggendo questa nostra, certi come siamo che la sensibilità di Sua Eminenza non lascerà inascoltato il nostro appello.

Rivolgendole sin d'ora gratitudine per quanto potrà e vorrà fare a sostegno della nostra categoria, La preghiamo di accogliere, Signor Cardinale, l'espressione della nostra alta stima.

USCLAC-UNCDIM
Il Presidente



Com.te Antonino Nobile

FEDERMANAGER
Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129
USCLAC@libero.it
www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33134

Genova, 23 Novembre 2010

Onorevole
GIORGIO NAPOLITANO
Presidente della Repubblica Italiana
Palazzo del Quirinale
00100 ROMA

Signor Presidente,

Oggetto: riconoscimento benefici previdenziali da esposizione all'amianto ai Lavoratori Marittimi

In qualità di legali rappresentanti dell'Unione Sindacale dei Capitani di Lungo Corso al Comando e dell'Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina, ci permettiamo rivolgere questo accorato appello alla Sua competenza ed alla Sua sensibilità, considerato che la battaglia che da anni stiamo conducendo nel disperato tentativo di rendere giustizia alla nostra categoria non è stata in grado di renderci destinatari dei benefici previdenziali da esposizione all'amianto, per ragioni del tutto indipendenti dalla nostra volontà e dalla nostra attività, ragioni tutte che, per estrema sintesi, cercheremo di tratteggiare.

A noi pare certo il fatto che quella marittima rientra tra le categorie di lavoratori maggiormente esposti all'amianto: i lavoratori della cantieristica, i portuali ed ogni altro lavoratore che, nelle funzioni, trascorrono a bordo tempo invero limitato rispetto ai marittimi, già da tempo sono beneficiari dei riconoscimenti indicati.

Per i marittimi sussiste un' oggettiva difficoltà di redazione di un corretto ed idoneo *curriculum* lavorativo: causa primaria di questa difficoltà risiede nel diniego degli Armatori di rilasciarlo, diniego connesso tanto alla precarietà del lavoro marittimo, per cui spesso tale lavoratore è costretto a cambiare datore di lavoro, quanto per la diversificazione sul territorio nazionale delle società armatoriali, spesso aventi sede in luogo diverso da quello di residenza del marittimo stesso.

A fronte di questa oggettiva difficoltà, il Ministro del Lavoro, On. Maurizio Sacconi, ha provveduto a sanare i soli casi di irreperibilità delle società di navigazione validando l'estratto Matricola Mercantile rilasciato dall'Autorità Marittima e dal quale è possibile ripercorrere tutta la vita lavorativa del Marittimo.

La logica di questo provvedimento Ministeriale, riscontrata in innumerevoli pronunce giurisprudenziali, è incentrata su una disamina tecnico-storica che, partendo dalla Solas, in vigore sino ai primi anni '80, aveva imposto l'uso dell'amianto su tutte le navi, paradossalmente proprio a tutela della vita umana in mare, giacché tale materiale, come è noto, concentra le caratteristiche dell'essere atermico, isolante e coibente.

Solo dalla seconda metà degli anni '80 l'amianto è stato bandito dalle nuove costruzioni, mentre con il D. Lgs. 271/99 è stato imposto l'obbligo di bonifica del materiale su tutte le navi di bandiera.


Riteniamo non possa essere omissivo il rilievo, anche al fine di garanzia del diritto di uguaglianza costituzionalmente garantito, che gli equipaggi delle navi della Marina Militare, attraverso l'inserzione dell'art. 20 della recente Legge Delega per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti, hanno visto rimossa la difficoltà che noi siamo tutt'ora costretti a lamentare.

Le numerose interpellanze Parlamentari, da più fronti sollecitate, non hanno, ad oggi, avuto la forza di consentirci la risoluzione della problematica, che potrebbe trovare immediata soluzione solo laddove il Legislatore, emendando l'art. 3 del D.M. 27/10/2004, consentisse di validare l'estratto Matricola Mercantile rilasciato dall'Autorità Marittima quale *curriculum* lavorativo per i Lavoratori Marittimi aderenti alla nostra categoria.

A noi sembra obiettivamente abnorme che l'estensione di principio non possa avere trovato applicazione solo nei confronti della categoria che rappresentiamo e nell'omissione leggiamo un'ingiustizia che a livello parlamentare non è stata ascoltata e che ci impone di disturbare la Sua attenzione, come estrema *ratio*, certi come siamo della garanzia che Ella rappresenta per ogni cittadino italiano.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della nostra più alta stima.

USCLAC/UNCDIM
Il Presidente



(Com.te Antonino Nobile)

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre n. 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA 33133

GENOVA, il 20/11/2010

A Sua Eminenza
Giampaolo Crepaldi
Vescovo di Trieste

Da anni conduciamo una epica battaglia per rendere giustizia alla Categoria dei Lavoratori Marittimi, di cui rappresentiamo Comandanti e Direttore di Macchina, non riuscendo ancora oggi ad essere destinatari dei benefici previdenziali da esposizione all'amianto.


Quella marittima, certamente, è tra le Categorie di Lavoratori che maggiormente sono rimasti esposti a tale terribile materiale. I Lavoratori della cantieristica, i Portuali e quanti altri hanno avuto accesso a bordo delle navi per motivi di lavoro, pur trascorrendovi un tempo molto limitato rispetto i Marittimi, già da tempo godono del beneficio.

La difficoltà oggettiva per la Categoria è quella di potere disporre di idoneo curriculum lavorativo. La principale causa di questa difficoltà rimane nel diniego degli Armatori a volerlo rilasciare connesso alla precarietà del lavoro marittimo, per cui spesso tale lavoratore è costretto a cambiare datore di lavoro, le residenze degli Armatori sparse in Italia e spesso in luoghi diversi da quello di residenza del Marittimo. Il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi ha sanato i soli casi di irreperibilità delle Società di Navigazione validando l'estratto matricola mercantile, rilasciato dall'Autorità Marittima e in cui si legge tutta la vita lavorativa del Marittimo, attraverso la propria Direttiva del 14 luglio 2009. Certamente la logica di tale provvedimento del Ministro, che trova riscontro in moltissime pronunce giurisprudenziali, è fondata sulla letteratura tecnico-storica per cui la Solas in vigore sino ai primi anni '80 imponeva per la tutela della vita umana a mare l'uso dell'amianto in tutte le navi perché materiale atermico, isolante e coibente. Quindi dalla seconda metà degli anni '80 fu bandito dalle nuove costruzioni e solo con il D.Lgs. 271/99 si è avuto l'obbligo di bonifica su tutte le navi di bandiera. Anche gli Equipaggi delle navi militari hanno avuto rimossa tale difficoltà attraverso l'Art. 20 della recente legge delega per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti. A risolvere il problema è sufficiente emendare l'Art. 3 del D.M. 27 ottobre 2004 validando in tutti i casi quale curriculum lavorativo per i Lavoratori Marittimi l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'Autorità Marittima.

Abbiamo voluto scrivere a Sua Eminenza perché certi che potrà, e vorrà, aiutare la Categoria per cui intercediamo, rivolgendo il Suo qualificato appello al Ministro Maurizio Sacconi invitandolo a completare l'opera che ha iniziato il 14 luglio 2009 con la richiamata Direttiva.

Rimaniamo grati, così come tutta la Categoria, per ciò che potrà fare, porgiamo i nostri più distinti saluti.

USCLAC/UNCDIM
Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nobile', written in a cursive style.

(Com.te Antonino Nobile)

FEDERMANAGER
Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it
www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33141

Genova, 21 Dicembre 2010

Onorevole
SILVANO MOFFA
Presidente
XI COMMISSIONE LAVORO


Gentile Onorevole Moffa,

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO BENEFICI PREVIDENZIALI IN SEGUITO AD
ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DEI MARITTIMI**

Facendo seguito ai colloqui avuti in merito all'argomento in oggetto nel luglio 2009 presso la sede dell'Ipsema, in occasione di un convegno su questo argomento, desideriamo aggiornarLa su quanto è stato fatto dal nostro Sindacato, inviandoLe il nostro archivio corrispondenza/comunicati stampa.

Confidando nella Sua attenzione per la questione che vede i marittimi ancora non destinatari dei benefici previdenziali derivanti dalla loro continua esposizione all'amianto a bordo delle navi, La ringraziamo in anticipo e Le inviamo i migliori saluti e Auguri di Buone Feste.

USCLAC-UNCDIM
Il Presidente



Com.te Antonino Nobile

OTTAVA COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavori pubblici, comunicazioni)
(Estensore GRILLO)

Roma,

Parere sul disegno di legge:

(2518)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il provvedimento in titolo e valutato che:

- in base all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni), l'esercizio della facoltà, per le amministrazioni, di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale è limitata ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore ad un milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;

- secondo la previsione iniziale del Codice, l'esclusione automatica risultava esercitabile per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

- la successiva introduzione generalizzata della valutazione dell'anomalia per gli appalti di importo compreso tra il milione di euro e la soglia di rilevanza comunitaria risulta, tuttavia, di difficile applicazione concreta, soprattutto per quelle amministrazioni di piccole dimensioni che, spesso, risultano prive della struttura adeguata a svolgere tale valutazione;

- risulta pertanto auspicabile, anche nell'ottica di favorire la rapida cantierizzazione degli interventi, reintrodurre, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, che consente un indubbio risparmio di tempo rispetto al procedimento ordinario di valutazione della congruità dell'offerta;

- peraltro, la difficile congiuntura economica che ha colpito il Paese in questi ultimi anni, come conseguenza della crisi mondiale, è all'origine dell'ulteriore restrizione della domanda nel mercato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la conseguenza di una marcata contrazione dei fatturati maturati dalle imprese del settore;

- a tale riguardo, l'alea n. 38 della Tabella 1 allegata al provvedimento in esame già dispone la proroga al 31 marzo 2011 dei termini di efficacia delle norme transitorie contenute nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni) concernenti i

requisiti di qualificazione SOA richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione;

- in particolare, l'articolo 253, comma 9-*bis*, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici prevede che le imprese, per dimostrare il possesso di taluni requisiti, possano, in via transitoria, fare riferimento al periodo di attività documentabile relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con le SOA per il conseguimento della qualificazione. Il secondo periodo del citato comma 9-*bis* dispone poi, in via transitoria, che per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con le SOA per il conseguimento della qualificazione. Infine, l'articolo 253, comma 15-*bis*, prevede che, in relazione alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, in via transitoria, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- l'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) - novellando l'articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993 ("Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993 - ha fissato i nuovi criteri di determinazione dei canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, tralasciando, tuttavia, la specificità delle concessioni demaniali marittime pluriennali perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e nelle quali è prevista la realizzazione di opere destinate ad essere acquisite al demanio dello Stato al termine della concessione;

- già il disegno di legge n. 2243 ("Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, prevede, agli articoli 9 e 16, rispettivamente, disposizioni di semplificazione in materia ambientale riguardanti la realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto e disposizioni di semplificazione in materia di nautica da diporto;

- il decreto-legge n. 78 del 2010 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 7, ha disposto la soppressione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL;

- tuttavia, la categoria dei lavoratori marittimi, sottoposta a lunghi anni di lavoro a contatto con l'amianto, risulta ancora priva di un'organica normativa di riferimento in grado di garantire ad ogni lavoratore il giusto riconoscimento dei benefici previdenziali, attualmente pienamente riconosciuti soltanto ai lavoratori coperti da assicurazione INAIL;

- infatti, la direttiva emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 luglio 2009 risolve solo in minima parte le problematiche connesse alla certificazione dell'esposizione all'amianto, dal momento che permane un notevole numero di lavoratori del comparto ai quali tale direttiva non potrà essere applicata, in quanto impossibilitati a produrre il proprio *curriculum* lavorativo e a certificare così la propria esposizione all'amianto, a causa della riluttanza delle compagnie di navigazione a fornire i necessari documenti di certificazione;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- appare opportuno prorogare ulteriormente al 31 dicembre 2013, anziché al 31 marzo 2011 già previsto dal provvedimento in esame, i termine di efficacia delle norme transitorie contenute nel Codice dei contratti pubblici (articolo 253, commi 9-*bis*, primo e secondo periodo, e 15-*bis* del d. lgs. n. 163 del 2006) concernenti i requisiti di qualificazione SOA richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione;

- appare necessario disporre in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, la possibilità per le stazioni appaltanti di avvalersi del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici;

- risulta opportuno disporre che i criteri di determinazione dei canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo - introdotti con la novella di cui al menzionato articolo 1, comma 251, della finanziaria 2007 - non trovino applicazione per le concessioni demaniali marittime pluriennali perfezionate prima dell'entrata in vigore della medesima finanziaria 2007, nelle quali è prevista la realizzazione di opere destinate ad essere acquisite al demanio dello Stato al termine della concessione e nelle

FEDERMANAGER
Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129
usclac@libero.it
www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33162

Genova, 8 Febbraio 2011

On.le PAOLO ROMANI
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Molise 2
00100 ROMA

Signor Ministro,

**OGGETTO.: RICONOSCIMENTO BENEFICI PREVIDENZIALI DA
ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO AI LAVORATORI MARITTIMI**

Con riferimento all'argomento in oggetto, alleghiamo alla presente copia del nostro archivio che include la corrispondenza e gli articoli del nostro Sindacato.

RingraziandoLa in anticipo per la Sua attenzione, voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della nostra alta stima.

USCLAC/UNCDIM
Il Presidente

(Antonino Nobile)

All.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo parlamentare
Il Popolo della Libertà

Il Vice Presidente

FAX

Da: segreteria Senatore Francesco Casoli

A: Presidente Com.te Antonio Nobile

Numero di pagine: 1+1

Oggetto: incontro

dott. Gabriele Patassi
assistente parlamentare Sen. Francesco Casoli
Palazzo Madama 00186 Roma
P: +390667064055 F: +390667067547 M: +393401759399
gabriele.patassi@senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo parlamentare
Il Popolo della Libertà

Il Vice Presidente

Roma, 16 Febbraio 2011




Le comunico che sono stato delegato dal Presidente sen. Maurizio Gasparri a seguire la questione riguardante il riconoscimento dei benefici previdenziali ai marittimi derivanti dalla esposizione all'amianto.

La prego pertanto di prendere contatto con la mia segreteria per un appuntamento.



Francesco Casoli



Spett.le USCLAC/UNDICIM
Il Presidente
Com.te Antonio Nobile

FEDERMANAGER
Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129
USCLAC@libero.it
www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33172

Genova, 2 Marzo 2011

Onorevole
FABRIZIO CICCHITTO
Presidente del Gruppo PDL
CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA

Onorevole,

**OGGETTO.: RICONOSCIMENTO BENEFICI PREVIDENZIALI DA
ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO AI LAVORATORI MARITTIMI**

La presente per chiederLe gentilmente di volermi fissare un incontro per illustrare l'attività che da alcuni anni sta svolgendo il Sindacato che presiedo, per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali ai marittimi, derivanti dalla loro esposizione all'amianto.

A tale proposito allego l'indice del nostro archivio relativo all'argomento.

RingraziandoLa in anticipo per la Sua attenzione, Le invio con l'occasione, i miei migliori saluti.

USCLAC/UNCDIM
Il Presidente

(Com.te Antonino Nobile)

All.

G/2518/1 e 5/13

GRILLO, BALDINI, BORNACIN, BUTTI, CAMBER, CICOLANI, GALLO,
IZZO, GIANCARLO SERAFINI, ZANETTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2518,
premessi che:

l'Istituto IPSEMA è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite all'INAIL;

la categoria dei marittimi, sottoposta a lunghi anni di lavoro a contatto dell'amianto, non ha ancora una normativa di riferimento in grado di garantire ad ogni lavoratore il giusto riconoscimento dei benefici previdenziali, attualmente pienamente riconosciuti solamente ai lavoratori coperti da assicurazione INAIL;

il Ministero del lavoro ha emanato il 14 luglio 2009 una Direttiva che risolve solo in una proporzione molto bassa il problema della semplificazione dell'accertamento all'esposizione dell'amianto;

in tale Direttiva «si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del Lavoro di rilasciare, previa apposite indagini, il *curriculum* lavorativo sostituendosi al datore di lavoro»;

tali circostanze sono individuate dal comma 5, articolo 3 del citato decreto, rinviando al caso di aziende cessate o fallite, o qualora il datore di lavoro risulti irreperibile;

rimane tuttavia un notevole numero di lavoratori del comparto ai quali la direttiva di cui sopra non può essere applicata, in quanto impossibilitati a produrre il proprio *curriculum* lavorativo e certificare così la propria esposizione all'amianto, accedendo così ai benefici previdenziali, a causa della riluttanza delle compagnie di navigazione a fornire documenti di certificazione necessari,

impegna il Governo:

a porre fine a questa ingiusta situazione, che vede una cospicua parte di lavoratori marittimi nell'impossibilità di accedere ai benefici previdenziali, attraverso la predisposizione di una nuova circolare che consenta di sostituire quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto 27 ottobre 2004 con l'estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di porto o dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro.

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre n. 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

www.usclac.it

LAVORATORI MARITTIMI BENEFICI PREVIDENZIALI DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO.

I lavoratori marittimi non riescono ad essere destinatari delle tutele legislative per esposizione all'amianto, malgrado da circa un ventennio ne sia stato bandito l'uso a bordo e le bonifiche siano iniziate ad essere effettuate sempre più a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (prima forma di tutela legislativa del personale della navigazione marittima), ed ultimate su tutto il naviglio di bandiera entro il mese di gennaio 2000.

Il reale motivo della situazione delineata in premessa è correlato alla impossibilità materiale per i marittimi di disporre di un appropriato curriculum lavorativo, compilato dalle Aziende. Le cause sono molte e tra le principali si ricordano l'atipicità del lavoro a natura precaria, per cui nel corso della propria vita lavorativa il marittimo finisce per il cambiare spesso il proprio datore di lavoro, e che molte navi su cui erano certamente presenti manufatti di amianto sono state ormai demolite e non è quindi possibile effettuare alcuna indagine retrospettiva se non affidandosi ad eventuali ricognizioni dei piani di costruzione esistenti presso il RINA, relativamente rappresentativi.

Le Commissioni IX ed XI della Camera dei Deputati, con la loro risoluzione del 13 aprile 2005, impegnarono il Governo dell'epoca ad emanare una Circolare integrativa del Decreto del Ministero del Lavoro 27 ottobre 2004 per fare valere l'estratto matricola mercantile rilasciato dalla competente Capitaneria di Porto, o fotocopie autenticate del libretto di navigazione, in sostituzione del curriculum lavorativo. In questi documenti, infatti, sono annotati i periodi di lavoro (imbarchi), tutti i dati soggettivi del marittimo ed identificativi della nave.

Nel tempo le interrogazioni parlamentari 4-02166 del 26.01.2009 (Rosato PD), 4-02611 del 23.03.2009 (Rosato + 32 Deputati di collocazione politica trasversale), 4-03334 del 24.06.2009 (Mondello UDC) e 5-01546 del 24.06.2009 (Fedriga Lega Nord Padania) pure hanno sollecitato la validazione quale curriculum dell'estratto matricola mercantile.

Anche il CIV IPSEMA, con la deliberazione 91/2006 del 10 febbraio 2006, ai commi 6 – 9 – 14, punto 4 rileva la necessità in argomento. Ed ancora con la delibera n. 6 del mese di marzo 2009 torna a ribadire l'opportunità di validare l'estratto matricola mercantile quale curriculum lavorativo per i marittimi ai fini della certificazione da esposizione all'amianto.

La stessa Confitarma con la propria Circolare n. 12 del 15.01.2009, nel consigliare ai propri associati di non rilasciare curriculum lavorativo ai propri dipendenti nei termini

disposti dal D.M. 27/10/04, dichiara di avere sollecitato il Governo ad emanare norma per validare allo scopo quale curriculum l'estratto matricola mercantile.

Ancora, l'iniziativa del Governatore della Liguria Claudio Burlando del 19.05.09, con sollecito del 08.07.09 direttamente al Ministro Sacconi, e la mozione del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia del 31.07.2009 con identica richiesta di validazione utile alla definizione del problema per i lavoratori marittimi.

Il Ministro Sacconi, emanando la Direttiva del 14/07/2009, ha inteso validare l'estratto matricola mercantile quale sostitutivo del curriculum lavorativo solo per i casi in cui non sono più reperibili gli armatori. Una iniziativa capace di risolvere un numero irrilevante di casi per cui, ancora una volta, in sede di esame al senato del disegno di legge 2518/2011, i Senatori Grillo, Baldini, Bornacin, Butti, Camber, Cicolani, Gallo, Izzo, Giancarlo Serafini e Zanetta hanno impegnato il Governo (G/2518/1 e 5/13) a porre fine a questa ingiusta situazione, che vede una cospicua parte di lavoratori marittimi nell'impossibilità di accedere ai benefici previdenziali, attraverso la predisposizione di una nuova circolare che consenta di sostituire quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto 27 ottobre 2004 con l'estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di porto. Hanno ribadito che la Direttiva 14 luglio 2009 del Ministero del Lavoro risolve il problema in una proporzione troppo bassa.

Gli interventi sopra rammentati trovano fondamento su presupposti oggettivamente rilevabile :

1. i casi di malattia professionale da amianto accertati e indennizzati dall'IPSEMA comprovano, evidentemente, l'esistenza del rischio sulle navi. Recente è il caso ancora non definito per cui, ad un ex marittimo dipendente della Società Tirrenia di Navigazione (cameriera) palermitano, per cui INPS non fu per molto tempo in condizioni di accordare i benefici previdenziali da esposizione ad amianto, malgrado fosse stata riconosciuta la malattia professionale, poiché IPSEMA non riusciva a certificarne il periodo per difetto di normativa essendo Tirrenia di Navigazione reperibile;
2. Il Ministro Sacconi, nell'emanare la Direttiva del 14/07/2009, ha certamente trovato fondamento sui rilievi che seguono:
 - L'amianto è stato, per gran parte del secolo scorso, impiegato largamente nell'industria navale. Forse pochi sanno che l'uso di materiali che possedessero le particolari caratteristiche dell'asbesto era stato addirittura reso obbligatorio dalla Convenzione Internazionale sulla sicurezza della vita umana in mare, per cui l'amianto - sostanza atermica, ignifuga e altamente isolante - è stato usato ampiamente nell'allestimento di tutte quelle strutture che richiedevano tali qualità, rivestimenti degli apparati motori e delle tubazioni di scarico, pannelli isolanti, porte (tagliafuoco, pareti e controsoffittature, cieli dei garages delle navi RO/RO., ecc.) L'uso dell'amianto nel settore navale è stato di normalissimo e costante impiego fino al 1981, e comunque affiancato da altri coibenti, fino a tutto il 1990, e se è vero che sulle navi nuove (italiane e sulla maggior parte delle estere) amianto non se ne mette più, va tenuto ben presente che la consistenza maggiore delle navi circolanti nel mondo è rappresentata da navi che hanno più di dieci anni, su cui l'amianto è ancora fortemente presente. E' un dato incontestabile che il personale navigante, e in particolare il personale di macchina, ha trascorso e trascorre gran parte della vita lavorativa in ambienti che contengono, sia pure coibentate, notevoli quantità di amianto. I marittimi sono "ambientalmente esposti ad amianto" in

quanto la nave è sia ambiente di vita che di lavoro e l'esposizione è tanto più amplificata dalla circostanza che, a differenza di altre categorie, i marittimi trascorrono sulla nave, oltre alle ore di lavoro, anche quelle di riposo durante l'imbarco : non si limitano ad essere a bordo solo per le ore di lavoro, così come altre categorie di lavoratori (dipendenti RINa, portuali, maestranze cantieristica, etc.) a cui da molti lustri hanno accordato il beneficio cui trattasi per avere soltanto lavorato nelle navi. L'accostamento evidenzia che si è in presenza di un fatto realmente incomprensibile e, fors'anche, discriminante;


- Le operazioni di bonifica delle navi dal pericoloso materiale sono state complesse e graduali, sia perché risulta a volte difficile individuare i reparti e gli ambienti a rischio e le strutture che contengono amianto non sono chiaramente visibili, sia perché la rimozione e la sostituzione delle strutture stesse richiedono l'impiego di notevoli risorse, anche dal punto di vista finanziario. Da una relazione presentata alla Conferenza nazionale sull'Amianto dalla U O PSAL Ambito Porto presso l'Azienda Asl 3 "Genovese" che contiene una sintesi delle bonifiche effettuate nel distretto navale genovese negli anni 1997/98, emerge la massiccia presenza di amianto non soltanto nelle localizzazioni tecniche delle navi (sala macchine, apparato motore, locali condizionamento), ma anche nei luoghi abitati da passeggeri ed equipaggio durante l'esercizio normale della nave quali cabine, bagni, palestre, ponti alti, ristoranti, garage. La stessa relazione la dice lunga sulla effettività delle operazioni di bonifica, laddove cita il caso di un traghetto della Tirrenia, formalmente già bonificato, su cui furono rilevati valori di concentrazione superiori a 10 ff/l (fibre/litro) e 50 ff/l in zone esterne a quelle confinate;
3. Le pronunce giurisprudenziali al riguardo, delle quali sono da segnalare tre sentenze, rispettivamente del Tribunale di Ravenna (5 febbraio 2001), del Tribunale di Napoli (11 febbraio 2002) e del Tribunale di Genova (13 marzo 2002), quest'ultima in particolare, presenta alcuni aspetti di rilevante interesse. Viene affermato che è sufficiente per il lavoratore dimostrare, anche mediante prove testimoniali, di aver operato per più di dieci anni in un ambiente che presentava una concreta esposizione alle polveri di amianto, prescindendo quindi dall'effettiva dimostrazione dell'esistenza di una determinata concentrazione di fibre. Non si può non rilevare che le conclusioni appena richiamate introducono il principio di "presunzione di rischio", che può facilmente estendersi a tutto il personale marittimo e in particolare al personale di macchina, qualifica di appartenenza dei ricorrenti nel caso in specie. Ed infine, le molteplici sentenze emesse dal Tribunale di Trapani sul finire del 2007 (riteniamo sufficiente citare il riferimento della 617/2007 del 14 novembre 2007), confermate in appello dal Tribunale di Palermo (vedi dispositivo Sentenza 1259/09 del 25.06.09)), emesse a seguito di accertamento del C.T.U. (esposizione superiore di 20.016 volte rispetto quella consentita dagli artt. 24 e 31 d. lgs. 15 agosto 1991, n. 277);
 4. Il consiglio di Confitarma (Circolare n. 12 del 15.01.2009) ai propri ottemperanti associati di non rilasciare curriculum lavorativo ai propri dipendenti nei termini disposti dal D.M. 27/10/04 non apprezzabile in termini giurisprudenziali capaci di risolvere il problema in tempi e costi certi per il Lavoratore Marittimo;

E' auspicabile, quindi, che il Parlamento introduca una normativa fondata sulla <presunzione di rischio> per il riconoscimento del beneficio previdenziale da

esposizione all'amianto alla categoria e ponga rimedio all'ultima <beffa> consumata il 14.07.2009 con la Direttiva del Ministro Sacconi che ha come destinatari una minima percentuale di Marittimi per imbarchi alle dipendenze di Società non più esistenti. Rimane fortemente incomprensibile il motivo per cui il Ministro della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale, non riesca a varare una legge delega che validi l'estratto matricola mercantile in tutti i casi quale curriculum lavorativo ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi e perché si sia limitato al solo caso previsto nella Sua Direttiva appena richiamata. Nella realtà, con la Direttiva 14.07.2009, ha riconosciuto il documento redatto dall'Autorità marittima quale idoneo allo scopo. Non ha senso continuare ad escluderlo per gli altri casi ancor più che molti attori titolati (IPSEMA, Confitarma) ne abbiano manifestato la necessità. Occorre necessariamente adire le vie legali con danni, innanzitutto, alle casse dello Stato così come avvenuto sino ad oggi ?

Genova, li 02 marzo 2011

USCLAC/UNCDIM
Il Presidente



(Com.te Antonino Nobile)

FEDERMANAGER
Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre n. 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129
USCLAC@libero.it
www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33173

Genova, 14/03/2011

Onorevole
Sen. Renato Schifani
Presidente
SENATO della REPUBBLICA

Onorevole,

**OGGETTO : problematica certificazione da esposizione all'amianto
Lavoratori Marittimi – Richiesta di convocazione**

La presente per sottoporre alla Sua sensibilità il problema indicato in oggetto, che da sempre attende soluzione.


Nel recente passato abbiamo avuto la possibilità di sottoporre il nostro problema ai Capi Gruppo del P.d.L. dei due rami del Parlamento e riteniamo che il Suo autorevole intervento possa determinare l'evoluzione nel senso auspicato.

Il problema di fondo rimane nell'impossibilità oggettiva, universalmente riconosciuta, per i Lavoratori Marittimi, di disporre del richiesto curriculum lavorativo, per cui tutte le parti interessate (noi Organizzazioni Sindacali, Confitarma, IPSEMA, molti Parlamentari, ecc.) propongono di validare l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'Autorità Marittima quale sostitutivo del curriculum in parola, e non solo per i casi di irreperibilità degli armatori.

Allo scopo di meglio rendere quanto sopra argomentato, alleghiamo l'elenco di quanto il nostro Sindacato ha prodotto sino ad oggi a tale riguardo ed auspichiamo che Ella possa dedicarci un po' del Suo prezioso tempo per riceverci e meglio esplicitare il problema.

In attesa di cortese riscontro, ringraziandoLa sin d'ora per la Sua attenzione, Le inviamo, con l'occasione, i nostri migliori saluti.

USCLAC/UNCDIM
Il Presidente



(Com.te Antonino Nobile)

All.

IL PERSONAGGIO


Nobile
il sindacalista
dei mari



BETTINA BUSH

SULLE spalle di Antonino Nobile, classe '32, piglio deciso e passionale, non sembra pesare l'età, non pesano gli anni passati in mare, e nemmeno quei 25 nel sindacato che raccoglie i comandanti e i direttori di macchina. Da sedici anni è presidente di Uslac e Uncidim (Capitani di lungo corso al comando e Capitani direttori di macchina), e ha difeso i diritti di una categoria di circa duemila persone che lavora in mezzo al mare, dove la normalità è una rarità. Un tempo la Uslac era formata prevalentemente da marittimi Finmare, mentre i colleghi della Marineria Libera erano solo un sesto del totale: «La difficoltà maggiore all'inizio — racconta il comandante Nobile — era di avvicinare il contratto dei marittimi di società private a quello decisamente migliore delle navi bianche. Qualche esempio, a parte la differenza degli stipendi, il comandante del pubblico era pagato anche quando era a terra, quello del privato invece no».

SEGUE A PAGINA XIII



Antonino Nobile

L'incarico

Da sedici anni Nobile è presidente di Uslac e Unciaidim (Capitani Lungo Corso al Comando e Capitani Direttori di Macchina)



La richiesta

«Il governo riconosca i benefici previdenziali ai marittimi per l'esposizione, molto amianto, molto utilizzato nelle navi»

La proposta

«Sulla lotta alla pirateria ci vuole collaborazione tra i governi, è un problema che va risolto

Intervista al rappresentante dei comandanti da sempre in linea prima sulle sfide del settore

Amianto, Tirrenia, pirateria «Vinciamo le battaglie del mare»

(dalla prima di economia)

BETTINA BUSH

ARMATORI poco disposti a concedere?

«Il mondo del mare è particolare, ed è stato più lento a adeguarsi a determinate regole necessarie per lo sviluppo di un settore che è passato da una forte presenza pubblica a quella privata».

Le ultime battaglie?

«Oggi continua quella dell'amianto, una storia di tanti anni non ancora risolta, poi ci sono altri problemi più recenti, come la Tirrenia e la minaccia della pirateria».

Parliamo dalla prima, oggi a che punto siamo?

«Aspettiamo ancora una risposta dal governo per riconoscere i benefici previdenziali dei marittimi in seguito all'esposizione all'amianto, molto utilizzato nelle navi».

Lei non sembra un tipo che si rassegna facilmente. Le sue mosse?

«Abbiamo scritto al cardinal Bagnasco, a Napolitano, al ministro Sacconi, a Burlando per sottolineare le grandi difficoltà. Chiediamo che sia ritenuto valido l'Estratto Matricola del marittimo, rilasciato dalle capitanerie di porto, che in effetti è un curriculum lavoro



Il comandante

Antonino Nobile, classe '32, ha passato la sua vita in mare e gli 25 anni li ha dedicati al sindacato

«Andava gestita meglio: dall'asta della privatizzazione alla scelta del commissario, stessa storia dell'Alitalia. Adesso ci sono a rischio 2700 posti di lavoro, includendo l'Indotto».

Tempi duri per il sindacato?

«E' cresciuto, e migliorato, è molto più seguito che in passato, ma le condizioni di lavoro dei comandanti e dei direttori di macchina sono peggiorate: più responsabilità con equipaggi ridotti e meno qualificati. E poi meno passione di una volta di chi va per



«Dalla vista satellitare le rocce della pirateria sono costituite da poche decine di case e motoscari: strutture deboli, che probabilmente sono l'ultimo anello di una catena molto più complessa alle loro spalle, che solo una collaborazione internazionale può combattere. Anche in questo caso ho scritto a Napolitano».

Esiste un rimedio almeno per proteggerci?

«Creare corridoi internazionali di sicurezza in mare, anche con aerei di pattugliamento».

tamila domande che attendono una risposta». Passiamo a un altro grande problema del mare, questa volta di carattere internazionale: la pirateria. Per arguirla?

«Ci vuole collaborazione tra i governi, è un problema che va risolto prima a terra, dove nasce: gli atti di pirateria nel primo trimestre 2008 sono stati 53 e 102 nel primo del 2009, quasi tutti nel golfo di Aden e lungo le coste somale, dove ogni anno transitano 20 mila navi, 2 mila legate a interessi italiani e 600 battenti bandiera italiana».



Camera dei Deputati
On. Massimiliano Fedriga



Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Fedriga: «Amianto: estendere i diritti previdenziali ai marittimi»

Trieste, 27 maggio 2011 – «Estendere i diritti previdenziali previsti dalle normative sull'esposizione all'amianto anche ai lavoratori marittimi.»

Il segretario provinciale e deputato della Lega Nord Massimiliano Fedriga ha incontrato l'Usclac (l'Unione Sindacale Capitani di Lungo Corso al Comando), proprio per valutare le azioni da intraprendere sul tema.

«La legge 257/92, che prevede la possibilità per i lavoratori esposti all'amianto di beneficiare del pensionamento anticipato, evidenzia una peculiarità che di fatto determina l'esclusione dei marittimi da questo giusto trattamento –spiega il deputato-. In sostanza, per accedere a tale misura di sostegno serve la dichiarazione dell'impresa. Luogo e rapporto di lavoro differenti negli anni, residenza diversa dal compartimento marittimo in cui è iscritta la società armatoriale, demolizione della nave, cambio di bandiera sono caratteristiche della professione, che determinano però un'oggettiva difficoltà a ricostruire la vita lavorativa dei marittimi.»

«Ho così deciso di presentare un emendamento alla legge in questione –conclude Fedriga-, per porre fine al vuoto normativo della 257 e restituire alla categoria pari dignità rispetto alle altre già tutelate.»



A.I.E.A.
Associazione Italiana Esposti Amianto
&



Ban Asbestos Network

Via dei Carracci, 2 - 20149 MILANO

Tel. 02 4984678 - Fax 02 48014680

www.associazioneitalianaespostiamianto.org

AIEA SARDEGNA

Prot. n° 040 / 2011 aiea Sardegna

cell. 347 5234072, e-mail toregarau@yahoo.it aieasardegna@yahoo.it

Alghero, giovedì 16 giugno 2011

Oggetto: Convegno Amianto: **Giustizia, Previdenza, Risarcimento del Danno**, organizzato dalla AIEA Sardegna con il patrocinio del Comune di La Maddalena e svoltosi nella sala consiliare il pomeriggio di lunedì 13 giugno.

Comunicato stampa,

La dimensione, parziale, del Danno.

Ogni anno, in Italia, circa 4000 persone muoiono a causa dell'amianto.

Di queste, oltre 1300 contraggono il **Mesotelioma Maligno**, oltre 1300 il **tumore del Polmone**, il "resto" sono distribuiti tra **Asbestosi, tumore della Laringe e della Faringe, tumore del tratto Gastro-intestinale, del Retto e dell'Ovaio.**

Il presidente della AIEA Sardegna, **Tore Garau**, aprendo i lavori del convegno, ha messo in evidenza i dati relativi al Danno causato in Italia dall'amianto, sottolineando che la scelta di La Maddalena, quale luogo di discussione di questi fatti, non è stata causale

Dietro a questi "numeri" da vera strage Silenziosa, ha detto, ci sono altrettante famiglie vere precocemente spezzate.

Per quanto riguarda la casistica relativa sia al settore difesa che nel settore civile, sulle navi, e nelle installazioni militari, da un appunto dello stato maggiore della Marina Militare, ha proseguito Garau, che è stato sott.le della Marina Militare, risulta che, tra militari e dipendenti civili, sono state individuate **731** vittime dell'amianto e che lo stesso stato maggiore ritiene questo numero parziale e sottostimato. Dati ufficiali e ancora sottostimati indicano che nell'Isola di La Maddalena esiste un eccesso di mortalità a causa di Mesotelioma Maligno.

Nella relazione che l'avvocato Daniela Boscolo Rizzo di Padova ha inviato (disponibile sul sito AIEA), ma che purtroppo non ha potuto commentare personalmente in quanto è stata trattenuta a Padova a causa di un imprevisto di carattere familiare, risulta che nel processo nei confronti dei vertici della Marina Militare, sono stati catalogati **530** i casi di lavoratori della Marina Militare con patologie asbesto correlate di cui **370** casi di mesotelioma maligno. È noto inoltre che dei **10** casi di Mesotelioma nei dipendenti militari e civili della Difesa al momento censiti in Sardegna, **8 sono di La Maddalena!**

Dati, questi, indirettamente confermati anche dal vice sindaco, dott. Secci, che nel portare il saluto dell'amministrazione comunale ai lavori del convegno, sottolineando tanto la delicatezza quanto l'attualità dell'argomento amianto, ha fatto presente che tra i suoi assistiti ricorda di aver avuto almeno **7** casi di mesotelioma maligno!

Il risarcimento del danno, c.d. Americano.

Mitchel Cohen, avvocato Americano venuto per l'occasione da Philadelphia, ha detto che della subdola pericolosità dell'amianto si sapeva già del 1898, una verità tenuta nascosta per troppo tempo, una **GRANDE BUGIA** a danno della salute dei lavoratori e che tutti questi morti si potevano evitare! Non si può che essere d'accordo con lui !!!

Cohen, figlio di una vittima dell'amianto, opera negli Stati Uniti per far ottenere, a costo ZERO per le vittime, un risarcimento economico detto "Americano" a quanti purtroppo hanno un Tumore asbesto correlato, o ai familiari di questi se deceduto, che possono provare di aver navigato su determinate navi di provenienza Americana e/o ha operato sulle stesse e/o per riparare le apparecchiature di queste.

L'avvocato Sabrina Magni, dello studio legale Ceriani di Milano, che svolge il determinante ruolo di punto di contatto Italia-America con lo studio dell'avv. Cohen, al fine di traduzione delle istanze e ogni altra azione o documento utile, ha illustrato alla platea le modalità per accedere a questo risarcimento d'oltreoceano concludendo con i **casi istruiti dal 2008 sino ad oggi sono 81, di cui:**

n. 53 casi già risarciti o in attesa di assegni;

n. 5 trattative in corso;

n. 12 archiviati per mancanza di requisiti o rinuncia dell'interessato;

n. 11 in attesa di conferma da parte dell'interessato della volontà di procedere.

Non si tratta di cifre astronomiche, ha detto l'avv. Magni, ed è chiaro a tutti che qualsiasi risarcimento, in ogni caso, non restituisce né la salute né tanto meno l'affetto del caro perduto, tuttavia, dice, l'ottenimento di un seppur minimo risarcimento, anche considerando che questa opportunità non esclude eventuali altre richieste di risarcimenti italiani, rende certamente meno spinoso il futuro di chi rimane! (chi desidera maggiori informazioni può visitare il sito **AIEA** o contattare l'**AIEA** Sardegna, la quale opera in totale gratuità; al n. 347 5234072 oppure scrivendo a toregarau@yahoo.it o aieasardegna@yahoo.it).

Il Beneficio Previdenziale negato ai Marittimi, Militari e Civili.

Il comandante Antonino Nobile, rappresentante nazionale dei marittimi civili, sindacato USCLAC-UNCDiM, agitando un corposo faldone contenente gli atti emessi dal sindacato e le promesse ricevute, ma mai mantenute, ha detto, quella dei Marittimi è tra le categorie dei lavoratori che maggiormente hanno contribuito ad alimentare le statistiche di malati e morti d'amianto, perchè utilizzato in enormi quantità per l'allestimento delle navi.

Tuttavia, nonostante questo è tra le categorie ancora vergognosamente escluse dal riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti a chi, per lavoro, è stato esposto alle fibre di amianto, ci siamo rivolti, continua, oltre a una serie interminabile di Onorevoli e Senatori, anche al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e al Cardinale Angelo Bagnasco. Niente!

Quello che chiediamo, dice, è Giustizia! **Chiediamo che il curriculum lavorativo ora negato dagli armatori aderenti a Confitarma sia sostituito dalla validazione, in sua vece, dell'Estratto Matricola Mercantile!**

Se ai Marittimi Civili viene negato il curriculum lavorativo, gli fa eco Tore Garau, non stanno meglio i Marittimi Militari e i lavoratori del comparto difesa in generale, ai quali il Ministero della Difesa ha sì emesso il curriculum lavorativo, ma, paradossalmente, tutto è fermo dal 28 febbraio 2010, ovvero da quando la CONTARP centrale dell'INAIL ha imposto alle corrispondenti CONTARP regionali di tutta Italia di **"astenersi dall'emettere pareri relativamente alle domande presentate dal personale civile e militare appartenente a tutte le Forze Armate"**.

Al fine di chiarire e rimuovere i motivi dell'inammissibile ritardo dell'emissione delle certificazioni attestanti, appunto, l'esposizione all'amianto dei lavoratori delle Forze Armate, AIEA Sardegna, ha chiesto al CIV dell'INAIL di intervenire.

Stato dell'arte e prospettive del riconoscimento dei benefici previdenziali nei confronti dei Marittimi, Militari e Civili e presentazione della relazione Programmatica INAIL 2012-2014.



il sig. **Giuseppe Turudda**, del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL, facendo proprie le istanze di giustizia e di chiarezza provenienti dai relatori e dai partecipanti al convegno, ha assicurato l'impegno personale e del CIV INAIL ad adoperarsi per superare le attuali diverse forme di blocco delle certificazioni dei lavoratori marittimi, sia militari che civili, e in generale nel comparto delle Forze Armate.

Ha proseguito ricordando che, a proposito della **GRANDE BUGIA**, esiste una forte responsabilità dello Stato, mettendo in evidenza che la Costituzione riserva ad ogni cittadino il Diritto ad aver garantito un univoco trattamento in caso di malattia e di invalidità, ha anche preso posizione sul tema del Fondo nazionale delle Vittime dell'Amianto, recentemente istituito, che inspiegabilmente dà i soldi a chi già li riceve!

Ha poi concluso illustrando gli ulteriori qualificanti punti del programma INAIL nella lotta all'amianto e al danno che provoca, in particolare:

- l'istituzione del Registro Nazionale degli ex esposti all'amianto;
- promuovere con gli enti interessati un programma di diffusione su tutto il territorio nazionale delle buone prassi di sorveglianza sanitaria degli ex esposti all'amianto, prendendo a riferimento quanto già attuato in alcune Regioni, applicando il metodo della ricerca attiva, relativamente agli ex esposti all'amianto;
- impegnare gli Organi di gestione a promuovere un confronto con la Conferenza permanente Stato-Regioni, al fine di rafforzare le funzioni di sorveglianza epidemiologica potenziando l'attività dei Coordinamenti Operativi Regionali.
- contribuire con gli altri Enti interessati a porre in campo progetti di ricerca sui tumori polmonari asbesto correlati, prevedendo anche report periodici sui risultati e/o sullo stato di avanzamento dei progetti stessi, con la previsione dell'individuazione di centri di eccellenza, al fine di ridurre i casi mortali o migliorare le aspettative di vita dei lavoratori colpiti;
- promuovere - in raccordo con gli altri soggetti interessati e per le finalità di cui ai tre punti precedenti - un progetto teso a tracciare la mappa delle vie e dell'uso dell'amianto nei siti produttivi e sul territorio, mettendo a disposizione i dati raccolti dalla CONTARP nell'esercizio dei compiti di accertamento e certificazione delle avvenute esposizioni in attuazione della L. 257/92;
- promuovere azioni di Prevenzione Primaria, finanziando interventi a fondo perduto a favore delle aziende che investono nella bonifica di amianto o dei materiali contenenti amianto presenti nei macchinari o negli immobili.

Il convegno è proseguito e si è concluso con un interessante e articolato dibattito grazie ai numerosi interventi del pubblico.

 **A.I.E.A. Sardegna**, il presidente
Salvatore Garau


*A.I.E.A., Associazione Italiana Esposti Amianto, Sardegna.
Garau Salvatore, Via Azuni, 39 07041 Alghero (SS)*

tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072 e-mail toregarau@yahoo.it aieasardegna@yahoo.it

FEDERMANAGER

Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre n. 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129

USCLAC@libero.it

www.usclac.it

Prot. n. 33191

Genova 27/6/2011

CRONISTORIA AMIANTO

Per decenni, fino a parte degli anni ottanta, nell'industria e nella cantieristica navali come, del resto, in quelle edili e civili in generale, si è fatto un gran uso di amianto. Dopodiché, come è noto, se ne sono scoperti gli effetti devastanti per la salute di chi abita e lavora in ambienti che ne ospitano in quantità. E dal 1992 l'amianto in Italia è fuori legge (Legge 257/1992).

Ci sono poi voluti altri 12 anni per arrivare al Decreto del Ministero del Lavoro (27 ottobre 2004) con cui si confermava la procedura che l'INAIL avrebbe utilizzato per l'accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento dei benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti per anni al minerale nocivo.

Fra cui, naturalmente, anche i marittimi. E da allora, mentre INAIL girava a IPSEMA, ente previdenziale di settore, la competenza relativa all'accertamento ed alla conseguente certificazione dell'esposizione all'amianto, sono state oltre 30.000 le domande di concessione del beneficio previdenziale avanzate da questa categoria. Particolarmente toccata, perché per natura della sua professione il marittimo, oltre a lavorarci, in locali pieni di amianto era tenuto anche a viverci per buona parte dell'anno.

Tuttavia dal 2004 la situazione è in una fase di impasse per i marittimi, perché il Decreto succitato prevede la produzione, da parte del richiedente, del curriculum lavorativo. Una previsione ovvia, ma che non tiene conto che, per l'alto numero di datori di lavoro avuti in carriera e l'altrettanto elevato numero di navi battenti bandiere estere, il documento è pressoché improducibile per la maggioranza dei marittimi. La battaglia dei sindacati USCLAC/UNCDIM combattuta in questi anni per porre rimedio a questo intoppo, non ha avuto finora buon fine e neppure la direttiva ministeriale del 14 luglio del 2009 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), che sembrava poter sbloccare la situazione, si è rivelata risolutiva, dal momento che tale direttiva regola solo quei casi di assenza di curricula lavorativi dovuti alla cessazione o al fallimento della compagnia cui si riferiscono. Il che, di fatto, lascia aperta la stragrande maggioranza delle posizioni aperte, riguardante marittimi che non riescono ad ottenere il curriculum da compagnie tutt'ora in esercizio.

La soluzione peraltro sarebbe semplice – l'emendamento del decreto suddetto, in cui si preveda esplicitamente e senza eccezioni, che per i lavoratori marittimi l'estratto matricolare rilasciato dalle capitanerie di porto e/o dalle competenti direzioni provinciali del lavoro sostituisca quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3, cioè il curriculum lavorativo – e USCLAC/UNCDIM lo hanno ricordato più volte, ottenendo l'appoggio di diversi parlamentari (l'elenco dei firmatari di interrogazioni al riguardo presentate negli ultimi due anni e mezzo annovera esponenti di ogni parte politica: Rosato, Codurelli, Monai, Velo, Bossa, Mondello, Vico, Motta, Maran, Miglioli, Margiotta, Cristaldi, Giulietti, Lenzi, De Biasi, Boffa, Siragusa, Gneccchi, Viola, Fiano, Schirru, Villecco, Calipari, Mastromauro, Lovelli, Mosella, Piffari, Tullio, Carra, Castagnetti, Trappolino, Sbrillini, Strizzolo, Rossa, Fedriga, Mondello, Borghesi) e sollecitando con successo l'interessamento del presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Vasco Errani e del presidente della Regione Liguria Claudio Burlando.

In termini cronologici l'ultimo impegno assunto è quello dell'onorevole della Lega Nord Massimiliano Fedriga, che ha comunicato, il 27 maggio scorso, la volontà "di presentare un emendamento alla legge in questione per porre fine al vuoto normativo della 257 e restituire alla categoria pari dignità rispetto alle altre già tutelate".

La speranza è quindi che il Governo rinunci quanto prima ad ogni reticenza e dia il giusto riconoscimento ad un sacrosanto diritto, sancito da una legge della Repubblica, .



Gruppo Parlamentare "Il Popolo della Libertà" al Senato

UFFICIO LEGISLATIVO

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

SARO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Premesso che:

- La categoria dei marittimi, in passato, ha lavorato per lunghi anni a contatto con l'amianto, con tutti i rischi e le malattie che ne sono conseguiti;
- Tale categoria di lavoratori, ad oggi, non può ancora far riferimento ad alcuna normativa recante le modalità in base alle quali poter accedere ad un giusto riconoscimento previdenziale;
- La Direttiva emanata dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali lo scorso 14 luglio 2009 non ha, infatti, sortito l'effetto di semplificare le modalità di accertamento dell'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori interessati;
- In particolare, detta Direttiva recita che "si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto n. 16179 del 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previa apposite indagini, il curriculum lavorativo sostituendosi al datore di lavoro";
- Spesso per la ricostruzione del curriculum dei lavoratori di mare è necessario far riferimento ad un alto numero di datori di lavoro - talora aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile - o, peggio, ad un altrettanto elevato numero di navi battenti bandiere estere;
- Tale procedura, pertanto, non è purtroppo applicabile ad un gran numero di lavoratori che si trovano nell'impossibilità di produrre il curriculum lavorativo e certificare, quindi, la durata di esposizione all'amianto e, in conseguenza, non possono accedere ai relativi benefici previdenziali;

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di valutare la possibilità di voler predisporre una modifica all'articolo 3, comma 3 del citato DM 16179/2004 che preveda la sostituzione del curriculum lavorativo dei lavoratori marittimi con l'estratto matricolare rilasciato dalle capitanerie di porto e dalle competenti Direzioni del lavoro provinciali valido ai fini previdenziali.

Sen. Giuseppe Ferruccio Saro

FEDERMANAGER
Via Ravenna 14 - 00161 ROMA

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
CAPITANI LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

Segreteria Nazionale
16121 GENOVA - Via XX Settembre 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129
USCLAC@libero.it

AMIANTO : UNA STORIA INFINITA

Le scriventi Organizzazioni Sindacali perseverano nelle iniziative tese ad ottenere la validazione dell'estratto matricola mercantile quale curriculum lavorativo per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto per i Lavoratori Marittimi. La nostra iniziativa non è fondata sulla presunzione del rischio corso nel tempo dai Lavoratori del Comparto ma sulla certezza dell'esistenza dell'amianto a bordo oltre le soglie di tollerabilità e rischio, essendo che la Solas ne prevedeva impiego per le nuove costruzioni sino a metà anni '80 reputando tale obbligo mirato alla tutela della vita umana a mare (materiale ignifugo, coibente e isolante). La completa dismissione e bonifica arrivò solo ad inizio 2000.

La difficoltà nel reperimento dei curriculum per i noti motivi costituiscono l'unico grosso ostacolo per dare giustizia alla Categoria e l'unico sistema per superarla è quanto da noi sempre sostenuto e che ha formato oggetto anche dell'interrogazione parlamentare prodotta il 01/08/2011 dal Senatore Ferruccio Saro (PdL) a cui rivolgiamo un ringraziamento per la sensibilità avuta nell'accogliere la nostra richiesta.

I filosofi dell'antica Grecia recitarono che l'umanità è divisa in tre parti : i vivi, i morti e i naviganti, questi ultimi dimenticati dagli uomini e dagli dei. Deve perpetuarsi tale distinzione per i naviganti italiani ? Molti dubbi ci assalgono perché ad oggi sono nella impossibilità di essere destinatari dai benefici previdenziali da esposizione all'amianto, esclusi dai benefici per le categorie a maggiore usura (ai politici che dal Decreto Salvi 1999 al 2011 hanno permesso tale misfatto auguriamo di trovarsi quali passeggeri di una nave con equipaggio composto da sessantacinquenni e oltre con delle emergenze da affrontare e in pieno oceano, forse solo dopo una simile esperienza correrebbero ai ripari), esclusi dal potere votare all'estero o in navigazione e, infine, cittadini di una Nazione senza Ministro della Marina Mercantile malgrado gli ottomila chilometri di costa e che nella bandiera nazionale ostenta le insegne delle quattro Repubbliche Marinare.

Genova, lì 03 agosto 2011

LA SEGRETERIA NAZIONALE

ship2shore
supply chain
solutions for the
fashion industry

MANNING

USCLAC chiama il nuovo Governo

Sul piatto amianto e pensioni, nella speranza che l'esecutivo di Monti sia meno sordo del precedente

Lasciati passare circa tre mesi dall'insediamento del nuovo Governo Monti, il sindacato U.S.C.L.A.C./U.N.C.Di.M. (Unione Sindacale Capitani di Lungo Corso al Comando/Unione Nazionale Capitani e Direttori di Macchina) è pronto a rivolgersi al nuovo esecutivo per cercare di risolvere una delle (molte) problematiche inerenti il mare e i suoi lavoratori lasciata in sospeso dal precedente Governo.

L'oggetto è il riconoscimento ai marittimi dei benefici previdenziali spettanti ai lavoratori esposti ad amianto (S2S n.25, 28, 38/2009, 10 e 26/2010). Il busillis è un cavillo del Decreto

del Ministero del Lavoro (27 ottobre 2004) sulla materia, in ragione del quale l'estratto matricolare rilasciato dalla capitaneria di porto o il libretto di navigazione autenticato dalla medesima capitaneria non vengono considerati sostitutivi del curriculum lavorativo richiesto al marittimo per l'ottenimento dei benefici ad esso spettanti, laddove il suddetto curriculum non sia producibile per la frequente (e ovvia) volontà delle compagnie di navigazione di non rilasciarlo. Un cavillo che, come suggerito in svariati modi da USCLAC/UNCIDiM, potrebbe essere cancellato con un semplice emendamento



del succitato decreto, sbloccando così una situazione ingiusta e ingiustificata, che colpisce circa 30.000 marittimi e le rispettive famiglie.

A tal proposito il presidente di USCLAC/UNCIDiM Antonino Nobile è pronto a rivolgersi al nuovo Ministro del Lavoro Elsa Fornero, a cui il sindacato intende sottoporre anche un altro tema.

"Appresi i provvedimenti varati dal Consiglio dei Ministri in materia previdenziale" spiega Nobile "siamo fortemente preoccupati per le categorie che rappresentiamo, che continuano a essere ingiustamente escluse da quelle che svolgono lavori a maggiore usura. L'attuale legislazione infatti regola il diritto alla pensione dei marittimi così come per la generalità dei lavoratori assicurati con INPS, ma riteniamo impercorribile l'ipotesi governativa di continuare ad assoggettare, come detto, la categoria alle norme generali previdenziali così come intende modificarle. È certamente magico il numero 40 per i naviganti, per cui chiediamo di sostenere in un confronto con il Governo le seguenti ipotesi: accesso immediato alla pensione anticipata per la generalità dei lavoratori marittimi con 40 anni di contributi, di cui almeno 35 anni effettivi; accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria al 63.mo anno di età anagrafica senza assoggettamenti ad alcuna penalità; mantenimento del dettato normativo di cui all'art. 31 L. 413/84 (pensione di vecchiaia anticipata per alcune Categorie di Marittimi). Non potremo restare inermi a un provvedimento di legge fortemente penalizzante che coinvolga le categorie che rappresentiamo".

A.M.

U.S.C.L.A.C. / U.N.C.Di.M.

UNIONE SINDACALE CAPITANI
LUNGO CORSO AL COMANDO

UNIONE NAZIONALE CAPITANI
DIRETTORI DI MACCHINA

16121 GENOVA - Via XX Settembre n. 21/10 - Tel. (010) 5761424 - Fax (010) 5535129
USCLAC@libero.it
www.usclac.it

DA CITARE NELLA RISPOSTA n. 33222

Genova, 21 Febbraio 2012

Prof.ssa ELSA FORNERO
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e p.c.
Dott. CORRADO PASSERA
Ministro dello Sviluppo Economico

Prof. FRANCESCO TOMASONE
Capo di Gabinetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dott. MARIO CIACCIA
Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti

**OGGETTO : problematica certificazione da esposizione all'amianto
Lavoratori Marittimi – Richiesta di convocazione**

La presente per ulteriormente pregiarci di sottoporre alla Vostra sensibilità il problema in oggetto che, da sempre, attende soluzione.


Nel recente passato abbiamo avuto la possibilità di sottoporre la problematica ai Capi Gruppo del P.d.L. dei due rami del Parlamento e riteniamo che il Suo autorevole intervento possa determinare l'evoluzione nel senso auspicato.

Il problema di fondo rimane nell'impossibilità oggettiva, universalmente riconosciuta per i Lavoratori Marittimi, di disporre del richiesto curriculum lavorativo, per cui tutte le parti interessate (noi O.S., Confitarma, IPSEMA, molti Parlamentari, ecc.) propongono di validare l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'Autorità Marittima quale sostitutivo del curriculum in parola, e non solo per i casi di irreperibilità degli armatori.

Allo scopo di meglio rendere quanto sopra argomentato, alleghiamo l'elenco di quanto nel tempo abbiamo prodotto al riguardo e ci auspichiamo che possa dedicarci un po' del Suo prezioso tempo per riceverci e meglio esplicitare il problema.

In attesa di cortese riscontro, voglia gradire i nostri migliori saluti.

USCLAC/UNCDIM
Il Presidente



(Com.te Antonino Nobile)